

- 11 LUGLIO 1980.** È approvata la legge 312, Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;
- 1 APRILE 1981.** Approvata la legge 121, Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- 1984.** È approvato il provvedimento di ricompattamento stipendiale dei pubblici dipendenti, previsto dall'art.3 della legge 312/1980;
- 23 GENNAIO 1991.** È costituita la Commissione per il ricompattamento stipendiale del personale della Polizia di Stato- ex art.16 della Legge 23 gennaio 1991, n. 21;
- 12 GIUGNO 1991.** Viene pubblicata la Sentenza della Corte Costituzionale n.277/1991 sull'equiparazione dei Marescialli dell'Arma con gli Ispettori di Polizia;
- 7 GENNAIO 1992.** È approvato il Decreto Legge 7-01-1992, n. 5, convertito nella legge 216/1992, Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia.
- 3 FEBBRAIO 1993.** Si avvia la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego - D.Lgs. 03-02-1993, n. 29 recante norme per la Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421;
- 1 SETTEMBRE 1995.** Entra in vigore la prima Riforma delle carriere di cui al D.L.vo 12-05-1995, n. 197 Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato;
- 25 FEBBRAIO 1999.** È pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 1998/1999. Si prevede l'inquadramento degli impiegati Statali nel nuovo sistema delle Aree - e un accesso verticale ai ruoli superiori mediante procedimenti automatici (c.d. di valorizzazione professionale);
- 31 MARZO 2000.** Varata la Legge delega sul (secondo) Riordino delle carriere -ex art.9 della Legge 78/2000 (Progetti di legge Cicu, Frattini, Bastianoni, Del Bono, Scrivani, Pivetti);
- 28 FEBBRAIO 2001.** Approvata la Riforma delle carriere 2001, D.l.vo 28-02-2001, n. 53 Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato.
- 14 MAGGIO 2002.** Sigla dell'Accordo di lavoro 2002-2003 e protocollo di intesa con il Governo per il Riordino delle carriere;
- DICEMBRE 2003.** È approvato un emendamento nella Legge Finanziaria con il quale sono aumentate le accise sui tabacchi e sulle sigarette per il finanziamento del riordino;
- 28 MAGGIO 2004.** Si avvia il c.d. Riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri. Riallineamento precedentemente negato dal TAR e dal Consiglio di Stato. La norma è inserita nel Decreto Legge n.136/2004- Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione.
- 30 LUGLIO 2004.** Il SAP proclama lo sciopero delle ferie di ferragosto per sostenere il Riordino;
- 9 AGOSTO 2004.** Il Ministro Pisanu, ed i Sottosegretari Gianni Letta e Learco Saporito incontrano il SAP e gli altri Sindacati di polizia ed assumono l'impegno a costituire una Commissione tecnica con i Sindacati (Commissione Procaccini- Vice Capo della polizia) e ad emanare un decreto legge per il personale Ispettori del ruolo ad esaurimento; il Governo si impegna, inoltre, a calendarizzare un celere Riordino delle carriere;
- 10 SETTEMBRE 2004.** Il Governo mantiene una parte degli impegni assunti il 9 agosto ed emana il decreto Legge 10-09-2004, n. 238 sull'inquadramento degli Ispettori Capo r.e., nella qualifica di ispettore superiore re s.u.p.s. Il provvedimento è rubricato "Misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia e altre disposizioni concernenti il personale della Polizia di Stato e i consigli della rappresentanza militare".
- 21 OTTOBRE 2004.** Camera dei Deputati- Commissioni riunite 1ª e 4ª. Il SAP propone una propria bozza di legge Delega sulle carriere. Il progetto viene presentato dagli On.li Ascierto, Lavagnini, Di Giandomenico, Alfano nel procedimento legislativo di cui alla L. 5-11-2004, n. 263 di conversione del decreto 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia. Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia. L'emendamento contenente la Delega di Riordino è dichiarato inammissibile poiché i regolamenti parlamentari vietano deleghe legislative, nella conversione di decreti legge.
- OTTOBRE 2004.** È spedita al Ministro dell'Interno la Relazione della Commissione presieduta dal Vice Capo della Polizia, Prefetto Procaccini contenente l'esame delle posizioni dei Sindacati di polizia in merito al riordino delle carriere;
- 13 LUGLIO 2005.** Convegno Nazionale SAP a Roma sul "Riordino della dirigenza". Partecipano i Sottosegretari Brancher, Mantovano e Saporito. E gli On.li Gasparri di AN e Luciano Violante DS. Tutte le parti politiche convenute si dichiarano favorevoli ad approvare la delega sul Riordino; Il SAP spinge per l'approvazione della bozza di delega dichiarata inammissibile il 21-10-2004;
- 14 NOVEMBRE 2005.** inizia l'esame in Commissione Difesa del Riordino delle Carriere;
- 25 GENNAIO 2006.** La Camera dei Deputati approva il Riordino delle Carriere;
- 26 GENNAIO 2006.** Al Senato è stato trasmesso il progetto di legge già approvato. È assegnato alle Commissioni riunite 1ª e 4ª;
- 8 FEBBRAIO 2006.** La Commissione Difesa esprime parere favorevole, ma la chiusura del Parlamento impedisce l'approvazione finale in aula.



Un sogno rinviato

FILIPPO SALTAMARTINI
Segretario Generale Sap

Sono trascorsi quasi 30 anni da quando fondammo il SAP. E per noi il Riordino rappresenta un po' la sintesi di ciò che ci spinse a costituire un Sindacato alternativo al modello confederale.

Eravamo e ci sentivamo uomini e donne delle Istituzioni e non i "lavoratori di pubblica sicurezza". È anche per questo che il "sogno" di una carriera aperta dalla base è stato contrastato sulla barriera delle ideologie, delle convenienze politiche e degli interessi "particolari", per dirla con Guicciardini. Nella seconda settimana di febbraio, infatti, alcuni hanno gioito per il fatto che il Senato non ha posto in votazione la Legge Delega già approvata dalla Camera dei Deputati. In realtà noi avevamo già tentato un blitz legislativo.

Era accaduto quando a novembre dello scorso anno fu portata in approvazione il Decreto Legge sugli ispettori Capo ex Ruolo ad esaurimento. Ma l'emendamento contenente un principio di Legge Delega fu ritenuto inammissibile.

Ma, al di là dei regolamenti parlamentari, che ancora una volta hanno dimostrato di poter essere utilizzati "contro" un

progetto politico, è evidente che il diritto alla "sicurezza dei cittadini" è affermato soltanto a parole.

L'opposizione, peraltro, ha più inseguito l'idea di perseguire i poliziotti per i fatti di Genova che non delineare un moderno progetto di professionalizzazione e perequazione del personale. In queste condizioni e, per la prima volta nella storia sindacale del nostro Paese, infatti, organizzazioni che dicono di rappresentare una buona parte di operatori della sicurezza hanno contrastato un provvedimento che proprio a questi operatori riconosceva benefici. E a dirlo non è il Sap, bensì due autorevoli giornali come il Sole 24 ore e La Repubblica. E il problema delle risorse - circa un miliardo di euro - a cui tanto si sono "attaccati" gli oppositori della delega è stato in realtà un falso feticcio. Perché le risorse per avviare la riforma ci sono, già stanziare nei precedenti esercizi di bilancio, ed altre sarebbero state messe a disposizione con le prossime leggi finanziarie. Risorse che, una volta approvata la delega, qualunque Governo, di qualunque colore, avrebbe dovuto mettere a disposizione in maniera cogente. Non si tratta di fantasia. È già avvenuto con la legge sui parametri, fortemente voluta dal Sap. Approvata nel finale della legislatura precedente, è stata poi varata

definitivamente con decorrenza gennaio 2005 dall'attuale Esecutivo. Non meraviglia, più di tanto, la posizione del Sindacato unitario, il Siulp. Una organizzazione che vanta larghe fasce di consenso, almeno fino ad oggi, nella Polizia di Stato ma che con questa rappresentanza ha valutato di pararsi contro senza alcun progetto alternativo. E questo è testimoniato dal fatto che, dal 2002 fino ad oggi, ha saputo solo protestare per affossare.

Un regalo che i "volponi" di questa maggioranza non si sono lasciati sfuggire. Il personale, a partire dai ruoli di base, che si vedrà ora negata - chissà per quanto tempo! - la possibilità di accedere per anzianità al grado di Sovrintendente, sa quali valutazioni adottare. Il Riordino, basta leggerci la delega e la relazione tecnica, non penalizzava nessuno e, anzi, favorisce una crescita professionale ed economica di tutte le qualifiche. Ma tant'è.

La battaglia del Sap per il Riordino delle Carriere non finisce qui. Chiunque vincerà le prossime elezioni, dovrà confrontarsi con un provvedimento atteso da 450.000 operatori delle Forze di Polizia e delle Forze Armate e che è stato già votato dalla Camera. Nelle pagine che seguono, pubblichiamo i punti salienti della complessa vicenda.



Un riordino necessario, con effetti perequativi Ecco che cosa possiamo perdere

Il progetto di Riordino delle Carriere approvato dalla Camera dei Deputati il 25 gennaio scorso, e che il Senato "non ha avuto il tempo di varare", avrebbe assicurato agli operatori moltissimi vantaggi. È giusto e doveroso oggi sapere ciò che possiamo perdere se dovesse prevalere l'ostruzionismo del Siulp e degli altri Sindacati di polizia. È evidente che le loro manifestazioni hanno fornito la giustificazione ad una certa parte della classe politica per dimostrarsi inaffidabile, rispetto ai bisogni ed alle esigenze che erano emerse nel corso del tempo. Il Governo, infatti, aveva assunto l'impegno formale al Riordinamento delle carriere il 14 maggio del 2002. Dopo 4 anni, il Siulp e le altre associazioni si sono ricordate che il testo di delega doveva essere affossato. Fatta eccezione per alcuni esponenti di Forza Italia e dei gruppi di Alleanza Nazionale e della Lega Nord che, con coerenza, hanno inteso portare avanti il progetto di legge, tutti gli altri si sono parati di fronte ad una irresponsabile ignavia.

La Legge Delega, infatti, non avrebbe potuto esplicare effetti diretti, poiché, com'è noto, è il decreto delegato ad avere effetti cogenti. E le maglie della Legge Delega consentono varie opzioni, per poter meglio interpretare i fini perequativi e di giustizia tra i ruoli e le qualifiche. Le risorse messe a disposizione, in due tranches, ammontano a 894,9 milioni di Euro, di cui 294,9 interamente stanziati per il 2006 (175,9+119 mln di Euro) e 600 milioni di Euro da reperire nella prossima legge finanziaria 2007. In realtà la tecnica di utilizzare in più esercizi finanziari i costi di Riforme importanti come quella in esame, è stata già sperimentata positivamente per i parametri stipendiali, le leggi sui prefetizi e i diplomatici, la riforma della scuola ecc... Infondata e pretestuosa è l'affermazione del Siulp e degli altri Sindacati secondo cui la Delega non ha il finanziamento necessario.

Ma quali sono i contenuti, della Legge Delega sul Riordino delle Carriere, già approvata dalla Camera dei Deputati?

QUESTA PREVEDE:

1) la riunificazione dei ruoli Agenti, Assistenti e Sovrintendenti, garantendo la progressione economica o in alternativa di qualifica, nel ruolo dei Sovrintendenti, a tutti gli Assistenti capo, con l'acquisizione della qualità di Ufficiale di P.G. Non è affatto vero che questa progressione sia limitata, come hanno scritto gli altri, solo ad alcuni. Per converso la progressione nel ruolo sovrintendenti è garantita a tutti.

2) Per questa riqualificazione, a regime, è stato previsto un incentivo economico di 700 Euro lordi l'anno, per 210.000 appartenenti al ruolo di base degli Agenti e Assistenti e dei corrispondenti ruoli di militari, con un costo complessivo, di 185 milioni di Euro (...altro che pochi eletti!). L'incremento di 700 euro è stato calcolato per aumentare la misura del parametro stipendiale, al fine di consentire che gli Agenti avessero una retribuzione pari o superiore, rispetto a quella percepita da altre omologhe qualifiche del pubblico impiego. Non possiamo certo tollerare che gli Agenti abbiano un parametro più basso degli ex cucinieri!

3) La revisione delle procedure d'avanzamento e di valorizzazione economico-funzionale di tutto il personale appartenente all'attuale ruolo dei Sovrintendenti, con incrementi di 600 Euro l'anno medi per 86.000 unità e 800 Euro medi per 28.000 unità, per un costo complessivo, a regime, di 74 milioni di Euro. Anche su questo punto è previsto un intervento strutturale sull'importo del parametro di tutti i Sovrintendenti, portandolo in aumento, in misura pari o superiore alle omologhe qualifiche del pubblico impiego.

4) la valorizzazione economico-funzionale degli Ispettori Superiori; sono interessati 45.000 Ispettori e Marescialli SUPS, con incrementi di circa 750 Euro lordi medi (differenza fra il parametro attuale e quello dei Commissari Capo). In pensione è previsto il trattamento del Vice Questore Aggiunto. L'onere è stimato, a regime, in 34 milioni di Euro l'anno.

5) la previsione del riallineamento retributivo dei parametri di tutti gli Ispettori e Marescialli, in relazione a quelli dei Sovrintendenti Capo che, come abbiamo visto, saranno incrementati. L'onere stimato a regime è pari a 11 mln di Euro.

6) Modifica o soppressione dei ruoli direttivi speciali, mediante la valorizzazione economico-funzionale, anche con la rideterminazione degli organici, garantendo l'invarianza di spesa relativa agli organici complessivi massimi. È evidente che una volta che verrà attribuito il trattamento parametrico dei funzionari, sarà possibile prevedere, nell'esercizio della delega, funzioni direttive e qualifiche direttive.

7) l'unificazione dei ruoli dei commissari e dei dirigenti, con la contestuale "dirigenzializzazione" dei Vice Questori Aggiunti. Nella prima fase, è previsto questo mutamento di status senza alcun effetto economico. L'indennità perequativa di "base" corrisponderà all'indennità di valorizzazione dirigenziale già percepita (legge 289/2002). Nella seconda fase, è prevista una integrazione economica per 15.000 funzionari. L'onere complessivo stimato è di 50 milioni di Euro.

Un riordino necessario, con effetti perequativi

...ulteriori considerazioni su ciò che possiamo perdere



Lo schema di riordinamento riportato nella pagina precedente, non è il frutto di elucubrazioni o di complicati calcoli fatti da qualche sindacato fazioso come il SAP. Si tratta dei dati ufficiali tratti dalla relazione tecnica economica che ha accompagnato l'approvazione del progetto di legge nelle Commissioni parlamentari I^A e IV^A, e che pubblichiamo in questo giornale a pag. 8. Se tali dati non fossero veri, come avrebbe potuto la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati dare il via libera alla Delega? Chi afferma che sarebbero stati distribuiti insignificanti benefici economici, non vuole ammettere che venga affermato l'antico progetto del SAP di una "CARRIERA APERTA DALLA BASE". Carriera che qui sta a significare l'alto valore professionale dell'attività di polizia, più vicino al concetto di "professione legale o forense" che non a quello dello stereotipo del "lavoratore" di pubblica sicurezza.

Purtroppo questo progetto è stato interrotto. E la responsabilità appare evidente! Come si fa a dire che nessun Assistente sarebbe entrato nel ruolo dei Sovrintendenti perché il ruolo è saturo, quando la relazione tecnica ha stabilito uno stanziamento di 74 milioni di Euro per l'accorpamento dei ruoli? Ruoli aperti naturalmente. Come si fa a parlare di organici che non saranno modificati, quando proprio l'art.1 comma 2 lettera a) della legge, assicura "una ripartizione dei relativi organici coerente con le esigenze di funzionalità delle Amministrazioni e con i

principi di sostanziale equivalenza ed allineamento dei trattamenti economici"? Come si fa ad affermare che non vi è alcuna previsione per gli attuali Sovrintendenti, quando l'art.1 comma 2 lett.a punto 1 assicura "ai Sovrintendenti l'avanzamento o il trattamento economico corrispondente, comunque prima della cessazione dal servizio" e l'art.1 comma 2 lett.d prevede "disposizioni transitorie eventualmente occorrenti che non comportino l'inquadramento nei ruoli superiori" (leggasi: nessun passaggio automatico nel ruolo Ispettori, ma possibilità di bandire concorsi con modalità diverse da quelle attuali)?

La verità è che la legge approvata dalla Camera deve essere necessariamente generica, delinea la "cornice" in cui dovranno muoversi i tecnici del Governo per redigere i relativi Decreti legislativi. È scorretto sfruttare la genericità della norma per interpretazioni faziose, come stiamo osservando in questi mesi. Nessuno può parlare di sperequazioni fra le Forze di Polizia e le Forze Armate, perché l'art.1 comma 4 prevede che i decreti "... dovranno comunque garantire la sostanziale equivalenza dei riordini e dei trattamenti economici, anche mediante interventi perequativi..."; mentre l'art.4 stabilisce che "tutti i provvedimenti normativi... devono essere informati al rispetto della sostanziale equidistribuzione tra ciascuna forza armata e forza di polizia".

È accettabile, forse, l'osservazione che questa non è una riforma complessiva, perché tante sono le sperequazioni create nel corso dei decenni, ma bisogna considerare che è un importante passo in avanti, che elimina alcune differenze, che tende all'equità dei trattamenti e dà nuove prospettive e percorsi di carriera. Qualcuno potrà guadagnarci di più, altri meno: chi la qualifica, chi il beneficio economico, chi la possibilità di progredire senza dover abbandonare la sede di servizio. Questo è un importante investimento sulle nostre famiglie, gelosamente celato dagli oppositori. Ma non erano state proprio le Confederazioni a cercare di abituarci a pensare che i benefici economici ottenuti erano il massimo ottenibile in un determinato periodo?

Se il SAP avesse accettato questo modo di pensare non avrebbe conquistato LO SGANCIAMENTO DAL PUBBLICO IMPIEGO, con la manifestazione del 16 dicembre 1999 (leggasi: incrementi in più ad ogni contratto, dalla Finanziaria del 2000 in poi, rispetto al pubblico impiego, che percepisce gli aumenti al netto dell'inflazione); ed i PARAMETRI STIPENDIALI (leggasi: altre risorse per tutte le categorie ed un computo dello stipendio per qualifica, a differenza dei livelli del pubblico impiego). Tali risultati sono nostri e sono stati conquistati con grande sacrificio e coerenza.

Alla storia e ai colleghi le valutazioni su quel che abbiamo fatto non senza far rilevare che l'appoggio al Riordino passa attraverso l'adesione e il sostegno al SAP.

Riordino dei ruoli dell'Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria

(C. 3437 Ascierto, C. 4376 Lavagnini e C. 5400 Lucidi).

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA E TRASMESSO AL SENATO (26.01.06)

Art. 1. (Delega al Governo per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro i termini di cui ai commi 2 e 3, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica nonché con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa, della giustizia e delle politiche agricole e forestali, se non proponenti, uno o più decreti legislativi per le seguenti finalità:

a) il riordino del personale non direttivo e non dirigente delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché delle Forze armate, secondo linee finalizzate ad incrementare la funzionalità delle relative Amministrazioni o Corpi e a valorizzare le risorse umane, in modo omogeneo rispetto a quanto già previsto per i dipendenti civili dello Stato, fermi restando le specificità conseguenti all'appartenenza alle Forze armate o di polizia e i rispettivi compiti istituzionali e attribuzioni;

b) il riordino della dirigenza del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, in armonia con i trattamenti economici della dirigenza pubblica e tenuto conto delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2.

2. Ai fini di cui al comma 1, entro il 31 dicembre 2006, nei limiti dell'autorizza-

zione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, sono adottati uno o più decreti legislativi secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) unificazione del ruolo degli agenti ed assistenti e qualifiche o gradi corrispondenti con quello dei sovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti, assicurando una ripartizione dei relativi organici coerente con le esigenze di funzionalità delle Amministrazioni e con i principi di sostanziale equivalenza ed allineamento dei trattamenti economici, ferme restando le rispettive peculiarità, prevedendo:

- 1) la revisione delle procedure di avanzamento alle qualifiche di sovrintendente e qualifiche o gradi corrispondenti, mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale con verifica finale, ovvero mediante procedure di avanzamento a scelta ed aggiornamento professionale, tenendo anche conto della professionalità acquisita con l'anzianità, ed assicurando ai sovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti l'avanzamento alla qualifica di sovrintendente capo, o il trattamento economico corrispondente, comunque prima della cessazione dal servizio, salvo demerito;
- 2) per l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare, eventuali altre modalità di accesso ai gradi di sergente



e corrispondenti, anche per concorso interno, ovvero ad anzianità, nonché disposizioni transitorie volte a disciplinare, fino al raggiungimento delle consistenze organiche stabilite dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il graduale passaggio alle norme a regime, anche mantenendo, in tutto o in parte, l'accesso nel grado di sergente secondo la procedura di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196; b) previsione di interventi perequativi, anche di carattere economico, finalizzati ad assicurare il sostanziale allineamento delle carriere e dei trattamenti economici fondamentali del personale appartenente ai ruoli degli ispettori e qualifiche o gradi corrispondenti e dei marescialli delle Forze armate, anche dando attuazione alle previsioni di cui all'articolo 1-bis, comma 18, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, nonché, in armonia con la disciplina del pubblico impiego, la valorizzazione economica o economico-

funzionale degli ispettori sostituiti ufficiali di pubblica sicurezza e dei sostituti commissari e del personale di grado, qualifica o denominazione corrispondenti; c) unificazione, nell'ambito di una carriera di natura dirigenziale, dei ruoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e di quelli corrispondenti sanitari e tecnoscienziati della Polizia di Stato, nonché dei ruoli del Corpo forestale dello Stato di cui agli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, fermi restando l'ordinamento gerarchico delle carriere e le funzioni di ciascuna qualifica, nell'ambito del graduale processo di valorizzazione dirigenziale di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevedendone il completamento per i vice questori aggiunti e per il personale delle qualifiche corrispondenti, mediante l'attribuzione di un'indennità perequativa di base, in luogo dell'assegnazione di valorizzazione dirigenziale, prevedendo altresì:

- 1) analogo modello dirigenziale per le carriere degli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, ferma restando la specificità dei compiti rispettivamente attribuiti, e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, prevedendo il medesimo completamento del processo di valorizzazione dirigenziale con riferimento ai maggiori e ai tenenti colonnelli e agli ufficiali di grado corrispondente;
- 2) conseguenti modificazioni dell'ordinamento dei ruoli direttivi speciali della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, ovvero la loro soppressione, anche con rideterminazioni degli organici, nonché eventuali modificazioni dell'ordinamento e degli organici dei ruoli speciali delle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e del Corpo della Guardia di Finanza, sulla base delle esigenze delle singole Amministrazioni, garantendo l'invarianza della spesa relativa agli organici complessivi massimi di ciascuna Amministrazione;
- 3) correlate modificazioni ed integrazioni, in

relazione alle specificità e peculiarità operative, degli ordinamenti dei ruoli direttivi del Corpo della polizia penitenziaria, anche attraverso la rideterminazione degli organici coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione, garantendo l'invarianza della spesa relativa agli organici complessivi massimi di ciascuna Amministrazione; d) previsione di disposizioni transitorie eventualmente occorrenti che non comportino l'inquadramento nei ruoli superiori.

3. Ai fini di cui al comma 1, entro il 30 giugno 2007, nell'ambito dei finanziamenti da descrivere annualmente nella legge finanziaria, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria, sono altresì adottati uno o più decreti legislativi per il completamento dei riordini di cui al citato comma 1, e, in particolare, per la valorizzazione e i riallineamenti economici del personale civile e militare della qualifica o grado iniziale del ruolo di base e per l'integrazione dei contenuti economici dei trattamenti dirigenziali dei vice questori aggiunti, dei maggiori e dei tenenti colonnelli e del personale di qualifica o grado corrispondente. A tale fine, in appendice al predetto Documento, saranno individuate le occorrenze finanziarie per la graduale attuazione dei riordini di cui al precedente periodo.
4. I decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3 dovranno comunque garantire la sostanziale equivalenza dei riordini e dei trattamenti economici, anche mediante interventi perequativi, ferme restando le rispettive peculiarità del personale interessato.
5. Gli schemi di decreto legislativo di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza militare del personale rispettivamente interessati, affinché esprimano il proprio parere entro il termine di venti giorni dalla ricezione dello schema stesso, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Gli schemi

sono, inoltre, trasmessi, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza dei termini di cui ai commi 2 e 3, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché le Commissioni permanenti competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario esprimano il proprio parere. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti legislativi qualora tale parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

6. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3 deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
7. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che zinzano le occorrenti risorse finanziarie.
8. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura prevista dal comma 5, disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

Art. 2. (Trattamento economico e giuridico del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate)

1. Fino a quando non saranno approvate le norme per la determinazione dei contenuti del rapporto di impiego del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministero dell'economia e delle finanze può definire, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, e sentite le Amministrazioni interessate, la quota delle risorse da destinare: a) ai miglioramenti economici e alla perequazione dei trattamenti economici del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, tenendo conto degli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di

- personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b) all'estensione ai medesimi dirigenti delle disposizioni normative e di quelle relative ai trattamenti accessori previste dagli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione per il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, ridefinendo le indennità operative, fondamentali e supplementari, per i dirigenti militari delle Forze armate, esclusa l'Arma dei Carabinieri, e l'indennità pensionabile di cui all'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per i dirigenti civili e militari delle Forze di polizia, anche al fine di assicurare la sostanziale omogeneità dei trattamenti economici; c) allo sviluppo del processo di valorizzazione dirigenziale, di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. All'attuazione del comma 1 si provvede, nei limiti delle risorse annualmente allo scopo destinate dalla legge finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, da emanare solo successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge finanziaria.
 3. Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, corredato da relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché le Commissioni permanenti competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario esprimano il proprio parere. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è comunque emanato qualora il citato parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 3. (Disposizioni relative al Corpo di polizia penitenziaria)

1. Il beneficio della riduzione di due anni della permanenza minima nella qualifica di ispettore, ai fini dell'ammissione allo

scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, previsto dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, si applica anche al personale individuato ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto legislativo.

2. All'articolo 17 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per i vincitori dei concorsi interni a complessivi 1.757 posti per l'accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, di cui ai bandi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale, n. 12 dell'11 febbraio 2000 e n. 99 del 14 dicembre 2001, la decorrenza giuridica della nomina è anticipata, senza alcun effetto economico anche ai fini della promozione alle qualifiche di sovrintendente e sovrintendente capo, al 31 dicembre 2000».
3. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 1.461.369 euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto, per il medesimo anno, dall'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4. (Disposizioni per la salvaguardia del principio di equiordinazione)

1. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 3, tutti i provvedimenti normativi da

emanare in attuazione della presente legge, che comportino revisioni dei ruoli, gradi e qualifiche, ovvero del relativo trattamento economico, devono essere informati al rispetto del principio della sostanziale equiordinazione delle Forze armate e delle Forze di polizia.

Art. 5. (Disposizione di interpretazione autentica in materia di inquadramento stipendiale)

1. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 3-bis, della legge 8 agosto 1990, n. 231, introdotto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2001, n. 250, si interpreta nel senso che, ai fini dell'inquadramento stipendiale iniziale degli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente non immessi nei ruoli stessi direttamente con il grado di tenente o corrispondente, essa non inibisce l'applicazione, in presenza dei necessari presupposti, dei criteri più favorevoli previsti dall'articolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, risultando conseguentemente inibita soltanto la progressione economica successiva all'inquadramento stipendiale così effettuato.

Art. 6. (Disposizioni in materia di ufficiali appartenenti a particolari ruoli)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il grado massimo previsto per i ruoli istituiti dall'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e dall'articolo 6 della legge 6 agosto 1991, n. 255, è quello di tenente colonnello o grado corrispondente.
2. All'articolo 59, primo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 212, le parole: «maggiore o grado corrispondente» sono sostituite dalle seguenti: «ufficiale superiore».
3. L'avanzamento al grado di tenente colonnello o grado corrispondente ha luogo ad anzianità. Nelle aliquote di avanzamento sono inclusi i maggiori aventi otto anni di anzianità di grado.

Novembre 2005 - Riordino dei ruoli dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria (A. A.C.3437,4376 E 5400).

TESTO BASE ADOTTATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE I E IV DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.

Relazione tecnica

Il testo unificato predisposto dai relatori delle proposte di legge sul riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate (AA.C.3437,4376 E 5400), adottato come testo base dalle Commissioni riunite I e IV della Camera dei Deputati, è finalizzato a realizzare, attraverso più provvedimenti delegati, anche in più fasi, con il ricorso ad una delega, un intervento organico su tutti i ruoli delle Forze di polizia e delle Forze armate per incrementarne la funzionalità e per valorizzarne le risorse umane, anche attraverso il necessario adeguamento delle dinamiche di carriera alle riforme e alle riqualificazioni professionali intervenute negli ultimi anni nel pubblico impiego.

In particolare, i principi di delega riguardano:

- a) l'unificazione del ruolo degli agenti e assistenti con quello dei sovrintendenti e dei ruoli corrispondenti delle Forze armate e delle Forze di polizia e conseguente valorizzazione del personale interessato (art. 1 comma 2. lett. a.), anche in relazione ai mutati contesti generali derivanti, sia dalle innovazioni introdotte nel pubblico impiego, sia dai nuovi e maggiori compiti scaturiti dagli attuali scenari di impiego;
- b) il riallineamento e la valorizzazione economico-funzionale del personale del ruolo degli ispettori e ruoli corrispondenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, con particolare riferimento a quello con qualifica apicale (art. 1 comma 2 lett b);
- c) l'unificazione dei ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato e del Corpo Forestale dello Stato, con la "dirigenzializzazione" dei vice questori aggiunti e dei gradi corrispondenti di maggiore e tenente colonnello delle Forze armate e delle Forze di polizia (art. 1, comma 2 lett. c), n.1);
- d) la conseguente revisione dei ruoli del personale "direttivo", anche attraverso la modificazione o soppressione dei ruoli speciali della Polizia di Stato e del Corpo Forestale dello Stato, nonché delle eventuali modificazioni dei ruoli speciali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e la modifica dei ruoli direttivi del Corpo della Polizia penitenziaria (art.1, comma 2 lett c), nn 2 e 3);
- e) le necessarie disposizioni transitorie, con particolare riferimento al personale direttamente interessato agli effetti, anche indiretti, del riordino, escludendo peraltro l'inquadramento nei ruoli superiori (art. 1, comma 2, lett. d);
- f) le misure compensative atte a garantire la sostanziale equivalenza dei riordinamenti e dei trattamenti economici (art. 1 comma 4).

L'intervento organico su tutti i ruoli è completato dal previsto aggiornamento e dalla semplificazione dei meccanismi di adeguamento automatico dei trattamenti economici della dirigenza delle Forze di polizia e delle Forze armate, esclusa dalla "contrattualizzazione", in relazione alla disciplina dei trattamenti economici della dirigenza "contrattualizzata". (art. 2).

Si tratta, pertanto, di un disegno unitario, realizzabile anche in più fasi, che vede inscindibilmente e contestualmente coinvolti tutti ruoli: (da quello iniziale degli agenti e assistenti a quello apicale dei dirigenti e ruoli corrispondenti).

Infine, il testo unificato prevede alcuni circoscritti e urgenti correttivi per allineare le posizioni del personale del Corpo di Polizia penitenziaria (art. 3).

L'impostazione della delega di cui all'art. 1 del testo unificato, impone di individuare soluzioni perequarie per il personale di tutte le cinque Amministrazioni direttamente interessate (Ministeri dell'Interno, della Difesa, dell'Economia e delle Finanze, della Giustizia e delle Politiche Agricole e Forestali), in modo da conseguire un sostanziale omogeneo trattamento, a parità di funzioni, fatte salve le peculiarità di ogni categoria di personale. Tali obiettivi potranno essere conseguiti solo con i decreti attuativi che saranno realizzati attraverso adeguate procedure di confronto tra le varie Amministrazioni.

Di conseguenza, la quantificazione degli oneri che segue è necessariamente impostata su valutazioni economiche di massima e su proiezioni di spesa (Allegato "A") riferite al conseguimento dei macro obiettivi indicati dalla norma di delega.

Tenuto conto delle priorità di carattere funzionale, nonché delle risorse disponibili e delle previste finalizzazioni di spesa, l'attuazione della delega è articolata in una prima fase, che consente di realizzare le linee fondamentali del progetto di riordino, nell'ambito delle risorse finanziarie già disponibili, e in una (o più) successiva, che consentirà di completare il progetto.

A) La prima fase prevede tutte le modifiche ordinali prive di riflessi finanziari, nonché gli interventi prioritari - coerenti con il progetto complessivo di riordino - che incidono sui trattamenti economici, compatibili con lo stanziamento ancora disponibile di 175,9 milioni di euro per il 2005 (residue disponibilità di 61,5 milioni di euro per il 2004 e di 114,5 milioni di euro per il 2005, destinate ad essere trasferite nel bilancio del 2006) e di ulteriori 119 milioni di euro a decorrere dal 2006, di cui all'art. 3 comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (art.1 comma 2).

SI TRATTA:

- Della unificazione del ruolo degli agenti e assistenti con quello dei sovrintendenti e dei ruoli corrispondenti, della revisione delle procedure di avanzamento e della valorizzazione economico - funzionale del personale appartenente all'attuale ruolo dei sovrintendenti e ruoli corrispondenti (lett. a), nn 1 e 2); sono interessate circa 86.600 unità (personale dei ruoli dei sovrintendenti / sergenti e corrispondenti e personale di grado o qualifica apicale dei ruoli inferiori con una anzianità nella qualifica superiore a 8 anni ovvero, proveniente da gradi/qualifiche non apicali interessato a possibili avanzamenti a scelta/concorsi). Gli interventi ordinali sono quelli specificamente indicati dalla norma. Non essendo al momento definite o definibili le politiche di avanzamento che ciascuna Amministrazione vorrà adottare, né i relativi tassi di avanzamento, nonché i periodi di permanenza nei singoli gradi (variabili strettamente levate alla funzionalità dei nuovi ruoli) è stato ipotizzato, quale proiezione di spesa, un onere complessivo a regime pari a circa 74 milioni di euro annui lordi, compresi eventuali interventi perequativi;
- Della valorizzazione economico funzionale delle qualifiche e gradi apicali dei ruoli ispettori e corrispondenti (comma 2 lett. b); sono interessate circa 45.000 unità (ispettori superiori e marescialli di qualifica /grado non inferiore a ispettore o maresciallo s.u.p.s.) per i quali dovranno prevedersi specifiche valorizzazioni economico-funzionali. Anche in questo caso i contenuti economici saranno rapportati alla qualifica o grado ed all'anzianità di servizio e nella qualifica. L'onere è stato stimato, a regime, in circa 34 milioni di euro annui lordi tenuto conto delle retribuzioni già percepite;
- del riallineamento degli ispettori e dei marescialli. I riallineamenti interessano il personale dei ruoli degli ispettori e dei marescialli, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 1-bis, comma 18, del decreto - legge n. 136/2004, convertito dalla legge n. 186/2004 (comma 2 lett. b). Tenuto conto del fatto che le quantificazioni richiedono un esame dettagliato delle migliaia di posizioni interessate, l'onere, a regime, può essere quantificato solo come fattore di spesa massima, fino alla concorrenza del limite di spesa complessivo a decorrere dal 2006 di 119 milioni di euro, tenuto conto della previsione di spesa di 107,9 milioni di euro, relativa a richiamati interventi della prima fase che comportano oneri aggiuntivi.. Si tratta di una differenza pari a circa 11 milioni di euro che rappresenta una proiezione di spesa a regime adeguata e compatibile con le finalità del principio di delega in esame, tenuto conto che l'attuazione dei riallineamenti richiede generalmente una somma più elevata per il primo anno in relazione ai possibili effetti retroattivi. Somma che potrà essere agevolmente coperta nell'ambito dell'ulteriore stanziamento disponibile sopra richiamato, di circa 175,9 milioni di euro per un solo anno;
- della unificazione dei ruoli dei commissari e dirigenti della Polizia di Stato e del Corpo Forestale dello Stato e "dirigenzializzazione" dei vice questori aggiunti e qualifiche e gradi corrispondenti di maggiore e tenente colonnello, senza effetti economici (comma 2 lett. c), n. 1); l'attuazione della delega non comporta, di per sé, oneri aggiuntivi in quanto è espressamente previsto che ai vice questori aggiunti e gradi corrispondenti compete una indennità perequativa "di base" del tutto corrispondente (anche nella misura) alla indennità di valorizzazione dirigenziale attribuita a norma dell'art. 33 comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Anche se la seconda fase del riordino, dove è prevista l'integrazione economica delle nuove figure dirigenziali, non si realizzasse, il meccanismo retributivo già conseguito manterrebbe una sua intrinseca logicità, nell'ambito delle disposizioni vigenti, tenuto anche conto dei trattamenti dirigenziali già attribuiti per effetto degli artt. 43 e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121 e dell'art. 5 della legge 8 agosto 1990, nr. 231, e del relativo sistema che prevede già trattamenti dirigenziali differenziati in relazione all'anzianità di servizio (trattamento stipendiale ed economico dei "13.15.23 e 25 anni");
- delle conseguenti e correlate modificazioni o soppressioni dei ruoli speciali della Polizia di Stato e del Corpo Forestale dello Stato, nonché delle eventuali modificazioni dei ruoli speciali delle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e della Guardia di Finanza e, delle modifiche dei ruoli direttivi del Corpo di Polizia penitenziaria (comma 2, lett. c), nn 2 e 3); anche per la soppressione o la modificazione dei ruoli speciali, anche attraverso la rideterminazione degli organici, sono espressamente esclusi oneri aggiuntivi. Eventuali oneri dovranno essere compensati con il tradizionale strumento della rideterminazione delle dotazioni organiche complessive.

Gli interventi previsti in relazione ai potenziali interessati rientrano, quindi, per la spesa a regime, nell'ambito dello stanziamento complessivo di 119 milioni di euro a decorrere dal 2006. In tale contesto, i dati di spesa parziali stimati in relazione ai singoli interventi potranno subire delle rimodulazioni comunque entro il predetto limite massimo di spesa, compresi quelli relativi alla correlata disciplina transitoria di cui all'art. 1 comma 2, lett. d).

All'attuazione di quest'ultimo principio di delega si potrà, altresì, provvedere - proprio per la caratteristica dell'intervento - nell'ambito degli ulteriori 175,9 milioni di euro disponibili per il solo anno 2005, da "trascinare" nel 2006, che potranno essere utilizzati soprattutto per l'attuazione del ruolo di sovrintendenti e per quello del ruolo degli ispettori e corrispondenti, anche per l'attuazione dei richiamati principi di delega che comportano oneri, nonché per corrispondenti compensative "una tantum".

B) la seconda fase (art. 1 comma 3) è finalizzata al completamento del progetto di riordino, anche attraverso interventi caratterizzati da riflessi economici agevolmente modulabili in relazione alle risorse finanziarie aggiuntive che potranno essere stanziare nelle prossime leggi finanziarie (art. 1 comma 7) secondo procedure analoghe a quelle già previste per altre riforme attuate attraverso lo strumento della delega.

SI TRATTA:

- della valorizzazione e del riallineamento economico della qualifica iniziale del ruolo di base. L'intervento riguarda la qualifica iniziale del ruolo di base e gradi corrispondenti (o, eventualmente, anche le altre qualifiche dell'attuale ruolo degli agenti e assistenti e gradi corrispondenti non interessate alla prima fase del riordino);
- del completamento del riordinamento dei ruoli non direttivi;
- della integrazione economica conseguente alla "dirigenzializzazione" dei funzionari e degli ufficiali;
- degli eventuali provvedimenti correttivi.

Gli interventi saranno delineati in relazione agli eventuali ulteriori stanziamenti per un onere stimato complessivamente, secondo una proiezione di massima ed in relazione agli specifici principi di delega (es. art. 1 comma 2 lett. d), che escludono il rischio di generalizzati effetti di "trascinarsimo") in una fascia che potrebbe verosimilmente essere compresa tra i 300/550 milioni di euro e i 500/650 milioni di euro. Tali interventi, pertanto, potranno essere effettuati solo esclusivamente a seguito di provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, anche in più fasi, secondo le quantificazioni che in quella sede sarà possibile formulare.

L'intervento di cui all'art. 2 del testo unificato relativo al riassetto dei trattamenti economici dei dirigenti e alla semplificazione delle relative procedure, anche attraverso una necessaria delegificazione, sarà attuato, per la parte che comporta riflessi finanziari nell'ambito delle risorse appositamente definite della legge finanziaria, in attuazione del sistema già in vigore, di cui all'art. 24 commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tale ultima previsione normativa, unitamente a quella di cui all'art. 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli incrementi annuali dei trattamenti economici dei dirigenti delle Forze di Polizia, e delle Forze Armate, nonché a quelle di cui alle annuali leggi finanziarie che prevedono uno specifico stanziamento per tali automatismi, danno ampia copertura alle disposizioni relative all'adeguamento di tali meccanismi, compresa quella di cui al comma 3 dell'art. 2 del testo unificato, relativa alle somme occorrenti per l'estensione ai predetti dirigenti delle disposizioni "contrattuali" previste per il personale degli altri ruoli. In proposito si sottolinea che, in passato, per la copertura degli oneri relativi a tali "estensioni" si è quasi sempre provveduto proprio nell'ambito dello stanziamento riservato ogni anno dalla legge finanziaria per i miglioramenti economici dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate. Si precisa, inoltre, che la norma in questione, in relazione ai termini ivi indicati (con la modifica di carattere formale proposta in allegato 1), non comporta comunque oneri aggiuntivi per gli anni 2005 e 2006.

La previsione di cui all'art. 3 riguarda circoscritti e urgenti interventi per il personale del Corpo di polizia penitenziaria.

a) Il comma 1 prevede la concreta estensione dell'anticipazione di due anni per la promozione a ispettore capo, di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, anche al personale del Corpo di polizia penitenziaria individuato dal successivo articolo 10, che alla data di entrata in vigore del medesimo decreto apparteneva al ruolo degli agenti ed assistenti ed aveva già partecipato alle procedure concorsuali per l'accesso al ruolo superiore. Si tratta di un intervento che consente di sanare una situazione venutasi a creare nei confronti del corrispondente personale della Polizia di Stato, destinatario di una analoga previsione normativa (artt. 13, comma 4 e 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197), nonché di superare un contenzioso in materia. L'onere derivante dal riconoscimento ai destinatari del beneficio della riduzione di due anni della permanenza minima nella qualifica di ispettore ai fini dello scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo è riportato nell'allegata tabella (all. 2). Il comma 3 del medesimo art. 3, nella nuova versione allegata (all.3), prevede espressamente che alla copertura dell'onere di 1.461.369 euro per il solo anno 2006 (superiore a quello indicato nella versione originaria del testo unificato), si provvede nell'ambito dello stanziamento di 175,9 milioni di euro previsto per un solo anno, di cui al richiamato art. 3 comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003. Si tratta di un onere che grava su un solo anno, in quanto gli effetti hanno natura transitoria, come la norma cui si dà attuazione. Il personale destinatario della previsione in esame avrebbe, infatti, conseguito, comunque, entro il 2006, la promozione ad ispettore capo, secondo l'ordinaria procedura di progressione in carriera.

B) Il comma 2 prevede l'integrazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76, parimenti necessaria per estendere al corrispondente personale del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria una circoscritta retrodatazione della nomina a vice sovrintendente, senza alcun effetto economico, già applicata - per effetto dell'art. 5-ter del decreto - legge 10 settembre 2004, n. 238, convertito dalla legge 5 novembre 2004, n. 263 - ai vincitori di un concorso interno riservato agli agenti e assistenti della Polizia di Stato, al fine di evitare un ingiustificato scavalco di questi ultimi nei confronti dei vincitori di un concorso successivo. L'intervento a favore del personale del Corpo di polizia penitenziaria non comporta oneri aggiuntivi, al pari di quello già disposto nei confronti del personale della Polizia di Stato.

Allegato "A"

Riordino dei ruoli dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria (A.A.C.3437,4376 E 5400).

TESTO BASE ADOTTATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE I E IV DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

PROIEZIONI DI SPESA¹

A. PRIMA FASE

Risorse disponibili²: 175,9 milioni di euro per il solo anno 2006
119 milioni di euro a decorrere dal 2006

a) Unificazione del ruolo degli agenti e assistenti con quello dei ruoli dei sovrintendenti e dei ruoli corrispondenti delle Forze armate e delle Forze di polizia e conseguente valorizzazione del personale interessato (art. 1, comma 2, lett. a) nn. 1) e 2) e lett d)

- Unificazione ruolo e valorizzazione personale
 - Unità potenzialmente interessate³ circa 86.600
 - Diff. Media trattamenti parametrici tra qualifiche di ass. capo e sovrintendente circa 600 euro
- Previsione di spesa a regime (600 euro per 86,600 unità) circa 52.000.000 euro
- Ulteriore valorizzazione attuali sovrintendenti - Unità potenzialmente interessate circa 28.000⁴⁾
 - Diff. Trattamento parametrico annuo tra il sovr. e sovr. capo e diff. Media di quello tra quest'ultimo e quello di isp. e isp. c. circa 800 euro
 - Previsione di spesa a regime (800 euro per 28.000 unità) circa 22.000.000 euro

Totale previsione spesa a regime (art. 1 comma 2, lett. a) e d) circa 74.000.000 euro

¹ Sono state considerate le differenze parametriche e non anche le differenze del trattamento economico completo, tenuto conto che la proiezione di spesa è stata necessariamente calcolata su tutti i potenziali interessati e non già su quelli, in numero più contenuto da individuare con i decreti delegati, che incideranno poi concretamente sulla quantificazione degli oneri.

² Art. 3 comma 155, ultimo periodo legge 24 dicembre 2003, n. 350.

³ Personale dei ruoli dei sovrintendenti /sergenti e corrispondenti (57.114) e personale di grado o qualifica apicale dei ruoli inferiori con maggiore anzianità di servizio (assistenti capo e gradi corrispondenti con almeno 8 anni nella qualifica - 10.684 ovvero proveniente da gradi/qualifiche non apicali interessato a possibili avanzamenti a scelta/concorsi (18.786).

⁴ Personale con qualifiche di sovrintendente e gradi corrispondenti (22.911) e sovrintendenti capo e gradi corrispondenti (4.901)".

b) Riallineamento e valorizzazione economico-funzionale del personale del ruolo degli ispettori e ruoli corrispondenti delle Forze armate e delle Forze di Polizia, con particolare riferimento a quello con qualifica apicale (art. 1 comma 2, lett. b) e d).

- Valorizzazione economico funzionale delle qualifiche e gradi apicali dei ruoli ispettori e corrispondenti
 - Unità potenzialmente interessate circa 45.000⁵⁾
 - Diff. Media trattamento parametrico annuo tra l'isp. Sups e il Sost. Comm. E di quello tra quest'ultimo e quello di comm. Capo circa 750 euro
 - Previsione di spesa a regime (750 euro per 45.000 unità) circa 34.000.000 euro
- Riallineamento degli ispettori e dei marescialli
 - Unità potenzialmente interessato⁶
 - Proiezione di spesa a regime circa 11.000.000 euro

Totale previsione spesa (art. 1, comma 2 lett. b) e d) 45.000.000 euro

RIEPILOGO ONERI PRIMA FASE:

Risorse disponibili a decorrere dal 2006	119.000.000 euro
a) Spesa a decorrere dal 2006:	
Totale previsione spesa (art. 1, comma 2 lett a) e d))	74.000.000 euro
Totale previsione spesa (art. 1, comma 2, lett b) e d))	45.000.000 euro

TOTALE PREVISTO DI SPESA A REGIME

119.000.000 euro	
b) Spesa per il solo anno 2006	
Nell'ambito delle risorse ancora disponibili	174.438.631 euro ⁷⁾

5 Personale con qualifica non inferiore a isp sups e qualifiche e gradi corrispondenti (44.979).

6 Una parte contenuta da individuare nell'ambito del personale del ruolo degli ispettori e ruoli corrispondenti (144.459).

7 Importo che tiene conto della somma utilizzata per la copertura dell'onere relativo al personale del corpo di polizia penitenziaria di cui alla nuova formulazione dell'art. 3 comma 3 del testo unificato (1.461.369 euro)

B. SECONDA FASE**a) Valorizzazione e riallineamento economico della qualifica iniziale del ruolo di base**

- Unità potenzialmente interessate	circa 210.000 ⁸⁾
- Diff. Media tratt. Parametrali tra qualifiche interessate	circa 700 euro
- Previsione di spesa (700 euro per 210.000 unità interessate)	150.000.000 euro

b) Effetti indotti dalla valorizzazione e riallineamento economico della qualifica iniziale del ruolo di base sui collegati trattamenti economici dei Volontari in Ferma Prefissata dalle F. A. (Circa 35,5 milioni di euro in considerazione dell'incremento, di 400 euro annui procapite (23 euro netti al mese) per i 64.110 Volontari in Ferma Prefissata, destinatari del 67,5% 70% della retribuzione del grado iniziale del ruolo di base).

- Effetti riflessi sui volontari delle FF.AA. (unità circa 64.000)	35.500.000 euro
--	-----------------

- Totale previsione di spesa a regime 185.000.000 euro

c) Completamento del riordinamento dei ruoli non direttivi.

- Interventi da delineare in relazione all'attuazione della prima fase del riordino (es eventuale attribuzione ai sostituti commissari e luogotenenti, prima della cessazione dal servizio, del trattamento economico del vice questore aggiunto o gradi corrispondenti.	(al momento non individuabili)
- Unità interessate	(al momento non stimabile)
- Previsione di spesa	(al momento non stimabile)

d) Integrazione economica conseguente alla "dirigenzializzazione" dei funzionari e degli ufficiali

- Unità interessate	circa 15.000 ⁹⁾
- incremento dell'indennità perequativa (da definire)	
- previsione di spesa a regime (stima da 50 a 70 milioni di euro)	circa 50.000.000 euro

e) Eventuali provvedimenti correttivi.

- Unità interessate	(al momento non individuabili)
- Previsione di spesa	(al momento non stimabile)

RIEPILOGO ONERI SECONDA FASE:

Nell'ambito delle risorse eventualmente stanziare

- Proiezione di spesa al momento stimabile in una fascia presumibilmente compresa tra circa 300/550 milioni e circa 500/650 milioni di euro, anche in più fasi.

8 Personale con qualifica di agente e grado corrispondente (53.500) ed, eventualmente, in misura graduata, personale con qualifica di agente scelto, assistente e assistente capo, con esclusione di quello con più di 8 anni nella qualifica già considerato nella prima fase, e qualifiche e gradi corrispondenti (137.538).

9 Personale con qualifica di vice questore aggiunto e grado di maggiore e tenente colonnello corrispondenti.

Allegato "1"

Art. 2. Al comma 5, le parole: "anche per l'anno 2005", sono sostituite dalle seguenti: "anche per l'anno 2006".

MOTIVAZIONE: Emendamento di carattere meramente formale.

Allegato "3"

Art. 3. Il comma 3 è sostituito dai seguenti:

3. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 1.461.369 euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto, per il medesimo anno, dall'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

MOTIVAZIONE: Emendamento necessario in relazione alla nuova qualificazione degli oneri relativa alla norma di riallineamento degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria (superiore a quella prevista all'art. 3 comma 3 nel testo unificato)

Allegato "2"

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - CORPO POLIZIA PENITENZIARIA
ONERE PER APPLICAZIONE ART 3 COMMA 1**

ANNI	Incremento stipendiale mensile lordo	Incremento indennità pensionabile mensile lordo	Incremento indennità integrativa speciale mensile lordo	Emolumento ispettore	Scatto per grado	Incremento unitario	Unità	Incremento complessivo	Fest / + 13 ^o	Incremento lordo	Oneri a carico dello Stato
2002	56,21	19,10	3,11	21,52	21,10	35,60	595	21.301,00	4	€ 85.204,00	49.224,78
2003	56,61	20,20	3,11	21,52	21,63	38,77	595	23.068,15	12	€ 276.817,80	156.519,40
2004	59,80	21,50	3,11	21,52	22,30	40,59	565	23.745,15	8	€ 189.961,20	106.916,11
2004	59,80	21,50	3,11	21,52	22,30	40,59	245	9.944,55	2	€ 19.889,10	11.194,21
2005	51,50	21,90				73,40	245	17.983,00	12	€ 215.796,00	79.165,38
2006	51,50	21,90				73,40	245	17.983,00	11	€ 197.813,00	72.568,27
TOTALI										€ 985.481,10 475.888,14	475.888,14
ONERE COMPLESSIVO										€ 1.461.369,24	

Emendamento

Art. 1. Al comma 2, a linea. Sostituire le parole: "entro sei mesi" con le seguenti "entro il 31 dicembre 2006".

MOTIVAZIONE: L'emendamento prevede la sostituzione del termine di sei mesi per l'esercizio della prima fase della delega con quello del 31 dicembre 2005.

Chi ha perso? Il segno di una vera Riforma

L'incredibile epilogo subito dalla legge delega per la riforma delle Carriere della Polizia di Stato e delle Forze Armate, per certi versi inaspettato ed avvenuto a pochi metri dalla costa, dopo che erano stati superati ben più impegnativi passaggi legislativi, politici e sindacali, ha polarizzato sul provvedimento attenzioni e polemiche.

Critiche che hanno finito con lo snaturare l'essenza intima del riordino, e dalla quale invece occorre ripartire per comprendere fino in fondo i comportamenti contraddittori che, attraverso le alleanze estemporanee, sono confluiti nel fronte che ha contrastato la delega. In realtà sono trascorsi quasi 4 anni, da quando il governo, il 14 maggio del 2002, si era impegnato a far approvare in Parlamento questa legge. Una legge richiesta allora da tutti i Sindacati di polizia che sottoscrissero il protocollo di intesa. Una legge necessaria per portare una perequazione funzionale, retributiva e professionalizzante nel comparto sicurezza.

Nel corso di questi ultimi anni, il personale del comparto del pubblico impiego, ad eccezione delle Forze di Polizia, aveva profittato di una profonda ristrutturazione, meglio conosciuta, come delegificazione del pubblico impiego. Attraverso strumenti flessibili come i contratti sono riusciti a rimodulare le loro carriere. E questo non era stato possibile realizzarlo nei Corpi di Polizia dello Stato che sono ancora oggi assoggettati alla legge. Allo strumento normativo principe che costituisce prerogativa assoluta delle

Assemblee legislative. Sia detto per inciso che, in questo procedimento legislativo, i Sindacati hanno solo un potere di critica o di proposta, ma non hanno poteri concreti come nel caso della contrattazione collettiva.

Ci siamo accorti, negli anni, lavorando gomito a gomito con i colleghi privatizzati, che attraverso i procedimenti di riqualificazione, molti di loro avevano scavalcato il rapporto funzionale e retributivo che prima esisteva. Dal 3° livello al 6°, dal 6° al 9°.

All'interno degli stessi uffici di Polizia, invece, il personale delle Forze dell'Ordine aveva dovuto marcare il passo. E mentre la leva abrogava la coscrizione obbligatoria, eliminando la truppa, all'interno delle Forze di Polizia ancora sopravviveva quale qualifica apicale della carriera dei poliziotti, la qualifica di assistente capo o di appuntato per le forze militari. Professionisti della sicurezza, del controllo del territorio, dell'antiterrorismo relegati all'ex 5° livello, dove neppure più i cuccinieri ed i lavapiatti sono collocati. Non

solo un danno retributivo, ma funzionale e d'immagine. Migliaia e migliaia di Agenti, molti dei quali diplomati e laureati, senza alcuna chance di carriera, alcuna opportunità di sviluppare meglio la propria personalità e la propria professionalità. Sono in molti ancora - ed anche nel "palazzo" - a non aver compreso che i "poliziotti" non si sentono "lavoratori", ma professionisti e uomini e donne delle Istituzioni e del complesso apparato che assicura i diritti fondamentali dei cittadini. La nostra è una vera e propria professione legale, fatta di codici e di corretta applicazione delle leggi. Le nostre vere armi sono la cultura giuridica e la "penna", e molto meno le armi da fuoco, utilizzabili solo come estrema ratio. Siamo all'interno del Pubblico impiego, sin da quando Cavour strutturò la Pubblica Amministrazione. Ma siamo molto di più un ordine professionale e giudiziario che non "compagni" degli operai della Fiat.

A livello intermedio, il ruolo degli ispettori, dopo gli interventi ingiusti operati a seguito della sentenza 277/1991 (pubblicata a pag. 57) della Corte Costituzionale, ancora non ha superato la soglia di criticità che vuole questo Ruolo relegato tra i marescialli e non tra le qualifiche direttive, così come è avvenuto nel pubblico impiego. La maggior parte degli ispettori, in questi anni, si è laureata quando non lo era già nei selettivi concorsi pubblici banditi sin dal 1982. Senza questa Riforma, senza il riordino si per-

"Solo le Forze di Polizia non hanno potuto profittare dei procedimenti di riqualificazione previsti per il pubblico impiego.

Migliaia di Agenti, Sovrintendenti e Ispettori, molti dei quali laureati e diplomati, subiscono la condizione di non avere nessuna chance di carriera"



"Come per lo sganciamento dal pubblico impiego e la Riparametrazione stipendiale che altri volevano respingere, siamo rimasti testardamente convinti della necessità di far approvare questo provvedimento. E ciò tutti lo avevano capito, anche quando a ferragosto, siamo dovuti scendere in Piazza per contrastare la debordante propaganda contraria che avrebbe voluto mantenere la "soggezione" delle Forze di Polizia rispetto al pubblico impiego"

petua il tradimento di migliaia e migliaia di ispettori che furono ingannati da concorsi pubblici per svolgere funzioni investigative e direttive, e che, invece, oggi, sono valutati "meno" dei Segretari amministrativi che mai superarono il difficile concorso di diritto penale, diritto amministrativo, diritto civile etc.

Per reagire di fronte a questa condizione di disagio il SAP ha continuato a sostenere fino in fondo la delega sul Riordino che, come abbiamo detto, poteva essere successivamente emendata. È stato dunque un dato positivo essere riusciti, sostanzialmente da soli, a portare queste norme all'esame e all'approvazione delle Commissioni e dell'Assemblea della Camera. Un risultato che di per sé è un vero miracolo, costruito con tenacia da parte del SAP.

Come per lo sganciamento dal pubblico impiego e la Riparametrazione stipendiale che altri volevano respingere, siamo rimasti testardamente convinti della necessità di far approvare questo provvedimento. E ciò tutti lo avevano capito, anche quando a ferragosto, siamo dovuti scendere in Piazza per contrastare la debordante propaganda contraria che avrebbe voluto mantenere la "soggezione" delle Forze di Polizia rispetto al pubblico impiego.

Come è stato determinante (ma, purtroppo, non decisivo) aver reperito nella legge finanziaria del 2004 una parte di risorse per la realizzazione del Riordino. Si tratta dell'emendamento sostenuto dal SAP che ha aumentato le accise sui tabacchi e sugli alcolici ed il cui gettito pari a €200 milioni è stato in parte utilizzato per il Decreto Legge sui marescialli delle Forze Armate e, a settembre 2004, per il Decreto Legge afferente gli Ispettori capo già appartenenti al ruolo ad esaurimento. Il SAP è stato sempre fermamente convinto del fatto che questa novella avrebbe portato rilevanti benefici a tutta la categoria. E nell'ipotesi in cui fosse apparsa, in alcuni punti, o nei riguardi di particolari categorie, deficitaria o irragionevole, vi sarebbe stata sempre la possibilità di emendarla, specie nel suo sviluppo delegato (d.P.R.).

Nel corso degli ultimi anni, in particolare dell'ultima legislatura, abbiamo constatato critiche infondate, spesso esplicitate con

un veemente pregiudizio ideologico, su tutti i temi più importanti. Giudizi espressi anche da attori sociali come il Siulp che hanno avuto la responsabilità di valutare questi provvedimenti con minor senso opportunistico e di propaganda. Questa legge delega non avrebbe potuto sortire, come qualcuno ha richiesto, effetti equitativi. Le leggi esprimono valutazioni e principi che hanno la caratteristica della generalità e dell'astrattezza. Immaginare di ritornare sugli effetti del riordino delle carriere del 1995 sarebbe stato puramente illusorio. Quella norma delega, infatti (L.216/1992 n.d.r.), fu imposta dalla sentenza della Corte costituzionale numero 277 del 1991. Per configurare quel risultato servirono oltre tre anni. Tre anni caratterizzati da scontri a tutti i livel-

li, conflitti che riguardarono anche i Sindacati ed i Cocer. Dalla legge delega del 1992 al decreto legislativo del settembre 1995 passarono, appunto, oltre 3 anni. Per questo è pretestuoso e contrario agli interessi dei poliziotti la posizione pregiudiziale e avversa all'approvazione di questa novella. Infatti, contrariamente a quello che i Sindacati confederali hanno scritto e dicono con le loro critiche, è stato il quotidiano La Repubblica (a pag. 38) a confermare quello che il SAP ha anticipato da molti mesi. Naturalmente, siamo contenti della mobilitazione dei sindacati, perché sono anni che false mobilitazioni non hanno più difeso la nostra categoria. Hanno sempre supinamente sottoscritto anche i Contratti di 18.000 lire facendoli figurare come conquiste. Su questo punto siamo ben lieti che si riavvi un confronto, anche se non era mai successo che fosse organizzata una mobilitazione contro una legge a favore dei poliziotti e che La Repubblica definisce elettorale, per criticarne i costi.

Le cifre sugli incrementi che sono state snocciolate dal giornale di Eugenio Scalfari sono chiare. Non benefici per pochi, ma un organico intervento per tutti. I Sindacati di polizia contrari dicono, invece, che hanno dato i soldi solo ai dirigenti. E ciò è falso. Bloccando questo Riordino, gli oppositori si assumeranno la responsabilità di questo danno. Della stessa entità di quello che abbiamo subito per l'ostruzione-



Chi ha perso?

Il segno di una vera Riforma

simo sui parametri. Il personale statale sin dal 1984 ottenne la revisione dei livelli. Quelli del 4° andarono al 5° e così via. Noi abbiamo avuto lo stesso risultato a gennaio 2005. Per merito del SAP perché nessun altro sindacato aveva rivendicato i Parametri. La storia adesso si ripete. Bloccata questa legge, fino a quando un carabiniere o un poliziotto dovranno essere considerati militari di truppa o "lavoratori" di pubblica sicurezza con la stessa configurazione giuridica ed economica degli operai ex 5° livello? Noi continuiamo a pensare che sia necessario professionalizzare gli uomini e le donne delle Forze di polizia come sino ad oggi non è stato fatto, partendo dall'affermazione della formazione permanente. Dal congresso del SAP nel giugno 2004 fino ad oggi,

1.500.000 persone hanno cliccato il nostro sito www.sap-nazionale.org; e ogni settimana il nostro SAP Flash è scaricato in media da 25.000 navigatori. Se si aggiunge che il SAP rappresenta il 25% dei poliziotti con un trend in crescita, ne deriva che non ci faremo intimidire nel sostenere gli interessi "puri" dei Poliziotti, molti dei quali dovranno riconfigurare la loro posizione in ordine al sindacato da cui farsi rappresentare. Siamo stati, in questa battaglia, ancora una volta in pochi Sindacati liberi e indipendenti, ma in compagnia di centinaia di migliaia di poliziotti, ai quali questa legge assicura una maggiore dignità che non sia quella riconosciuta fino ad oggi. Così come da soli conquistammo lo sganciamento dal pubblico impiego, che ha significato - per tutti i poliziotti - anche per quelli iscritti ad altri Sindacati, ottenere aumenti superiori al tasso d'inflazione pro-



“Per la riforma delle carriere, utilizzeremo anche noi ogni forma di protesta per evitare la schiavitù dei poliziotti rispetto alle logiche della politicizzazione della polizia. Il divieto frustrato dei sindacati di polizia di non aderire ad associazioni esterne ha prodotto come risultato l'eterodirezione”

grammata. Incrementi che non abbiamo potuto verificare perché siamo sempre considerati "lavoratori" del 5° livello. Non ci facciamo neppure intimidire dall'arroganza confederale, guarnita dalle altre piccole sigle. La storia oggi si ripete, come negli anni successivi alla riforma della polizia. Allora eravamo 1000, oggi siamo decine di migliaia in più. Logiche ideologiche, con profondo senso di appartenenza politica, hanno fatto cartello nell'opporci alla legge di Riordino delle carriere. Senza il SAP, i potenti sindacati Confederali non avrebbero mosso un dito per migliorare le condizioni retributive e di carriera dei poliziotti.

Oggi, addirittura si parano contro.

Da soli abbiamo fatta molta strada, anche se il resto deve ancora venire. Per la riforma delle carriere, utilizzeremo anche noi ogni forma di protesta per evitare la schiavitù dei poliziotti rispetto alle logiche della politicizzazione della polizia.

Il divieto frustrato dei sindacati di polizia di non aderire ad associazioni esterne ha prodotto come risultato l'eterodirezione. Naturalmente non di tutti, perché sigle storiche del sindacalismo hanno mantenuto una pur minima ma essenziale autonomia. La sfida del Sindacato unitario in realtà semplifica anche il panorama della rappresentanza. Uno contro uno. Che uno, il SIULP ed affini, rappresenti il 70% e noi il 30% non è un elemento particolare. La ruota gira, su e giù, ma la legge viene approvata dal Parlamento non dai Sindacati Confederali a cui spetta solo il diritto di esprimere il dissenso. I poliziotti sapranno giudicare se sia giusto rimanere appuntati o sovrintendenti; Ispettori o direttivi; funzionari direttivi o dirigenti.

A parti rovesciate anche noi, nel 2000, volevamo il finanziamento dei parametri. Gli altri, si accontentarono della Legge delega senza una lira. Firmarono il Contratto e dissero che era una loro vittoria. Il tempo sarà certamente galantuomo. In ogni caso, la nostra battaglia, ancora una volta, l'abbiamo fatta con coerenza e coraggio. Per sostenere il diritto degli Agenti di polizia di non essere meno dei cuccinieri. Per cercare di difendere gli Ispettori che non sono Marescialli. Per dire che i Funzionari di polizia svolgono funzioni di responsabilità più

elevate dei prefetti e dei diplomatici. E per rinforzare la funzione sociale, giuridica e funzionale di tutto il Corpo di Polizia. Anche se in questo momento siamo una minoranza "sindacale", ci possiamo vantare di essere stati coerenti. Di essere riusciti a portare in Parlamento la discussione sul Riordino delle carriere e sulla Difesa legittima. I nostri interlocutori non sono gli altri Sindacati, bensì il Parlamento di cui rispetteremo fino in fondo tutte le decisioni che saranno adottate. La radice di questo bisogno di cambiamento che abbiamo introdotto è molto forte e nessuno potrà fermarla!

Ragionare con la propria testa

GIORGIO DE BIASI
Presidente Sap



Con lo scioglimento delle Camere la delega sul "riordino" già licenziata dalla Camera dei Deputati non ha potuto essere approvata dal Senato e quindi non è legge dello Stato. Ci siamo così visti scappare dalle mani quell'importante risultato per il quale il S.A.P. si è battuto da solo e contro tutti. Potevamo "portare a casa" quei benefici che le somme che, già messe a disposizione, ci garantivano ma abbiamo incontrato sulla nostra strada molti e potenti nemici anche se questo era nel conto. Ciò che invece ci ha stupito è stato quell'atteggiamento negativo che alcuni Sindacati di Polizia hanno mantenuto per tutta la durata dell'iter legislativo.

Ma perché si sono comportati così? Non posso credere che le OO.SS. impegnate ad ostacolare la delega non abbiano compreso che il provvedimento, così scritto, attestava le posizioni normative

ed economiche degli appartenenti alle forze di polizia interessate, ben oltre il "fiume" posizionandole laddove la dignità dell'essere poliziotto e la peculiarità della funzione svolta si affermano definitivamente rendendo ancor più saldo quello "sganciamento dal pubblico impiego" che abbiamo raggiunto con l'abbandono dei livelli retributivi. Le OO.SS. contrarie sanno bene che questo riordino modifica in profondità il sistema degli status, garantendo il riconoscimento della nostra professionalità a tutti i ruoli. Ma forse a loro interessa solo trasformarci da stimati professionisti della sicurezza quali siamo, in meri "lavoratori" quali vorrebbero che fossimo. Meno poliziotti e più operai questo è l'intento? Ci hanno già provato quando hanno tentato di fare nascere la **polizia del sindacato** anziché costruire, come abbiamo fatto noi, il **sindacato di polizia**.

Il paradosso è costituito dal rilievo che anche gli Ispettori continuerebbero ad essere assoggettati ai funzionari civili ex segretari, così come i Vice Questori Aggiunti sarebbero parificati agli ex dipendenti del ruolo di concetto. Per essere contrari al Riordinamento dei Ruoli, ci vuole una buona dose di coraggio. Al SAP il coraggio non è mai mancato. Ci siamo battuti dapprima per fare stanziane somme ragguardevoli (quasi un punto del PIL) e poi per portare a casa i benefici collegati. Non ci ha stupito il fatto che alcune forze politiche abbiano espresso la loro contrarietà. Ci ha stupito il fatto che alcuni sindacati di polizia possano averle supportate. Oltre mezzo punto di PIL. Potevamo attestarci sulle posizioni della Magistratura ed entrare a fare parte di quella cosiddetta "clausola oro" che sancisce l'impossibilità di estendere ad altre categorie i trattamenti economici e normativi concessi. **Non ci rinunciamo e continuiamo. Questa è la nostra certezza.**



Un'occasione persa

Credo che la mancata approvazione del riordino delle carriere nella legislatura appena terminata sia un'occasione persa. Ancora di più se si considera che il provvedimento, nonostante i cinque anni di attività di Governo e Parlamento, è stato posto all'ordine dei lavori nella fase terminale della legislatura stessa. Ora auspichiamo che, a prescindere dall'esito delle elezioni politiche del 9 aprile, sia proprio il riordino delle carriere delle Forze di Polizia uno dei provvedimenti prioritari di Governo e Parlamento. Un dato è incontrovertibile: il provvedimento licenziato dalla Camera dei Deputati prevedeva l'unificazione del ruolo degli Agenti - Assistenti (quelli, per essere chiari, che dal riordino del 1995 non hanno ottenuto alcunché) con quello dei Sovrintendenti, un primo sostanziale passo in avanti rispetto ad una rivendicazione storica del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria: la 'carriera aperta alla base'.

Sosteniamo dal 1995, insieme agli amici della Consulta Sicurezza, da quel primo provvedimento che riordinò alcune carriere, che ogni ulteriore modifica legislativa in materia delle carriere delle Forze dell'Ordine avrebbe dovuto tenere in considerazione in particolare l'ossatura delle Forze di Polizia: i ruoli esecutivi, gli Agenti e Assistenti, 'rimasti al palo' nonostante la qualità e la difficoltà dei compiti loro assegnati. Non è infatti un mistero che gli Agenti e gli Assistenti, specie negli istituti penitenziari del Nord Italia, svolgono in pratica nei turni pomeridiani e notturni il compito di Comandante di Reparto per la carenza di Ispettori e Sovrintendenti. L'approvazione definitiva della Legge delega licenziata dal Senato avrebbe dunque riconosciuto questo principio: garantire per anzianità a tutti gli Agenti e Assistenti, fatta salva la scelta personale di partecipare in ogni momento a concorsi pubblici e interni per le qualifiche superiori, di non terminare la loro carriera nella qualifica di Assistente Capo, ma in quella di Sovrintendente Capo! E questo, naturalmente, avrebbe voluto anche dire riqualificare le posizioni degli attuali Sovrintendenti ed Ispettori, nel contesto di una riforma organica delle carriere.

Questo è il senso del 'Riordino delle carriere' che vogliono SAPPE, SAP e SAPAF, e questo è ciò che abbiamo dichiarato in tutte le sedi istituzionali in cui si è parlato di riordino. Lasciano dunque il tempo che trovino le speculazioni e i tagli d'asino dei soliti noti, che cercano di abbindolare le Colleghe ed i Colleghi con disinformazione e mistificazioni. È infatti davvero sconcertante (ma anche patetico) l'atteggiamento di alcuni sindacati minoritari della Polizia Penitenziaria che, dopo essersi schierati pubblicamente contro il riordino delle carriere delle Forze di Polizia, accusano ora il SAPPE di deliri e di bugie con le gambe corte. Sarà un caso: ma tutti, o quasi, i segretari generali, coordinatori o responsabili nazionali delle sigle sindacali penitenziarie che si sono opposte a questo Riordino delle carriere sono diventati Ispettori - guarda caso! - grazie al riordino delle carriere del 1995 mentre oggi, con le loro scelte opportunistiche, hanno sbattuto una porta in faccia alle legittime aspettative di decine di migliaia di donne e uomini del ruolo Agenti-Assistenti. E che dire di chi - in teoria e solo in teoria - si professa Sindaco delle poliziotte e dei poliziotti penitenziari, che si è vantato di essere stato tra gli artefici dell'approvazione di quella legge Meduri sulla dirigenza penitenziaria che ha escluso gli appartenenti al Corpo, mentre per il riordino delle carriere delle Forze dell'Ordine non ha dimostrato alcun interesse reale, specie per i ruoli esecutivi maggiormente impegnati in prima linea? O di chi gioca a fare il Signorò sempre e comunque (a prescindere, diceva Totò...), pur sapendo

che comunque il suo peso specifico politico è pari a zero, per poi dire che, loro, non erano d'accordo e mandare in giro farneticanti e logorroici comunicati che trasudano demagogia e ipocrisia?

Questi sono gli stessi che non sanno neppure che cosa significhi la parola "riparametrazione" e che cosa significhi lo "sganciamento dal pubblico impiego" attraverso i quali abbiamo dato una maggiore dignità retributiva alle nostre prestazioni. Questo devono spiegare, certi soggetti, alle donne e agli uomini della Polizia Penitenziaria

DONATO CAPECE

Segretario Generale Sappe



SAPPE

"Sosteniamo dal 1995, insieme agli amici della Consulta Sicurezza, da quel primo provvedimento che riordinò alcune carriere, che ogni ulteriore modifica legislativa in materia delle carriere delle Forze dell'Ordine avrebbe dovuto tenere in considerazione in particolare l'ossatura delle Forze di Polizia: i ruoli esecutivi, gli Agenti e Assistenti, 'rimasti al palo' nonostante la qualità e la difficoltà dei compiti loro assegnati"

Un traguardo per ripartire!

È questa la mia opinione, dopo il rinvio delle Commissioni riunite 1^ e 4^ del Senato in merito alla proposta di legge delega sul Riordino delle carriere delle FF.PP. e FF.AA.

In effetti, dopo l'approvazione della Camera, il progetto è stato trasmesso al Senato che non ha avuto i tempi tecnici per l'approvazione definitiva. Ma il provvedimento, fortemente voluto dalla CONSULTA SICUREZZA dei Sindacati Autonomi (SAP-SAPPE-SAPAF) e dalla stragrande maggioranza del personale, rimane uno dei più attesi ed auspicati provvedimenti dagli operatori del Comparto. La Consulta Sicurezza ha intrapreso questa rivendicazione fin dal 2002, inducendo il Governo ad impegnarsi in un riordino delle categorie che rappresentasse una ri-qualificazione ed una crescita professionale per tutto l'apparato della Sicurezza Pubblica del Paese alla quale ogni giorno viene chiesto sempre qualcosa in più da dare, ma poco viene riconosciuto quando si parla di gratificare la categoria.

In sostanza, riteniamo che il provvedimento sanerà le sperequazioni che nel corso del tempo si sono verificate fra il personale della Sicurezza e quello del Pubblico Impiego, garantendo una progressione di carriera più qualificante e professionale proprio alle categorie meno facilitate, quelle degli Agenti ed Assistenti, equi-ordinando le professionalità dei Sovrintendenti, degli Ispettori e dei Direttivi. Non è più possibile sostenere la sempre maggiore richiesta di competenza alle FF.PP. in settori peculiari come

quello della tutela dell'ambiente, senza gratificare gli operatori che per avanzare di ruolo debbono sostenere concorsi, corsi di mesi e mesi e poi anche trasferimenti di sede!

Poco ci riguardano i meri interessi di bottega, che condizionano abitualmente taluni: la Consulta ed il SAPAF sono forti della propria AUTONOMIA di pensiero e di azione, delegata da migliaia di Poliziotti, Penitenziari e Forestali.

All'operatore della sicurezza non interessa il colore politico di chi comanda, ma se costui è capace a comandare, nel rispetto delle norme e della democrazia! È chiaro che una così forte determinazione da parte della CONSULTA SICUREZZA ha spiazzato gli abitudinari della politica partitica, anche fra le Organizzazioni Sindacali; ci aspettavamo una presa di posizione anacronistica e ne prendiamo atto con molta amarezza perché mai era successo che un Sindacato si ponesse contro un provvedimento di crescita professionale ed economica del personale! Ma il loro intento non ci demoralizza, anzi, visto che sono usciti allo scoperto, attendiamo il loro contributo nella prossima legislatura: quello della CONSULTA è sotto gli occhi di tutti!

Quindi, avanti tutta, con la certezza che il SAP, il SAPPE ed il SAPAF sapranno essere ancora gli interpreti principali delle rivendicazioni di una categoria troppo ignorata in materia di ri-qualificazione delle peculiari professionalità della categoria.

MARCO MORONI

Segretario Generale Sapaf



SAPAF

"In sostanza, riteniamo che il provvedimento sanerà le sperequazioni che nel corso del tempo si sono verificate fra il personale della Sicurezza e quello del Pubblico Impiego, garantendo una progressione di carriera più qualificante e professionale proprio alle categorie meno facilitate, quelle degli Agenti ed Assistenti, equi-ordinando le professionalità dei Sovrintendenti, degli Ispettori e dei Direttivi"



Il testo SAP di Riordino del 2004 dichiarato inammissibile

Il 21-10-2004 la Camera dei Deputati - Commissioni riunite 1ª e 4ª ha dichiarato inammissibile la proposta di Delega sul riordino delle Carriere del SAP, presentata dagli On.li Ascierio, Lavagnini, Di Giandomenico, Alfano. L'emendamento fu inserito nel procedimento legislativo di cui alla L. 5-11-2004, n. 263 di conversione del decreto 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia e Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia. La proposta del SAP, contenente un'altra ipotesi di Riordino fu dichiarata inammissibile poiché i regolamenti parlamentari vietano deleghe legislative, nella conversione di decreti legge. Pubblichiamo il "nostro" testo di delega.

DOPO L'ARTICOLO 1, DEL DISEGNO DI LEGGE, INSERIRE IL SEGUENTE:

Art. 1-bis.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta, rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle risorse agricole e forestali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, decreti legislativi contenenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale delle forze armate e delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 10 aprile 1981, n. 121 per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea anche con il restante personale statale, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di stato, nonché le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Per il personale delle Forze di polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su proposta dei Ministri interessati e con la concertazione del Ministro dell'interno.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i decreti legislativi potranno prevedere la revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessive previste alla data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna Forza di polizia e Forza armata.

3. Allo stesso fine i decreti legislativi potranno prevedere: a) l'accorpamento dei ruoli agenti, assistenti e sovrintendenti ed equiparati e la nomina a vice sovrintendente dopo la frequenza di un corso di formazione non inferiore a mesi tre; b) la revisione dell'anzianità richiesta per la nomina ad agente scelto e gradi corrispondenti e il requisito del diploma di scuola media superiore quale titolo di studio necessario per la nomina ad agente di polizia; c) la soppressione dei ruoli direttivi speciali o in alternativa lo sviluppo delle qualifiche apicali del ruolo degli ispettori, nei ruoli direttivi esistenti, anche mediante l'istituzione di nuove

qualifiche e gradi nel rispetto delle dotazioni organiche complessive; d) la possibilità nella fase di prima applicazione della normativa di cui al precedente punto c), di consentire l'accesso ai ruoli direttivi, anche di quelli speciali, mediante selezioni per titoli di servizio e anzianità nel ruolo ispettori, con particolare valorizzazione dei diplomi di laurea e degli altri titoli di studio; e) la revisione dei trattamenti e dell'ordinamento dei funzionari della polizia di stato, e delle corrispondenti qualifiche degli altri corpi, affinché sia realizzata l'omogeneizzazione retributiva con la carriera prefettizia e diplomatica e la completa dirigenzializzazione della carriera, a partire dalla qualifica di commissario capo ed equiparati, fermo restando l'attuale procedimento di determinazione dei contenuti del rapporto di impiego di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

4. Con gli stessi criteri e principi direttivi di cui ai precedenti commi, sono adottati dal Ministro della difesa di concerto con i Ministri della funzione pubblica, del tesoro e dell'interno i provvedimenti

legislativi per il personale delle Forze armate evitando, in ogni caso, disallineamenti con le Forze di polizia.

5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono trasmessi alle competenti Commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dello schema stesso, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Nello stesso termine gli schemi dei decreti delegati sono trasmessi alle organizzazioni sindacali del personale della polizia di Stato, della polizia penitenziaria e del corpo forestale dello Stato rappresentative sul piano nazionale ed ai compe-



tenti organismi di rappresentanza del personale militare, perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dello schema stesso, trascorso il quale il parere si intende favorevole.

6. All'onere relativo all'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e delle ulteriori risorse previste dalla legge finanziaria relativa all'anno 2005.

*Dis. 1. 2. Di Giandomenico, Alfano. Dis. 1. 3. Ascierio, Giorgio Conte, Gamba, Geraci, Maceratini, Menia, Carrara, Nespoli.

CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA

Resoconto delle Commissioni riunite I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) e IV (Difesa) Commissioni Riunite I e IV - Resoconto di giovedì 21 ottobre 2004

SEDE REFERENTE

Giovedì 21 ottobre 2004. - Presidenza del vicepresidente della IV Commissione, Roberto LAVAGNINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 14.35.

DL n. 238/2004: Misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia. Trattamento giuridico ed economico dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia.

C. 5330 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 ottobre 2004.

Roberto LAVAGNINI, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi (vedi allegato), taluni dei quali sono da ritenere inammissibili per estraneità di materia, ai sensi degli articoli 89 e 96-bis, comma 7, del Regolamento. In proposito, fa presente che devono ritenersi inammissibili l'emendamento Lucidi Dis.1.1, nonché gli identici emendamenti Di Giandomenico Dis *1.2 e Ascierio Dis. *1.3, che sono volti ad introdurre deleghe legislative nell'ambito del disegno di legge di conversione il cui contenuto travalica le finalità del decreto-legge, quale risultante dalle modifiche introdotte dal Senato.

La testimonianza di una forte aspettativa

Pubblichiamo il comunicato stampa dell'8 febbraio 2006

I delegati Mar. A. s. UPS Michele Laurino, Vice Brig. Giovanni Capuano, App. Sc. Francesco De Palma e App. Angelo Sinatra, del Consiglio Centrale di Rappresentanza dell'Arma dei

Carabinieri, provenienti chi dal Nord Ovest, chi dal Nord/Est, chi dal Centro Italia e chi dalla Sicilia, pur comprendendo le legittime preoccupazioni manifestate da coloro che sono contrari all'approvazione del provvedimento, informano che il disegno di legge è fortemente voluto dalla maggior parte del personale, il quale in più occasioni ne ha manifestato l'approvazione. Oltre alle minute esternazioni quotidiane da parte dei singoli colleghi, ne sono prova dei documenti approvati dalla rappresentanza di base dei carabinieri del Veneto e Friuli Venezia Giulia, che auspica l'approvazione della legge delega in esame al Senato della Repubblica.

Occorre informare che qualora il provvedimento non venisse approvato, oltre a prendere atto che il Governo non ha tenuto fede all'impegno assunto nel 2002, si corrono rischi che le risorse già stanziare con la finanziaria del 2004, 2005 e 2006, potrebbero essere stornate dal provvedimento non approvato e recuperate per altre esigenze (non è detto per esigenze del comparto difesa-sicurezza). Inoltre, cosa ancor più grave, nulla cambierà e si sfumeranno le aspettative del personale che si attende da questo provvedimento dei benefici, ed in particolare l'unificazione dei due attuali

ruoli Appuntati/Carabinieri e Sovrintendenti, in un unico ruolo, nonché l'equiordinazione delle qualifiche o gradi corrispondenti ai Marescialli delle Forze armate, dando così attuazione alle previsioni di cui all'articolo 1 bis, comma 18, del decreto legge 28 maggio 2004, nr. 136, che prevede di sanare gli scalfamenti determinati da pregressi provvedimenti

di riallineamento. Come già detto, consci della preoccupazione, in ordine alla genericità della delega legislativa soprattutto per quanto concerne gli sviluppi di carriera degli attuali Sovrintendenti - Ispettori e per la parte inerente la copertura finanziaria del provvedimento, siano fiduciosi che si troveranno soluzioni attraverso i successivi decreti attuativi e reperire ulteriori stanziamenti con le prossime finanziarie. Nel prendere atto che l'audizione delle rappresentanze non comprometterà l'approvazione di un testo che è molto atteso dal personale interessato come riportato nella seduta del 1 febbraio '06 dai Capi Gruppo del Senato; Manfredi (FI), Plombo (AN), Gubert (UDC) e Meleleo (UDC), nonostante la richiesta di audizione avanzata dal Senatore Nieddu (DS-U), e considerati i tempi ristretti, auspichiamo che tutto questo non comprometta l'approvazione del provvedimento.

Mar. A. s. UPS MICHELE LARINO
Vice Brig. GIOVANNI CAPUANO
App. Sc. FRANCESCO DE PALMA
App. ANGELO SINATRA
Delegati Cocer Carabinieri



COCER CARABINIERI



Cosa ne sarà del Riordino dopo le elezioni?

Cosa ne sarà del "riordino delle carriere" il giorno dopo le elezioni? Questo è quello che in tanti continuano a chiederci. Ci sembra indicato citare quanto il SIULP ha dichiarato nel suo ultimo "flash" di informazione del 16 febbraio 2006, disponibile sui nostri siti di riferimento. Tutto ricomincerà dall'inizio, o quasi, ma questa volta si lavorerà tutti insieme, non si potrà approvare nessun provvedimento se prima non verranno trovati i necessari finanziamenti, che si stimano intorno al miliardo di euro e soprattutto la politica dovrà assumersi le proprie responsabilità senza delegare ad un generale le proprie competenze.

Sempre il SIULP, "...abbiamo fatto fronte comune con quasi tutte le organizzazioni sindacali ed i Cocer del Comparto sicurezza e difesa, e lotteremo per continuare a stare insieme. Quando di mezzo ci sono gli interessi della categoria ad una migliore organizzazione delle carriere, non possiamo prestare il fianco a lotte intestine che spaccano e minano la compattezza del fronte sindacale. Noi che rappresentiamo gli operatori dobbiamo essere uniti contro le amministrazioni per realizzare l'interesse migliore del lavoratore....."

Questa affermazione, che segna una forte linea di discontinuità rispetto al passato (vedasi le comunicazioni durante il periodo del riallineamento), è il cardine su cui dovrà ruotare tutto il futuro lavoro delle rappresentanze, pena la sconfitta già in partenza. Noi non sappiamo chi saranno i delegati del COCER di domani, dopo il rinnovo dei Consigli, ma ci auguriamo che chiunque dovesse essere eletto si muova, rispetto a quest'aspetto, su una linea di continuità rispetto al passato, di questo ne tengano conto anche gli elettori quando vaglieranno i programmi dei candidati. Uniti nell'interesse del personale si vince. E' ovvio che la mia linea di azione sarà quella rappresentata dal SAP che condivido pienamente, e che reputo oltretutto decisamente più corretta nel merito, quanto meno nei regolamenti enunciati del Parlamento, rimarcando il concetto che per colpa di alcuni abbiamo perso un'occasione, sia economica che legislativa per far valere i sacrifici del Comparto che rappresentiamo. Mi vien da sorridere oltre tutto quando alcuni delegati dei

Sottufficiali denunciano che adesso o il riordino si finanzia con un miliardo di euro o non si farà! Vorrei ricordare loro, che nella passata concertazione, il CoCeR (tutto) ha firmato un contratto anche perchè aveva fatto impegnare il Governo per finanziare la revisione delle operative per un costo di 500 milioni di euro! Revisione delle operative divenuta un cavallo di battaglia della categoria dei Sottufficiali! Mi chiedo ora, ma invece, o meglio oltre, a recriminare risorse per il riordino, che ricordo comunque

che per questa legge delega erano solo l'avvio per un progetto più grande ed esteso a più anni, non sarebbe stato più corretto, al fine di rappresentare al meglio il proprio personale e al fine di mantenere una certa coerenza e linea di principio, urlare come si è fatto per il riordino, la mancata promessa fatta sulle operative? Come mai che in questo caso non hanno mosso foglia?

Vedete cari colleghi tutti, almeno per il riordino già si sapeva dalla finanziaria 2003, le risorse che erano state destinate, e all'epoca i sottufficiali non gridarono allo scandalo, ma anzi, con espressioni legittime, (delibere del CoCeR) hanno sempre dato il via libera ai punti cardini della legge delega. Ora non mi si venga a dire che proprio da parte di chi, di tabelle economiche né ha fatto un proprio stile di rappresentanza, non si sapesse che la valorizzazione economica del grado apicale dei Sottufficiali, alla fine non sarebbe stata gradita. La verità è ben altra! È nascosta probabilmente in speranze, ambizioni, illusioni, strumentalizzazioni, giochi più o meno legittimi, modi più o meno legittimi, di rappresentare il personale. E mi spiace che tutte queste negazioni siano arrivate, proprio

da chi ha fatto una carriera nel modo in cui oggi i Volontari auspicavano! È infatti una realtà oggettiva, che molti dei Sottufficiali anziani di oggi, hanno proprio iniziato la loro carriera da Volontari (ex VTO, o ex VFP, o ex MFP), ed oggi molti di essi guardano ai Volontari di oggi come ad una sorta di extra terrestri, e proprio oggi non hanno permesso a costoro di avere una carriera meno mortificante. Questa a mio avviso si chiama sconfitta, e i veri sconfitti non sono chi il riordino lo voleva, ma chi il riordino l'ha affossato.

CARLO ANGOTTI

Delegato Cocer Marina ed Esercito Categoria C



COCER MARINA/ESERCITO CATEGORIA C

"Noi non sappiamo chi saranno i delegati del COCER di domani, dopo il rinnovo dei Consigli, ma ci auguriamo che chiunque dovesse essere eletto si muova, in relazione a quest'aspetto, su una linea di continuità rispetto al passato".

Per recuperare il tempo perduto

Il provvedimento di Riordino in esame al Senato, congelato nelle settimane scorse, è senz'altro una occasione per recuperare il "tempo perduto" e dare inizio ad una riforma attesa e auspicata dalla maggioranza delle "persone in divisa" delle forze di polizia. Chi è "contro" ha solo sollevato problematiche puramente pretestuose (come già visto anche con il rifiuto - di fatto - degli stanziamenti disponibili "code contrattuali") e finalizzate ad insabbiare il provvedimento senza riporre nel prossimo Governo nessuna fiducia sull'applicazione della delega. Un vero peccato! La pros-



**COCER
FINANZA
CATEGORIA C**

sima legislatura, avrebbe potuto iniziare i lavori già dalla delega anziché dover ripartire dal provvedimento "congelato" al Senato. Noi continueremo ad essere promotori di qualsiasi iniziativa atta all'approvazione, possibilmente in tempi brevi, di una legge delega che possa concordare con le "premesse" che i nostri Rappresentati attendono da molti anni: una proiezione di carriera che valorizzi in personale militare della Guardia di Finanza oggi "ghettizzato" in uno sviluppo fermo ai primi 15 anni di servizio e quindi stagnante per i 20 anni successivi. Un'anomalia storica questa, senza eguali.

ANDREA FRACCARO

Cocer Guardia di Finanza Categoria C

I DATI SULLA RAPPRESENTATIVITÀ

CONSULTA SICUREZZA

Prima associazione del Comparto Sicurezza composta da Sap, Sapaf e Sappe

Cocer Marina ed Esercito CATEGORIA C

Si tratta di 68.913 Volontari nelle varie ferme e in servizio prolungato

SAP

Primo sindacato autonomo della Polizia di Stato, rappresenta il 20,65% del personale

Cocer Guardia di Finanza CATEGORIA C

Si tratta di 27.807 Appuntati e Finanziari

SAPAF

Primo sindacato della Polizia Forestale, rappresenta il 40,73% del personale

Cocer Arma dei Carabinieri

Il sostegno al Riordino è stato espresso da quattro delegati del Cocer

SAPPE

Primo sindacato della Polizia Penitenziaria, rappresenta il 26,63% del personale

Delega Riordino Carriere

Commissione Procaccini 29 settembre 2004

Riportiamo il testo integrale della relazione redatta dal Dott. Giuseppe Procaccini, Vice Capo della Polizia, in merito alle audizioni dei sindacati.

Il Tavolo tecnico incaricato di approfondire le problematiche ordinamentali e di carriera delle Forze di Polizia ha proseguito i suoi lavori mediante incontri di vario livello, anche con le Amministrazioni interessate.

Si è potuto riscontrare, fra l'altro, nell'incontro con le Amministrazioni, compresa quella della Difesa, tenuto lo scorso 22 set-

tembre, che le differenze ordinamentali, le esigenze e qualche resistenza all'innovazione sono tali da rendere non proponibili soluzioni omogenee, efficaci per tutti i protagonisti del Comparto Sicurezza e Difesa. Si è pure valutato che gli inevitabili adattamenti avrebbero potuto, essi stessi, costituire occasione di ulteriori scavalamenti, con il rischio di tradire le finalità stesse del "Tavolo Tecnico".



tembre, che le differenze ordinamentali, le esigenze e qualche resistenza all'innovazione sono tali da rendere non proponibili soluzioni omogenee, efficaci per tutti i protagonisti del Comparto Sicurezza e Difesa. Si è pure valutato che gli inevitabili adattamenti avrebbero potuto, essi stessi, costituire occasione di ulteriori scavalamenti, con il rischio di tradire le finalità stesse del "Tavolo Tecnico".

Grazie all'avvicinamento delle posizioni

esprese dalle due maggiori organizzazioni sindacali (Siulp e Sap) ed all'abbandono, da parte del rappresentante della Guardia di Finanza, della originaria posizione non favorevole all'ipotesi di lavoro dell'unificazione dei ruoli di base, è sembrato possibile, tuttavia, ricondurre le linee propositive emerse nella prima riunione del 7 settembre entro confini più circoscritti, meno vulnerabili, sugli obiettivi maggiormente condivisi, non lontani da quello definito dal Governo, di un inter-

vento compatibile con gli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria 2004.

Su questa base, si è tenuta ieri, 28 settembre, una seconda riunione aperta al confronto con le organizzazioni sindacali alla quale hanno partecipato anche rappresentanti del Cocer dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, nel corso della quale è stata illustrata l'opzione di un intervento legislativo di delega a brevissimo termine, eventualmente anche in sede

di conversione del recente decreto-legge sul riallineamento degli ispettori, su punti circoscritti, ma sufficientemente flessibili, da onorare in pochi mesi, senza tralasciare la prospettiva di ulteriori successivi interventi sulla scorta delle risorse via via disponibili.

Su tale opzione si è coagulata l'adesione del Siulp e del Sap e l'attenzione delle altre sigle sindacali che, senza nascondere le proprie riserve hanno tuttavia condiviso le ipotesi di lavoro via via esaminate.

In particolare, si è registrato l'assenso sulle seguenti ipotesi di lavoro:

1. Maggiore valorizzazione della qualifica iniziale del ruolo degli agenti e gradi equiparati.

L'istanza è fortemente avvertita, anche per superare l'anacronistica equiparazione tra le qualifiche iniziali delle Forze di Polizia e i militari di truppa.

2. Unificazione dei ruoli degli agenti e assistenti e dei sovrintendenti.

Tale proposta, su cui si è registrato un consenso unanime, consentirebbe di realizzare due importanti risultati: lo snellimento degli oneri concorsuali previsti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente e la riduzione dei disagi connessi alla mobilità d'ufficio disposta per effetto delle promozioni. Non sono mancate, peraltro, indicazioni di aspettative ulteriori, soprattutto sulle dimensioni degli avanzamenti, che non sembra possibile soddisfare.

3. Adeguamenti normativi e economici finalizzati al superamento dei disallineamenti di carriera o di trattamento economico ancora presenti, soprattutto per il ruolo degli ispettori.

Per recuperare il tempo perduto

Il provvedimento di Riordino in esame al Senato, congelato nelle settimane scorse, è senz'altro una occasione per recuperare il "tempo perduto" e dare inizio ad una riforma attesa e auspicata dalla maggioranza delle "persone in divisa" delle forze di polizia. Chi è "contro" ha solo sollevato problematiche puramente pretestuose (come già visto anche con il rifiuto - di fatto - degli stanziamenti disponibili "code contrattuali") e finalizzate ad insabbiare il provvedimento senza riporre nel prossimo Governo nessuna fiducia sull'applicazione della delega. Un vero peccato! La pros-



**COCER
FINANZA
CATEGORIA C**

sima legislatura, avrebbe potuto iniziare i lavori già dalla delega anziché dover ripartire dal provvedimento "congelato" al Senato. Noi continueremo ad essere promotori di qualsiasi iniziativa atta all'approvazione, possibilmente in tempi brevi, di una legge delega che possa concordare con le "premesse" che i nostri Rappresentati attendono da molti anni: una proiezione di carriera che valorizzi in personale militare della Guardia di Finanza oggi "ghettizzato" in uno sviluppo fermo ai primi 15 anni di servizio e quindi stagnante per i 20 anni successivi. Un'anomalia storica questa, senza eguali.

ANDREA FRACCARO

Cocer Guardia di Finanza Categoria C

I DATI SULLA RAPPRESENTATIVITÀ

CONSULTA SICUREZZA

Prima associazione del Comparto Sicurezza composta da Sap, Sapaf e Sappe

Cocer Marina ed Esercito CATEGORIA C

Si tratta di 68.913 Volontari nelle varie ferme e in servizio prolungato

SAP

Primo sindacato autonomo della Polizia di Stato, rappresenta il 20,65% del personale

Cocer Guardia di Finanza CATEGORIA C

Si tratta di 27.807 Appuntati e Finanziari

SAPAF

Primo sindacato della Polizia Forestale, rappresenta il 40,73% del personale

Cocer Arma dei Carabinieri

Il sostegno al Riordino è stato espresso da quattro delegati del Cocer

SAPPE

Primo sindacato della Polizia Penitenziaria, rappresenta il 26,63% del personale

Delega Riordino Carriere

Commissione Procaccini 29 settembre 2004

Riportiamo il testo integrale della relazione redatta dal Dott. Giuseppe Procaccini, Vice Capo della Polizia, in merito alle audizioni dei sindacati.

Il Tavolo tecnico incaricato di approfondire le problematiche ordinamentali e di carriera delle Forze di Polizia ha proseguito i suoi lavori mediante incontri di vario livello, anche con le Amministrazioni interessate.

Si è potuto riscontrare, fra l'altro, nell'incontro con le Amministrazioni, compresa quella della Difesa, tenuto lo scorso 22 set-

tembre, che le differenze ordinamentali, le esigenze e qualche resistenza all'innovazione sono tali da rendere non proponibili soluzioni omogenee, efficaci per tutti i protagonisti del Comparto Sicurezza e Difesa. Si è pure valutato che gli inevitabili adattamenti avrebbero potuto, essi stessi, costituire occasione di ulteriori scavalamenti, con il rischio di tradire le finalità stesse del "Tavolo Tecnico".



tembre, che le differenze ordinamentali, le esigenze e qualche resistenza all'innovazione sono tali da rendere non proponibili soluzioni omogenee, efficaci per tutti i protagonisti del Comparto Sicurezza e Difesa. Si è pure valutato che gli inevitabili adattamenti avrebbero potuto, essi stessi, costituire occasione di ulteriori scavalamenti, con il rischio di tradire le finalità stesse del "Tavolo Tecnico".

Grazie all'avvicinamento delle posizioni

esprese dalle due maggiori organizzazioni sindacali (Siulp e Sap) ed all'abbandono, da parte del rappresentante della Guardia di Finanza, della originaria posizione non favorevole all'ipotesi di lavoro dell'unificazione dei ruoli di base, è sembrato possibile, tuttavia, ricondurre le linee propositive emerse nella prima riunione del 7 settembre entro confini più circoscritti, meno vulnerabili, sugli obiettivi maggiormente condivisi, non lontani da quello definito dal Governo, di un inter-

vento legislativo di delega a brevissimo termine, eventualmente anche in sede di conversione del recente decreto-legge sul riallineamento degli ispettori, su punti circoscritti, ma sufficientemente flessibili, da onorare in pochi mesi, senza tralasciare la prospettiva di ulteriori successivi interventi sulla scorta delle risorse via via disponibili.

Su tale opzione si è coagulata l'adesione del Siulp e del Sap e l'attenzione delle altre sigle sindacali che, senza nascondere le proprie riserve hanno tuttavia condiviso le ipotesi di lavoro via via esaminate.

In particolare, si è registrato l'assenso sulle seguenti ipotesi di lavoro:

1. Maggiore valorizzazione della qualifica iniziale del ruolo degli agenti e gradi equiparati.

L'istanza è fortemente avvertita, anche per superare l'anacronistica equiparazione tra le qualifiche iniziali delle Forze di Polizia e i militari di truppa.

2. Unificazione dei ruoli degli agenti e assistenti e dei sovrintendenti.

Tale proposta, su cui si è registrato un consenso unanime, consentirebbe di realizzare due importanti risultati: lo snellimento degli oneri concorsuali previsti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente e la riduzione dei disagi connessi alla mobilità d'ufficio disposta per effetto delle promozioni. Non sono mancate, peraltro, indicazioni di aspettative ulteriori, soprattutto sulle dimensioni degli avanzamenti, che non sembra possibile soddisfare.

3. Adeguamenti normativi e economici finalizzati al superamento dei disallineamenti di carriera o di trattamento economico ancora presenti, soprattutto per il ruolo degli ispettori.

Si tratta della proposta principale del Siulp, peraltro condivisa dalle altre sigle sindacali, e, fra le Amministrazioni, soprattutto da Carabinieri e Guardia di Finanza.

4. Valorizzazione del personale del ruolo degli ispettori.

Si tratta di una delle esigenze più avvertite nella riunione del 7 settembre, rispetto alla quale si è tuttavia, dovuto prendere atto, nel corso degli approfondimenti tecnici successivi, che una sua attuazione nella situazione presente, nella quale tutte le Forze di polizia, ad esclusione della Polizia di Stato, e tutte le Forze Armate sono dotate di un ruolo direttivo speciale alimentato con personale del ruolo ispettori o dei marescialli, comporterebbe dei disallineamenti per la stessa Polizia di Stato.

È emerso, quindi, l'orientamento di dare priorità ad una celere attivazione del ruolo in questione anche per la Polizia di Stato, secondo le previsioni già contenute nel Decreto Legislativo 334/2000, in modo da fornire una risposta omogenea alle aspettative di progressione di carriera delle qualifiche apicali del ruolo degli ispettori.

La proposta, condivisa dal Siulp e Sap e sostanzialmente accettata anche dalle altre sigle sindacali, non ha fatto, però, venir meno le indicazioni di gran parte del "tavolo" a favore di una valorizzazione economica-funzionale anche per i sostituti commissari e, conseguentemente, per i "luogotenenti".

5. Prosecuzione del processo di valorizzazione dirigenziale dei funzionari di polizia a partire dalla qualifica di Vice Questore Aggiunto e gradi equiparati. La dialettica sviluppatasi all'interno del tavolo ha confermato la necessità di corrispondere alle legittime istanze

dei funzionari di polizia, proseguendo quell'azione di graduale riconoscimento delle funzioni dirigenziali già avviata con l'attribuzione dell'assegno di valorizzazione dirigenziale previsto dall'articolo 33 della Legge finanziaria per il 2003. Sia pure con intuibili riserve, è condivisa la prospettiva di focalizzare l'attenzione sulla figura apicale dell'attuale ruolo direttivo.

6. Introduzione di specifici automatismi per l'estensione al personale dirigente delle norme contrattuali relative al restante personale.



Anche l'accantonamento dell'ipotesi di "contrattualizzazione" della dirigenza (peraltro, non pienamente condivisa da tutte le organizzazioni sindacali), è un'opzione connessa alla scelta, complessivamente accolta nel corso della riunione, di concentrare l'attenzione sugli interventi possibili nel breve periodo.

Tuttavia le OO. SS. non hanno mancato di sottolineare l'assoluta esigenza di introdurre idonei automatismi per l'estensione ai dirigenti delle disposizioni accessorie previste dal contratto del Comparto Sicurezza e per l'effettivo aggiornamento delle retribuzioni in rapporto agli incrementi delle altre categorie dirigenziali in regime di lavoro pubblico.

È stata, quindi, accolta con favore l'avvenuta presentazione dell'emendamento governativo che sana, intanto, la mancata estensione dell'ultimo rinnovo contrattuale, sottolineando, però, la necessità di una norma "a regime".

Premesso che anche nella riunione odierna è stata segnalata la necessità di dare attuazione alle citate progettualità attraverso una legge delega da definire in tempi brevi, occorre precisare che dal Tavolo è emersa comunque l'esigenza di proseguire, una volta definita questa prima fase di interventi prioritari, il lavoro di approfondimento per individuare strategie riformatrici di più ampio respiro in relazione alle quali saranno necessari ulteriori finanziamenti al momento non disponibili.

Con riguardo, infine, all'istanza - fortemente avvertita - di un intervento volto ad individuare e sanare ogni ingiustificato disallineamento nell'ambito del Comparto, non sembra possa prescindere dalla previsione di uno specifico "Tavolo tecnico-operativo", munito di risorse dedicate, per gli eventuali riallineamenti necessari, il cui coordinamento dovrebbe, peraltro, essere demandato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, anche al fine di garantirne la "neutralità".

Roma, 29 settembre 2004

POLIZIA: RIORDINO CARRIERE, SINDACATI CHIEDONO LEGGE DELEGA PRIMO INCONTRO CON IL VICE CAPO GIUSEPPE PROCACCINI

(ANSA) - ROMA, 8 SET 2004 - Una legge delega capace di dar voce alle esigenze di tutto il personale e impiegare le risorse già stanziata nella legge finanziaria 2004. È la richiesta fatta dai sindacati di categoria Sap, Sappe e Sapaf nel corso del primo incontro tecnico sul riordino delle carriere con il vicecapo della polizia, prefetto Giuseppe Procaccini. Procaccini - e' detto in una nota del Sappe - ha ricordato che dopo la mobilitazione di ferragosto della categoria "il Governo ha voluto accelerare i tempi hanno per giungere alla soluzione dei problemi sollevati dai sindacati". I responsabili del Sindacato Autonomo Polizia (SAP), del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPe), e del Sindacato Autonomo Polizia Ambientale Forestale (SAPAF) hanno criticato il fatto che migliaia di agenti siano stati collocati tra i "militari di truppa" (5° livello retributivo); il trattamento riservato agli ispettori i cui omologhi del pubblico impiego sono stati inquadrati nel ruolo direttivo e, l'urgenza di realizzare la 'dirigenzializzazione' di funzionari e dirigenti.

"I sindacati autonomi della Polizia Civili - conclude la nota - hanno chiesto l'accelerazione delle procedure concertative e un incontro per la precisazione delle rispettive posizioni, al fine di consentire al Governo di assumere l'azione legislativa". La riunione e' stata aggiornata al 18 settembre.

SICUREZZA: SAP, IMPROPRIOGABILE E NECESSARIO RIORDINO CARRIERE SINDACATO POLIZIA PER SBLOCCO FONDI, ARMI ADEGUATE ANTITERRORISMO

(ANSA) - ROMA, 13 LUG 2005 - Il riordino delle carriere del personale delle forze di polizia e' ormai "improprioabile e necessario" non solo per restituire la giusta dignità a chi ogni giorno garantisce la sicurezza dei cittadini ma anche per affrontare con le armi adeguate la lotta contro il terrorismo internazionale.

La richiesta arriva dal Sindacato autonomo di Polizia (Sap) che in un convegno a Roma con il sottosegretario agli Interni Alfredo Mantovano, il diessino Luciano Violante e l'ex ministro delle Comunicazioni Maurizio Gasparri ha fatto il punto sullo stato del provvedimento che dovrebbe riordinare funzioni e retribuzioni del personale di polizia. Ed e' un bilancio negativo. "Il governo aveva preso un impegno a maggio del 2002 per quello che riguarda le funzioni e le attribuzioni spettanti alle forze di polizia, ma da allora non è successo nulla - ha detto il segretario del Sap, Filippo Saltamartini - Sono stati stanziati 110 milioni di euro ma sono ancora bloccati. Bisogna superare il paradosso in cui un funzionario di polizia è equiparato ad un segretario amministrativo del pubblico impiego". Se si vuole essere in grado di far fronte alle costanti minacce - dalla criminalità organizzata al terrorismo internazionale -, e' dunque il ragionamento di Saltamartini, "bisogna superare queste contraddizioni".

Sulla stessa linea l'intervento dei politici presenti. "L'aggressione terroristica - ha detto Mantovano - richiede strumenti adeguati e piu' attuali, non solo sul piano normativo, ma anche per quanto riguarda mezzi e risorse". Per Gasparri, "se l'Italia e l'Unione Europea vogliono fare una vera lotta al terrorismo, devono allentare i cordoni della borsa. Ue non può dire di voler alzare il livello della lotta e imporre tassi e vincoli. E' una contraddizione palese". Dal canto suo Violante ha sottolineato la necessità di una "separazione dei comparti sicurezza e difesa", della necessità di "far funzionare le misurazioni ordinarie prima di pensare a quelle straordinarie" nella lotta al terrorismo e dell'importanza della commissione Interni. "La maggioranza - ha spiegato - ha bloccato la realizzazione della Commissione Interni. Speriamo invece che il discorso possa essere rilanciato in quanto, proprio per risolvere problemi come il riordino delle carriere, e' necessario un riferimento in Parlamento". (ANSA).





13 LUGLIO 2005

Convegno del SAP sul Riordino della Dirigenza

Presenti: MANTOVANO, GASPARRI, VIOLANTE, SAPORITO, BRANCHER

Il Convegno del 13 luglio 2005 all'hotel Palatino, nel cuore di Roma, ha fornito un determinante contributo all'agenda politico e sindacale che attiene alla "questione" del Riordino. I parlamentari di maggioranza assunsero l'impegno a sostenere la "bozza" del SAP riportata a pag.20. Quella che segue è la sintesi del convegno.

Insieme alle molte Autorità, tantissimi sono stati i colleghi intervenuti e forte è stata la domanda di perequazione rispetto al pubblico impiego e alle carriere diplomatica e prefettizia.

Del resto una maggiore domanda di sicurezza dei cittadini passa, necessariamente, per una riqualificazione dei ruoli del personale che dia dignità e garanzie agli operatori.

Alla platea di Agenti, Sovrintendenti, Ispettori e Funzionari che affollava la sala dell'Hotel Palatino, il Segretario Generale

del Sap **Filippo Saltamartini** ha rivolto l'invito a non cercare diversificazioni o scorcioie, in parole povere a non puntare alla "prefettizzazione" della nostra carriera. Le legittime aspirazioni di carriera dovranno passare attraverso un intervento immediato: una legge delega. E il SAP, di fronte all'inerzia delle Amministrazioni, aveva legittimamente sostenuto la ripresentazione della propria bozza, quella pubblicata in questo giornale, come detto, a pag.20. Per i funzionari e l'alta dirigenza, è stato sostenuto l'assunto della sostanziale equipollenza fra le funzioni di prefetto e quelle di questore, quest'ultima unica autorità provinciale di sicurezza a rilevanza costituzionale.

Sul tema del riordino in generale, e sulle ricadute a livello di funzionari, autentici protagonisti del dibattito, Saltamartini ha riproposto l'esigenza di una "soluzione finale" che definitivamente risolva i problemi sul tappeto, senza chiudere del tutto la porta al

"gradualismo" normativo e finanziario che pure è stato ipotizzato dai politici presenti. Interrotto spesso dagli applausi, il Segretario Generale del SAP ha proposto al termine del suo intervento la costituzione di una sorta di "gruppo di specializzazione" che affronti in modo specifico, con analisi e proposte da sottoporre alla Segreteria Nazionale, la materia professionale e sindacale relativa alla Dirigenza.

"Il riordinamento e in particolare il riordino delle dirigenze dell'amministrazione della pubblica sicurezza è un problema che va risolto e al Governo chiediamo di mantenere l'impegno assunto il 14 maggio 2002 in occasione della firma del contratto quando la delegazione governativa, allora composta dal Vice Presidente Fini e dal Ministro della Funzione pubblica Frattini, si impegnò a varare un intervento normativo sulle funzioni e le attribuzioni del personale". Il Segretario generale ha ricordato come esitano "alcune centinaia di milioni di euro stanziati che devono essere utilizzati e non possiamo pensare di proseguire con il paradosso che un funzionario di pubblica sicurezza o un colonnello dei carabinieri siano equiparati ad dipendente facente funzioni di segretario nel pubblico impiego, profilo C1".

Così come non è ipotizzabile che un Agente abbia uno sviluppo professionale e di carriera inferiore agli archivisti. Gli interventi dei politici hanno preso le mosse dalle parole del Segretario Generale del



Convegno del SAP
sul Riordino della Dirigenza

Sap. **Alfredo Mantovano**, Sottosegretario agli Interni, ha affermato che il Riordino delle carriere del personale delle Forze di Polizia è improrogabile e necessario, non solo per restituire la dignità a chi ogni giorno garantisce la sicurezza dei cittadini, ma anche e soprattutto per affrontare con armi adeguate la lotta contro il terrorismo internazionale. Il Sottosegretario ha sottolineato i provvedimenti fin qui adottati dall'Esecutivo in favore delle Forze dell'Ordine, anche considerando le difficoltà internazionali e i consueti problemi di bilancio. Mantovano ha auspicato, però, un ulteriore sforzo, perché l'aggressione terroristica richiede strumenti adeguati e più attuali, non solo sul piano normativo, ma anche per quanto concer-



ne mezzi e risorse.

Learco Saporito, Sottosegretario alla Funzione Pubblica, ha messo in evidenza il ruolo svolto dal suo partito - Alleanza Nazionale - all'interno dell'Esecutivo per tutelare e mettere sempre al centro delle politiche governative la sicurezza e gli interessi delle Forze dell'Ordine. Saporito ha riconosciuto che molto è stato fatto e che molto, ovviamente, resta ancora da fare. Il Sottosegretario, anche in considerazione del grave momento di crisi internazionale causato dagli attentati terroristici, ha chiesto maggiore coesione sul tema della sicurezza a tutti i partiti della Casa per la Libertà, assicurando il suo personale interessamento, oltre a quello del partito e del Vice Presidente Gianfranco Fini.

Aldo Brancher, Sottosegretario alle Riforme istituzionali, si è soffermato sulla necessità di contrastare efficacemente il terrorismo attraverso strumenti legislativi e finanziari, ricordando altresì l'impegno importante profuso fino a questo

momento dall'Esecutivo guidato da Silvio Berlusconi, confermando il rapporto ed il confronto costruttivo con il Sindacato Autonomo di Polizia. **Maurizio Gasparri**, ex ministro delle telecomunicazioni e attuale vice presidente del Copaco (Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi segreti), ha ricordato l'impegno del Governo per la sicurezza, dalla riparametrazione stipendiale alle risorse per i contratti, ammettendo naturalmente che è sempre possibile fare di più. In primo luogo per quel che concerne il Riordino delle carriere. Gasparri ha anche chiesto che siano allentati i vincoli europei ai bilanci degli Stati per le spese relative alla



sicurezza come via maestra per una azione efficace contro il terrorismo. A parere del parlamentare di Alleanza Nazionale, infatti, l'Europa non può fare proclami sulla lotta al terrorismo e sulla necessità di renderla efficace, salvo poi imporre tasse e vincoli.

Luciano Violante, capogruppo dei Democratici di Sinistra alla Camera dei Deputati, ha svolto il suo intervento insistendo sulla necessità di riqualificare e dare maggiore dignità ai ruoli e alle funzioni del personale delle Forze dell'Ordine. Il ruolo sociale di chi fa il poliziotto è tutt'ora sottovalutato, ha affermato l'esponente di primo piano della Quercia, aggiungendo che oggi come non mai si ripropone la necessità di istituire una autonoma Commissione Interni, perché i problemi del Comparto Sicurezza richiedono una trattazione specifica e non possono finire nell'affollato corridoio della Commissione Affari Costituzionali. Violante è intervenuto anche sul delicato

tema dei rapporti tra Forze dell'Ordine e magistratura, auspicando un maggior coordinamento per non vanificare i risultati delle indagini condotte e gli sforzi compiuti. **Filippo Ascierto**, parlamentare di An e responsabile sicurezza del partito, ha ripercorso le battaglie degli ultimi anni che hanno portato ad un aumento delle risorse a disposizione del Comparto Sicurezza, a Contratti per il personale certamente migliori rispetto al passato e alla legge sui parametri. La sfida, adesso, è quella del riordino delle Carriere. Il provvedimento, superato il vaglio delle Commissioni competenti, dovrebbe essere a breve approvato alla Camera per poi, a settembre, avere il via libera definitivo dal Senato. Questa la strada delineata da Ascierto, che ha evi-



denziato la necessità, per i Funzionari come per la base del personale, di un Riordinamento serio ed efficace. Al termine del convegno sono arrivati, tra i tanti, anche i graditi saluti del Segretario Generale del Sap, **Donato Capece**, presente all'appuntamento.

Adesso, il Sap - che ha proclamato la mobilitazione dei propri aderenti per ferragosto - attende di capire se dalle parole si passerà ai fatti e valuterà con attenzione l'evolversi della situazione.

Ma se il Riordino si farà, avrà una sola targa: SAP!!!



15 agosto 2005

Migliaia di poliziotti in piazza per il Riordino

Roma, 15 agosto 2005 - È stata una vera e propria manifestazione di dissenso quella che a Ferragosto SAP, e SAPAF sono riusciti a mettere in campo. Non è stato facile. Ma alla fine, la sfilata di agenti che hanno aderito allo sciopero delle ferie sembrava non finire mai. Quando la testa del corteo aveva raggiunto la fine di Via Cavour, in direzione Altare della Patria, la parte finale si trovava ancora davanti al Viminale.

Avevamo previsto 5000 manifestanti e la risposta è stata adeguata alle previsioni: forse 7000/8000. Difficile dire quali saranno le conseguenze della manifestazione sulle relazioni sindacali posto l'arroccamento del ministro Pisanu alla difesa dell'invito di fare Sindacato "sotto l'ombrellone".

Ma il SAP non si muoverà di un passo dalle sue posizioni. Adesso attendiamo la calendarizzazione della Legge sul Riordino delle carriere, perché questo progetto deve essere approvato all'inizio dell'autunno.

In secondo luogo, occorrono nuove risorse.

C'è solo da augurarsi che il Parlamento abbia maggiore attenzione e sensibilità rispetto a quelle evidenziate dai vertici del Viminale: troppo lontani dal personale.

Nessun Ministro dell'Interno sarà un buon Ministro tenendo queste distanze.

E se nella legge Finanziaria non saranno adeguati gli appostamenti di spesa per un Riordino generale, il SAP replicherà. I prossimi appuntamenti politici restituiranno la parola al corpo elettorale. E sarà questo il giudizio "finale" che premierà o sanzionerà una politica della sicurezza fatta con tali modalità.

È tuttavia certo che una mobilitazione ferragostana di queste dimensioni non si era mai vista. E il SAP rende merito a migliaia di donne e uomini della polizia ed ai loro familiari che al seguito del corteo ci hanno sostenuto. C'è solo da aspettare settembre. Sapremo se lo sciopero delle ferie è stato soddisfacente o si dovrà replicare. Per il momento, buone ferie a tutti!



Polizia: in 5.000 al viminale a ferragosto per sciopero ferie

Protesta sap, ugl, sodipo e sapaf per mancato riordino carriere

(ANSA) - ROMA, 3 AGO 2005 - Ferragosto al Viminale per 5.000 poliziotti ed agenti forestali che intendono così protestare contro la mancata approvazione del riordino delle carriere. La protesta è stata presentata oggi dai segretari di alcuni sindacati di categoria: Filippo Saltamartini (Sap), Paolo Varesi (Rinnovamento sindacale-Ugl), Antonio Scolletta (Sodipo) e Marco Moroni (Sapaf). "Si è scelta questa forma di mobilitazione - ha spiegato Saltamartini - perché non avendo altri strumenti di pressione, visto che ai poliziotti è inibito il diritto di sciopero, abbiamo deciso di rinunciare al giorno di ferie di Ferragosto. L'iniziativa - ha aggiunto - è stata copiata da quella promossa tre anni fa dalla gendarmeria francese, che ha costretto il governo della Francia ad acccontentare le richieste dei nostro colleghi d'Oltralpè. "Tre anni fa - ha ricordato il segretario del Sap - il Governo si è impegnato a varare il provvedimento per il riordino delle carriere. Si tratta di una misura molto attesa perché interviene sui processi di formazione delle forze dell'ordine. Ma - ha sot-



tolineato - a pochi mesi dalla fine della legislatura è ancora tutto fermo ed i tempi sono quasi scaduti".

Anche l'anno scorso, in questo periodo, ha proseguito Saltamartini, "avevamo minacciato di scendere in piazza a Ferragosto e fummo convocati dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta, dal ministro dell'Interno, Giuseppe Pisanu e dal sottosegretario alla Funzione Pubblica, Learco Saporito, che ci diedero rassicurazioni per cui sospendemmo la mobilitazione: ma da allora niente è stato fatto". Dunque, ha concluso, "chiediamo che alla ripresa dei lavori del Parlamento venga immediatamente calendarizzato il provvedimento in modo da approvarlo prima della fine della legislatura: non si può affrontare la sfida del terrorismo senza questi interventi". Il costo complessivo del riordino è di 800 milioni di euro: 110 milioni sono già stati stanziati ma senza la legge non possono essere utilizzati.

Sicurezza: protesta sindacati polizia, in migliaia al viminale

(ANSA) - ROMA, 15 ago - Ferragosto di protesta per un migliaio di agenti appartenenti ad alcuni sindacati di polizia e del corpo forestale dello stato (Sap, Sapaf, Ugl, Sodipo) che si sono radunati davanti al Viminale per chiedere l'approvazione del provvedimento di riordino delle carriere. "Siamo in 2.300 - spiega il segretario nazionale del Sap, Filippo Saltamartini - ed altri pullman stanno arrivando da tutta Italia: più tardi diventeremo 5 mila. La nostra protesta, che abbiamo chiamato sciopero delle ferie, è contro il governo che un anno fa si era impegnato a varare un provvedimento di riordino delle carriere, che attiene alla formazione e alla professionalità delle forze dell'ordine. E la sfida al terrorismo richiede un innalzamento della nostra professionalità". Ma - aggiunge - siamo arrivati quasi a fine legislatura e di quel provvedimento non c'è ancora traccia". Non approvando il riordino, prosegue Saltamartini, "il governo si assume la responsabilità di non varare una riforma attesa da anni da tutto il comparto. Chiediamo quindi che il provvedimento

to venga calendarizzato subito alla ripresa dei lavori parlamentari altrimenti proseguiremo le mobilitazioni per tutto il tempo della discussione della finanziaria". Delegazioni dei sindacati hanno chiesto oggi un incontro al ministro dell'Interno, Giuseppe Pisanu, impegnato al Viminale a presiedere il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza. Il corteo dei sindacati si avvierà più tardi attraverso via Cavour e l'Altare della Patria per radunarsi sotto Palazzo Chigi. "Andremo sotto la sede del governo - spiega ancora il segretario del Sap - per sottolineare il vuoto del governo su questi temi".



SICUREZZA: Davanti al Viminale protesta dei sindacati di Polizia

Oltre 2000 partecipanti.

Poi corteo verso palazzo Chigi - Roma, 15 ago 2005

Davanti alla sede del ministero dell'Interno, in piazza del Viminale, si stanno concentrando manifestanti dei sindacati di polizia del Sap (sindacato autonomo di polizia) e di altre sigle (Ugl e sindacati del corpo forestale dello Stato) per protestare contro la mancata attuazione della riforma sul riordino delle carriere. Fuori dal Viminale, mentre è in corso il Comitato nazionale per la sicurezza e dell'ordine pubblico, presieduto dal ministro Pisanu, si vedono decine di bandiere del Sap e palloncini colorati bianchi e azzurri con striscioni di poliziotti-manifestanti arrivati da tutta Italia. Per "lo sciopero delle ferie". Al momento, secondo quanto ha detto il segretario nazionale del Sap, ci sono 2.300 manifestanti già arrivati e gli organizzatori prevedono che al corteo che partirà da piazza del Viminale e dopo aver percorso i Fori Imperiali e l'Altare della Patria, e raggiungerà palazzo Chigi, saranno 5.000 i partecipanti con bambini e famiglie al seguito. "La nostra protesta - afferma Saltamartini - è per la mancata attuazione di quello che noi chiamiamo il riordino delle carriere. Tenete conto, che per combattere il terrorismo è necessario che gli operatori di polizia abbiano più formazione e riconoscimenti di professionalità. È una cosa

questa che sfugge a molti". Un anno fa, ha proseguito Saltamartini, il governo (il sottosegretario Letta, il ministro Pisanu e il sottosegretario Saporito) si erano impegnati per l'attuazione di questa riforma. "Lo sfioramento del Pil - osserva Saltamartini - imporrà politiche pubbliche restrittive. Deve essere però chiaro che se il governo non calendarizzerà ad ottobre in Parlamento l'attuazione di questa riforma, si assumerà una gravissima responsabilità perché non darà risposta su un tema importante come la sicurezza interna nel nostro Paese". Ai cittadini, Saltamartini, dice: "Il nostro è uno sciopero delle ferie perché mentre siamo qui migliaia di nostri colleghi sono a lavoro, sulle strade e nelle città, per garantire la sicurezza. Qui ci sono sindacati che rappresentano la metà degli operatori del corpo della polizia di Stato e del corpo forestale dello Stato, cioè 43.000 iscritti. Ci sono anche bandiere del Cesp, il consiglio europeo dei sindacati di polizia". Saltamartini, aggiunge, che il Sap ha chiesto con un telegramma un incontro urgente al ministro dell'Interno, Pisanu. "Ci auguriamo che il ministro abbia la stessa sensibilità a riceverci così come è avvenuto in manifestazioni simili che si sono svolte in Germania e in Francia, quando i sindacati di nostri colleghi tedeschi e francesi, sono stati ricevuti dal Cancelliere Schroeder e dal ministro dell'Interno francese Sarkozy". È previsto che il corteo arrivi a palazzo Chigi per portare la protesta dei poliziotti davanti alla sede del governo. "Non ci saranno slogan - ha aggiunto Saltamartini - seguiremo tutti un furgone dal quale sarà suonato in continuazione l'inno nazionale".

al blu delle t-shirt con su scritto "sciopero delle ferie" indossate dai manifestanti, i leader dei sindacati pronti a spiegare le ragioni della protesta al megafono, i poliziotti in servizio e in divisa impegnati a "sorvegliare" a distanza i loro colleghi. Il tutto mentre poche decine di metri più su, nelle stanze del ministero, si teneva il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica. "Tre anni fa - spiega il segretario del Sap - il governo si era formalmente impegnato a migliorare la formazione e l'aggiornamento professionale delle forze dell'ordine". Un'esigenza, questa, tanto più avvertita oggi che la minaccia terroristica si è fatta ancora più stringente. Il problema è che di rinvio in rinvio, e nonostante 119 milioni di euro già stanziati, del promesso riordino delle carriere non c'è traccia". Dopo la sosta al Viminale, i manifestanti si sono mossi in corteo lungo piazza Cavour, via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, via del Corso, con una sosta simbolica davanti a palazzo Chigi. Dopo la tappa a piazza Madonna di Loreto, lo "sciogliete le righe", accompagnato da una promessa: "se il provvedimento non sarà calendarizzato alla ripresa dei lavori parlamentari - assicura Saltamartini - torneremo a far sentire la nostra voce con iniziative pubbliche per tutta la durata dei lavori della Finanziaria".

SICUREZZA: Ferragosto, poliziotti e forestali in corteo a Roma

(AGI) - Roma, 16 AGO 2005. - "È vero, il ministro ci riceverà a settembre, ma noi speravamo che lo facesse già ieri". Dopo la manifestazione contro l'ennesimo rinvio del riordino delle carriere, il segretario nazionale del Sindacato autonomo di polizia, Filippo Saltamartini, non maschera la sua delusione per il mancato incontro con Pisanu. "Quando i nostri colleghi tedeschi e francesi sono scesi in piazza a Berlino e a Parigi - racconta Saltamartini - sono stati ricevuti dal cancelliere Schroeder e dal ministro Sarkozy. Ci aspettavamo lo stesso trattamento". L'imprevisto non è comunque bastato a rovinare l'insolito ferragosto romano di tanti operatori delle forze dell'ordine. Sap, Sodipo, Rinnovo sindacale per l'Ugl e Sapaf, del resto, avevano organizzato tutto nei minimi dettagli: decine di pullman e treni speciali hanno portato in piazza della Repubblica 3-4 mila tra poliziotti, forestali e relative famiglie, che hanno "marciato" pacificamente sul Viminale. Intorno a mezzogiorno, il colpo d'occhio offerto dalla piazza era decisamente inconsueto, con il bianco dei palloncini e delle bandiere mischiato

SICUREZZA: Sindacati di Polizia protestano per riordino carriere

(ASCA) - Roma, 16 ago 2005 - Colorata ed affollata manifestazione ieri, giorno di ferragosto, dei sindacati di Polizia e della Guardia Forestale: Sap, Sodipo, Rinnovo sindacale Ugl, Sapaf, davanti al Viminale con una manifestazione che è terminata davanti a Palazzo Chigi sotto le note dell'Inno di Mameli. Una ferragosto di protesta contro il Governo, quella di almeno 5 mila poliziotti e forestali giunti da tutta Italia per chiedere la calendarizzazione della riforma che porti al riordino delle carriere e per chiedere più fondi per la formazione ed un ordinamento interno giudicato "troppo sperequativo rispetto a tutto il pubblico impiego". Mentre all'interno del Viminale il ministro Giuseppe Pisanu presiedeva un vertice del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza, sul piazzale antistante i manifestanti, con bandiere, palloncini e magliette con su scritto: "Sciopero delle ferie" esprimevano il loro disagio in modo composto. "Siamo qui, anche il giorno di ferragosto a protestare - ha spiegato il segretario nazionale del Sap, Filippo Saltamartini - perché due anni fa il governo si era impegnato formalmente a portare in



Parlamento il riordino delle carriere con un intervento che garantisca migliori processi formativi per le forze dell'ordine e professionalità. Tutto ciò non è mai stato fatto e l'esecutivo deve assumersene, anche davanti agli italiani, le responsabilità soprattutto in un momento così delicato contraddistinto dall'emergenza sicurezza legato al terrorismo internazionale". Una manifestazione, quella di ieri, che verrà replicata a livello nazionale dopo l'estate se non saranno accolte le proposte del sindacato.

Finanziaria: sap, governo non rinvii oltre riordino carriere da tre anni promesse non mantenute, a rischio servizi essenziali

(ANSA) - ROMA, 28 set - Dopo tre anni di promesse non mantenute il governo non può più rinviare l'approvazione del disegno di legge sul riordino delle carriere delle forze dell'ordine, pena la messa a rischio di alcuni servizi essenziali. Lo afferma il Sindacato autonomo di polizia (Sap) in vista dell'incontro di stasera sulla finanziaria tra il governo, i sindacati di polizia e i Cocer delle forze armate. Secondo quanto sostiene il Sap, con la firma del rinnovo del contratto nel 2002 il governo si era impegnato a far passare il ddl. Ma finora nulla è stato fatto e il provvedimento è fermo alle commissioni della Camera. Sono stati inoltre stanziati, sempre

secondo il Sap, 113 milioni di euro quando invece ne servono circa 800. "Andremo all'incontro - afferma il segretario del Sap Filippo Saltamartini - per verificare se c'è da parte del governo la volontà concreta di realizzare gli impegni assunti oltre 3 anni. Ci dovranno dire se finalmente sono state stanziati le risorse necessarie dopo tre anni di rinvii e se il disegno di legge vedrà finalmente la luce.

"Dopo lo sciopero del 15 agosto - ricorda Saltamartini - il governo aveva mandato un segnale positivo. È evidente che stasera ci aspettiamo la conferma definitiva di quel segnale, altrimenti il sindacato sarà costretto a prendere in considerazione ulteriori forme di protesta". Oltre al riordino delle carriere, c'è un altro nodo, altrettanto importante, da risolvere. Entro la fine dell'anno, spiega Saltamartini, "circa 2 mila agenti ausiliari dovrebbero entrare in ruolo ma rischiano di essere licenziati per mancanza di fondi". E questo "lascerebbe scoperti importanti servizi anti-terrorismo".

SUL NOSTRO SITO INTERNET WWW.SAP-NAZIONALE.ORG SONO DISPONIBILI I SERVIZI TV RELATIVI ALLA NOSTRA MANIFESTAZIONE DI FERRAGOSTO ANDATI IN ONDA SUI PRINCIPALI TELEGIORNALI NAZIONALI

Da settembre 2005 ad oggi, un percorso ad ostacoli per il Riordino



I relatori: On. Maurizio Saia - On. Filippo Ascereto

L'iter in Commissione del Riordino delle Carriere è iniziato poco dopo la metà di settembre 2005, a seguito delle pressioni fatte dal Sap e del successo della manifestazione di ferragosto. Un iter complesso che è durato oltre tre mesi e che ha portato prima all'approvazione del testo nelle Commissioni Riunite 1° e 4° della Camera, quindi alla calendarizzazione in aula e infine all'approvazione da parte di Montecitorio, avvenuta solo alla fine di gennaio grazie anche all'ennesima manifestazione del Sap! Una vittoria importante ottenuta soltanto dal Sindacato Autonomo di Polizia!

ANSA

Polizia: riordino carriere; sap, pronti a sciopero accordi raggiunti ancora disattesi e trascurati

(ANSA) - ROMA, 28 ott - Il Sindacato autonomo di polizia (Sap) è pronto a sciopero se gli accordi raggiunti con il governo a fine estate, "ancora disattesi e trascurati", non saranno rispettati. Lo afferma in una nota il sindacato rivolgendosi un invito al vice presidente del Consiglio Fini e al ministro dell'Economia Tremonti "ad onorare gli accordi di cui si sono resi garanti e a predisporre le risorse finanziarie necessarie, circa 500 milioni di euro, per

attuare il riordino delle carriere". "Il Sap - è detto in una nota - esprime il suo rammarico per le conseguenze che le incertezze del governo hanno provocato, in particolare la destabilizzazione del comparto sicurezza e l'allineamento su posizioni antagoniste all'esecutivo di tutti i sindacati di polizia" e "ricorda a tutte le forze politiche che metà novembre è il termine ultimo utile per inserire i provvedimenti in materia di riordino nel calendario dei lavori parlamentari". "Tale brevissimo termine - conclude il sindacato - il Sap intende rispettare, augurandosi decisioni positive e conseguenti. La responsabilità di clamorose decisioni, in caso di ulteriori ritardi, non potrebbe essere poi attribuita al personale delle forze di polizia e alle organizzazioni che li rappresentano".

ANSA

SICUREZZA: sap soddisfatto per approdo in aula legge riordino lo aveva chiesto insieme a sappe sapaf, il 43% del comparto

(ANSA) - ROMA, 18 nov - È 'soddisfatto' il segretario del Sap Filippo Saltamartini, che assieme al Sappe, sindacato della Polizia Penitenziaria e al Sapaf, che rappresenta i forestali, aveva chiesto un "segnale chiaro" al vicepresidente Fini e al ministro dell'Economia Tremonti. E il segnale, assicura, è arrivato oggi, con l'annuncio che la legge di riordino delle carriere

re delle forze di polizia verrà presto discussa in aula alla Camera. "Insieme al Sappe e al Sapaf - spiega - rappresentiamo il 43% del comparto sicurezza, siamo una voce importante, che aveva chiesto al Governo un segnale per superare la disuguaglianza con il pubblico impiego: rispetto a loro i poliziotti hanno una retribuzione inferiore". Certo, prosegue Saltamartini, il provvedimento che arriverà in aula "non soddisfa appieno le nostre esigenze e le nostre richieste, ma considerando la congiuntura economica e finanziaria è comunque un fatto positivo e se questa riforma verrà approvata il Governo dimostrerà di aver mantenuto il suo impegno".

SICUREZZA: riordino; sap, raggiunto traguardo fondamentale il governo ha mantenuto i suoi impegni

(ANSA) - ROMA, 25 gen. - Il governo "ha mantenuto i suoi impegni", approvando una legge delega che "rappresenta un traguardo fondamentale di tutte le forze di sicurezza del paese". È soddisfatto il Sap per l'approvazione alla Camera della legge delega per il Riordino delle carriere, che passerà ora al Senato.

"Il Sap - spiega il sindacato - che rappresenta il 25 per cento dei poliziotti ha sostenuto assieme al Sapaf, il maggiore sindacato del corpo forestale dello stato, questa legge. Un traguardo che coinvolge 210.000 Agenti, 86.000 Sovrintendenti, 45.000 Ispettori e 15.000 Funzionari che modernizza e professionalizza il sistema di sicurezza del paese".

"La soddisfazione per aver centrato un obiettivo a difendere il quale il Sap si era trovato praticamente solo -prosegue- fa naturalmente premio sulle amarezze che hanno accompagnato il lungo cammino sindacale, politico e legislativo di questo provvedimento". Il sindacato "riconosce al Governo e alla maggioranza pur attraversati l'uno e l'altra da dubbi e tensioni, di aver rispettato gli impegni assunti negli anni scorsi e di avere sul suo ponte di comando mantenuto ferma la rotta verso la definitiva approvazione. E spiace che l'opposizione non abbia voluto appoggiare questa legge delega".

"Alla soddisfazione per questo risultato -aggiunge il sindacato di Polizia- il Sap deve naturalmente accostare l'amarezza per le troppe interferenze politiche che debbono restare estranee alle istituzioni di Polizia". E conclude: "Non si era mai visto che i sindacati delle forze di polizia manifestassero contro il Governo per non impiegare risorse già stanziati, solo per sostenere il presunto tradimento di promesse elettorali".



ANSA



SAP in piazza al Senato!

E arriviamo al mese di febbraio 2006, con il Sap ancora una volta in piazza per chiedere ai Senatori una rapida approvazione del Riordino delle Carriere. La storia è nota. Ma la battaglia del Sap prosegue!!!

SICUREZZA:
riordino; sap, rischio mancanza tempi approvazione maggioranza si assuma responsabilità nei confronti forze ordine

(ANSA) - ROMA, 2 FEB 2006 - "Il riordino delle carriere delle forze dell'ordine rischia di non essere approvato per mancanza di tempi al Senato, così" come paventato stamani dal senatore Contestabile, presidente della Quarta Commissione Difesa della Camera". A denunciarlo, a conclusione dell'audizione al Senato, è Filippo Saltamartini, Segretario Generale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap) che sottolinea la necessità che la maggioranza "valuti bene la responsabilità che si assume nei confronti dei 450.000 appartenenti alle Forze dell'Ordine e Forze Armate nell'ipotesi in cui il provvedimento non dovesse essere approvato". "Le Forze di Polizia? prosegue Saltamartini - continuerebbero ad essere ancora ghettizzate rispetto al personale delle altre pubbliche amministrazioni e alla riqualificazione avvenuta in quel settore".

A parere del Sap e del Sapaf (il sindacato del Corpo Forestale dello Stato), gli ultimi sviluppi dell'iter parlamentare "pongono a questo punto un problema serio di credibilità di quale debba essere la rappresentanza politica delle Forze dell'Ordine che verrebbero, ancora una volta, umiliate senza che nei prossimi anni, con i tagli previsti, ci possano essere spiragli positivi".

"Spiace inoltre, prosegue il Segretario del Sap, che il Ministro Pisanu, che è pienamente consapevole dei problemi della categoria, abbia eluso la sua funzione principale che è quella di coordinare le politiche di intervento sui Corpi di Polizia, essen-

ziali alla gestione della sicurezza interna e dell'ordine pubblico". Per Saltamartini esiste inoltre un "conflitto di posizioni della rappresentanza sindacale sull'entità delle risorse che dovrebbero essere impiegate per la realizzazione del provvedimento" mentre il Sap "valuta congruo il costo stimato di 950 milioni di euro, con riferimento all'attuale situazione economica del Paese".



SICUREZZA:
sap, domani sit-in al senato per riordino carriere ricorso contro questura roma che nega manifestazione a viminale

(ANSA) - ROMA, 5 FEB 2006 - Sit-in dei poliziotti del Sap domani davanti al Senato per chiedere l'approvazione del provvedimento di riordino delle carriere.

Si tratta, spiega il sindacato, "di un disegno di legge fortemente voluto dalla maggior parte degli appartenenti alle forze di polizia e forze armate, nonostante l'opposizione di alcuni sindacati e rappresentanze, lontanissimi, ormai, dai bisogni e dalle necessità reali degli operatori della pubblica sicurezza". Un provvedimento, aggiunge, "da 950 milioni di euro, promesso solennemente dall'attuale Governo nel maggio 2002 e che servirà a far crescere professionalmente e culturalmente le forze dell'ordine e le forze armate, garantendo maggiore sicurezza ed efficienza". "Il provvedimento - prosegue il sindacato - è stato approvato alla fine gennaio dalla Camera ed ora è fermo alla commissione Difesa per l'ostruzionismo del senatore Contestabile di Forza Italia. C'è il rischio che non sia approvato. Per questo il Sap, che in questa battaglia vede al proprio fianco il Sapaf, il Sappe e i Cocer Guardia di Finanza, Esercito e Marina categoria C (volontari e militari di truppa) manifesterà



domani davanti Palazzo Madama, per sollecitare i senatori ad una rapida approvazione".

Il Sap critica poi "la questura di Roma, che, con un atto autoritativo e neppure motivato, ha vietato il concentramento dei poliziotti davanti al Viminale e un corteo in Via Nazionale". Il segretario generale del sindacato, Filippo Saltamartini, ha annunciato il ricorso all'autorità giudiziaria della capitale, sottolineando che "i limiti posti dalla questura di Roma risultano illegittimi e contrari alla nostra Costituzione ed imposti a persone che per professione tutelano l'ordine e la sicurezza pubblica".

SICUREZZA:
riordino; sit-in sap al senato per approvazione

(ANSA) - ROMA, 6 FEB 2006 - Esponenti di Sap, Sapaf e Sappe hanno presidiato oggi il Senato con bandiere e striscioni per sollecitare l'approvazione, prima della scadenza della legislatura, del disegno di legge sul riordino delle carriere delle forze di polizia e delle forze armate, approvato dalla Camera nei giorni scorsi e ora fermo al Senato.

Rappresentanti di Sap, Sappe e Sapaf saranno ancora in piazza domani per un volantinaggio teso, fanno sapere, "a sensibilizzare i senatori, oltre ad iniziative analoghe che si terranno davanti alle principali questure di tutta Italia".



la Repubblica

Forze armate, blitz sugli aumenti pressing di Fini su Tremonti

Roma, 18 gennaio 2005. Blitz di fine legislatura di governo e maggioranza per approvare un aumento generalizzato di retribuzioni e qualifiche per tutti i corpi dello Stato: esercito, carabinieri, polizia, Guardia di Finanza, polizia penitenziaria e forestali. A pochi giorni dalla chiusura delle camere, lunedì scorso, 16 gennaio, l'aula di Montecitorio ha esaminato un testo, frutto dell'unificazione di varie proposte dopo il passaggio nelle commissioni difesa e affari costituzionali, che conferisce una delega al governo per riordinare le carriere del personale delle forze armate. L'esame è stato fissato per martedì prossimo ma manca il parere della commissione bilancio (ieri è mancato il numero legale): in realtà i conti infatti non quadrano. La finanziaria del 2004 aveva infatti stanziato per le forze armate circa 114 milioni come importo di spesa a regime, ma a conti fatti il costo è salito a circa 650 milioni perché gli aumenti, inizialmente previsti solo per i gradi bassi (agenti, sergenti e marescialli) ora sono stati allagati anche agli altri gradi (commissario di polizia, maggiori e colonnelli). La partita è piuttosto grossa e riguarda 200.000 uomini nelle nostre forze di sicurezza. In ballo c'è lo sblocco delle carriere, gli avanzamenti, le unifor-

mazioni di ruolo tra qualifiche inferiori e superiori, con il conseguente aumento di stipendi e del costo del lavoro che sarà, secondo le valutazioni tecniche, tra i 600 e gli 800 per dipendente. "Dopo un immobilismo durato cinque anni, a pochi giorni dalla chiusura delle camere si tenta di approvare un provvedimento dal carattere demagogico", spiega Gian Claudio Bressa della Margherita. Spinto dal centrodestra, soprattutto da AN, il provvedimento è stato oggetto anche di una lettera riservata di Gianfranco Fini al ministro dell'Economia Tremonti dove si raccomandava di rimuovere ostacoli all'approvazione.



Via 20 settembre tuttavia non sembra affatto intenzionata a fine legislatura ad allargare i cordoni della borsa appena portata a casa tra 1000 pericoli la finanziaria 2006.

Tornando al provvedimento si tratta di un mastodontico "avanti march" per 200.000 militari. Il passaggio da una qualifica all'altra non sarà automatico, ma i meccanismi sono quelli soliti: si va dai concorsi interni, ai corsi di formazione, alla semplice progressione di carriera per anzianità di servizio. Il ruolo di agenti assistenti di polizia sarà unificato con quello dei sovrintendenti di polizia e dei sergenti delle forze armate: un passo in avanti che prevede un costo per adottato di 600 in più e che riguarda 86.600 unità. Il passaggio in avanti del livello retributivo e di inquadramento dei sovrintendenti di polizia riguarderà circa 28.000 unità e costerà fino a 800 per ciascun elemento. Circa 11 milioni costerà invece il riallineamento di circa 44.000 marescialli di esercito e carabinieri mentre 34 milioni serviranno per gli aumenti per circa 45.000 ispettori. Infine la prevista "dirigenzializzazione" di 15.000 funzionari di polizia e ufficiali di esercito e carabinieri con una spesa di euro 50 milioni.

di pag. 3 **Libero** 24 GENNAIO 2005
LA POLEMICA Sulle riforme i sindacati di categoria si fronteggiano: «È una truffa»; «No, è un passo importante»

Stipendi e carriere Tensione nella Polizia

IL GOVERNO STABILISCE I SALARI IN EURO PER I POLIZIOTTI PER UN ANNO. I SINDACATI DI CATEGORIA SI FRONTEGGIANO: «È UNA TRUFFA»; «NO, È UN PASSO IMPORTANTE»

ROMA. Tra i più grandi sindacati italiani, il Cgil, il Cisl e l'Uil, si è aperto un braccio di ferro per il futuro della Polizia. Il governo ha deciso di stabilire i salari in euro per un anno, ma i sindacati di categoria si fronteggiano: «È una truffa»; «No, è un passo importante». Il ministro dell'Interno, Antonio Di Pietro, ha annunciato che il governo ha deciso di stabilire i salari in euro per un anno, ma i sindacati di categoria si fronteggiano: «È una truffa»; «No, è un passo importante». Il ministro dell'Interno, Antonio Di Pietro, ha annunciato che il governo ha deciso di stabilire i salari in euro per un anno, ma i sindacati di categoria si fronteggiano: «È una truffa»; «No, è un passo importante».

Il ministro dell'Interno, Antonio Di Pietro, ha annunciato che il governo ha deciso di stabilire i salari in euro per un anno, ma i sindacati di categoria si fronteggiano: «È una truffa»; «No, è un passo importante». Il ministro dell'Interno, Antonio Di Pietro, ha annunciato che il governo ha deciso di stabilire i salari in euro per un anno, ma i sindacati di categoria si fronteggiano: «È una truffa»; «No, è un passo importante».



IL PROPOSITO DI CANTIERI DI CANTIERI SUI CANTIERI
 I cantieri di cantieri di cantieri sui cantieri di cantieri.

LA DILEGGA
 La dilegga di cantieri di cantieri sui cantieri di cantieri.

IL FORDI
 Il Fordi di cantieri di cantieri sui cantieri di cantieri.

IL PALLI INCAENTONATI DAL TIVO
 Il Palli Incaentonati dal Tivo di cantieri di cantieri sui cantieri di cantieri.

da pag. 1

Polizia e militari, aumenti da 1 mld a «spesa differita»

ROMA - Un affare in tre parti è pronto per essere dibattuto in aula. Il primo è la riforma del personale militare, il secondo il riordino del personale civile, il terzo il riordino delle carriere. L'articolo 11 della Costituzione stabilisce che il personale militare e civile deve essere disciplinato in modo uniforme. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006.

Il disegno di legge prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006.

Il disegno di legge prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006.

Il disegno di legge prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006.

Il disegno di legge prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006.

Il disegno di legge prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006.

Il disegno di legge prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006.

Il disegno di legge prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006.

Il disegno di legge prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006.

Il disegno di legge prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006.

Il disegno di legge prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006.

Il disegno di legge prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006.

Il disegno di legge prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006.

Il disegno di legge prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006.

Il disegno di legge prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006.

Il disegno di legge prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006.

Il disegno di legge prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006.

Il disegno di legge prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006.

Il disegno di legge prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006.

Il disegno di legge prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006.

Il disegno di legge prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006.

Il disegno di legge prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006.

Il disegno di legge prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006.

Il disegno di legge prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006.

Il disegno di legge prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006.

Il disegno di legge prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006.

Il disegno di legge prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006.

Il disegno di legge prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006.

Il disegno di legge prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006.

Il disegno di legge prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006.

Il disegno di legge prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006.

Il disegno di legge prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006.

Il disegno di legge prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006.

Il disegno di legge prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006.

Il disegno di legge prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006.

Il disegno di legge prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006.

Il disegno di legge prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006.

Il disegno di legge prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006.

Il disegno di legge prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006. Il governo ha presentato un disegno di legge che prevede un aumento di spesa di 1,1 miliardi di euro per il 2006.

Orano
Oron-
no. del
lelemo-
erà solo
A benefi
anno so
d'alt.
dal gov
onsoria
sopra
erita.
altro fr
ap di F
che ogg
azione
ramm
avanz
d'Itali

Dell'elenco
alla Camera:
inaccessibile
450 mila
persone.
ma i fondi
utilizzati sono
solo 175 mila



■ Dalla Riforma del 1995 a quella del 2001

I PRODROMI DI UNA CONDIZIONE DI DIFFICILE OMOGENEIZZAZIONE

Non è possibile valutare la portata della legge delega sul riordino delle carriere approvata dalla camera dei deputati a gennaio 2006, se non si ripercorrono le tappe che hanno portato alle profonde riforme dell'ordinamento del pubblico impiego e delle Forze di Polizia, tra gli anni '80 e gli anni '90 e 2000. Tra queste meritano un particolare approfondimento il sistema della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego e le leggi di riordino delle carriere del 1995, derivanti dalla sentenza della corte costituzionale n. 277 del 1991. Iniziamo dal primo punto. Il sistema ordinamentale del pubblico impiego. Occorre partire dal fatto che quando fu approvata la legge di riforma della Polizia di Stato nel 1981, il processo riformatore delle pubbliche amministrazioni, aveva portato già un disallineamento, tra figure omologhe dell'impiego statale che, solo successivamente, siamo riusciti a colmare (legge sulla riparametrazione stipendiale 2005). Infatti, l'anno prima della riforma della Polizia, era stata varata la legge 312 del 1980. Questa aveva sostituito la retribuzione per carriere e qualifiche in livelli stipendiali. Tuttavia, l'articolo 3 della legge 312/1980 aveva previsto che, a seguito dell'individuazione dei profili professionali (leggasi funzioni) di ciascun livello, un'apposita commissione si occupasse del reinquadramento di tutti i pubblici dipendenti, in relazione alle mansioni effettivamente espletate. Per dare attuazione a tale previsione, nel 1984 furono individuati i profili professionali dei pubblici dipendenti e, contestualmente, fu avviato un ampio processo di reinquadramento nei livelli retributivi che, si tramutò, in uno slittamento verso l'alto. Si verificò, dunque, che i dipendenti del quarto livello, passarono al quinto. Quelli del quinto al sesto e così via. Questa revisione in alto del livello stipendiale tecnicamente fu chiamata "ricompattamento" e si tramutò in un sorpasso tabellare e stipendiale rispetto alle Forze di Polizia.



"Si verificò, dunque, che i dipendenti del quarto livello passarono al quinto. Quelli del quinto al sesto e così via. Questa revisione in alto del livello stipendiale, tecnicamente fu chiamata "ricompattamento" e, si tramutò, in un sorpasso tabellare e stipendiale rispetto alle Forze di Polizia"

"la legge sui parametri e la stessa riparametrazione stipendiale, fu approvata con euro 630 milioni, solo a gennaio del 2005"

Riparametrazione intesa come estensione dei migliori trattamenti corrisposti al pubblico impiego (pari al ricompattamento) e sostituzione dei livelli con i parametri, al fine di corrispondere ad ogni qualifica una retribuzione di base. Come sappiamo, la legge sui parametri e la stessa riparametrazione stipendiale fu approvata con euro 630 milioni solo a gennaio del 2005, dopo cioè vent'anni da quel che era avvenuto nei restanti comparti. In questo caso, con grande "lungimiranza", il Sulp si accontentò della legge delega nel 2001 senza che questa norma fosse minimamente finanziata. A questo si è provveduto con esercizi finanziari successivi. Non possiamo neppure sottacere che nessun altro sindacato aveva rivendicato la riparametrazione e che, per ottenerne gli effetti, solo il SAP non sottoscrive il contratto collettivo di lavoro del 1999, venendo escluso da qualunque tavolo di contrattazione collettiva, fino alla stipula dell'accordo successivo. Si può immaginare come sarebbe andata senza il SAP! Questo sorpasso retributivo e di sviluppo di carriera degli altri statali non è stato il solo, anche i confederali hanno sempre tenuto ad evitare conflittualità collaterali.



Più tardi, infatti, con il decreto legislativo 29/1993, circa 4 milioni di pubblici dipendenti, sono stati assoggettati ad un regime definito "privatistico". In buona sostanza, il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, sino ad allora rigorosamente "pubblicistico", fu sostituito con le norme "privatistiche" del codice civile e con i contenuti dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Da tutto questo procedimento di "delegificazione" sono escluse le Forze di Polizia, i militari e le magistrature ex art.3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. La differenza sostanziale che, a questo punto, è stata introdotta tra i due regimi (pubblico-privatistico) è che al personale "delegificato" si applicano gli strumenti flessibili della contrattazione collettiva per tutto l'ordinamento, comprese le carriere e le norme sulla disciplina, mentre tutto ciò è negato ai militari e alle polizie.

E non v'è dubbio che è molto più complesso, lungo e laborioso il procedimento legislativo (Commissioni, Camera, Senato) che non quello contrattuale.

La conseguenza di questa contraddizione è che le carriere delle Forze di Polizia possono essere modificate solo con una legge o con strumenti legislativi equivalenti (leggi delega), mentre quelle degli altri statali sono state rimodulate con il contratto collettivo nazionale di lavoro.

Questa revisione ha consentito ai cucinieri di sorpassare gli Agenti; ai segretari amministrativi di essere inquadrati in posizioni di

"I lavori della commissione Ruffino iniziati con i rappresentanti dei Sindacati di Polizia, furono interrotti infruttuosamente per effetto della pubblicazione della Sentenza della Corte Costituzionale n.277/1991 che rivoluzionò il sistema preesistente delle equiparazioni tra ruoli"

supremazia gerarchica rispetto agli Ispettori e, persino, di giungere ad una equiordinazione rispetto ai Funzionari. Senza concorsi specifici, titoli di studio e la professionalità giuridica richiesta alle Forze di Polizia. Di tutto questo a Siulp, Silp, Siap, Coisp, Anfp poco importa.

Partendo da questa premessa, pubblichiamo a parte (a pag. 47) l'articolo 15, paragrafo b) del contratto nazionale del Comparto Stato del 16 febbraio 1999, che ha previsto una progressione verticale, mediante percorsi di valorizzazione interna che hanno fatto aumentare il gap preesistente rispetto alle Forze di Polizia.

Questa è un'altra delle ragioni per cui occorre un progetto omogeneo di riordinamento delle carriere tra le Forze di Polizia, progetto che non può attendere, come i parametri, altri 20 anni!

Non per ultimo, dev'essere fatto rilevare che gli interventi sulle carriere diplomatiche e prefettizie del 2000 hanno bissato le sperequazioni al livello di trattamenti dei Funzionari. Persino le carriere dei direttori

dei penitenziari è stata dirigenzializzata nel 2006, a ridosso della fine della legislatura, mentre il sindacato dei Funzionari di Polizia, largamente minoritario e non rappresentativo ha sostenuto che la delega 2006 approvata dalla Camera dei Deputati, la quale prevedeva la dirigenzializzazione dei vice-questori aggiunti, non c'entrava l'obiettivo. Forse il traguardo dell'ANFP era proprio quello di lasciare i Funzionari di Polizia alla stessa stregua degli ex segretari dell'amministrazione civile dell'interno!

IL RIORDINAMENTO DELLE CARRIERE DEL 1995

L'altro antecedente è la Sentenza n.277/1991 della Corte Costituzionale. Quando migliaia di Marescialli dei Carabinieri, il 18 aprile 1989, presentarono ricorso al Tar del Lazio, per chiedere l'estensione del (più alto) trattamento retributivo degli Ispettori di Polizia, sostenendo di svolgere funzioni superiori agli stessi, non potevano certo immaginare di quel che sarebbe accaduto. Un terremoto che ancora oggi non si riesce a domare.

In realtà, la loro pretesa poteva essere soddisfatta con un provvedimento legislativo che, come accadde poi nel 1995, introduceva il nuovo ruolo degli Ispettori anche nell'Arma. Ma non solo. A seguito del procedimento di "ricompattamento" stipendiario per il pubblico impiego, procedimento del 1984 e del 1988 di cui si è detto, rimasero escluse le sole Forze di Polizia e venne creata una Commissione al Ministero dell'Interno, presieduta dal Sottosegretario Ruffino, la quale fu incaricata di procedere a questa revisione (verso l'alto) dei livelli retributivi.

Ma i lavori, iniziati con i rappresentanti dei Sindacati di Polizia, furono interrotti infruttuosamente per effetto della pubblicazione della Sentenza della Corte Costituzionale n.277/1991 che rivoluzionava il sistema preesistente delle equiparazioni.

Per quel che si discute, questa cronistoria dev'essere ripercorsa, poiché la riforma delle carriere del 1995, trasse origine - esclusivamente - da questa vicenda.

La complessa articolazione giurisprudenziale

si snodò attraverso i due gradi della giustizia amministrativa (sentenza del Tar Lazio 1614 dell'11 novembre 1989 e del Consiglio di Stato Sezione Quarta, n.986 del 25 novembre 1991 redatta a pag. 52) e vide l'intervento della Corte Costituzionale la quale, chiamata in causa dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 277 del 3 giugno 1991, dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'articolo 43, comma 17, della legge n. 121 del 1981, dell'allegata tabella C (come modificata dalla legge n. 569 del 1982) e della nota in calce alla medesima tabella in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non includevano le qualifiche degli Ispettori di Polizia tra quelle equiparabili ai gradi dei Sottufficiali dei Carabinieri, così omettendo la individuazione della corrispondenza delle funzioni esercitate da questi ultimi con quelle attribuite al personale di Polizia di Stato.

Non sono molto note le motivazioni che portarono i giudici amministrativi (TAR Lazio e Consiglio di Stato) a dichiarare le funzioni dei Marescialli dei Carabinieri equivalenti a quelle espletate dagli Ispettori di Polizia, ma è bene precisare che queste si fondavano sul fatto che ai Sottufficiali dell'Arma la Legge di pubblica Sicurezza (TULPS) conferiva il potere di scioglimento delle manifestazioni illecite, potere non contemplato per gli Ispettori di Polizia.

In seconda analisi, si deve precisare che tale equiparazione (Marescialli- Ispettori) fu negata dai giudici amministrativi sia ai Sottufficiali della Guardia di Finanza e, più tardi, ai Sottufficiali delle Forze Armate.

L'assioma giurisprudenziale dell'equivalenza delle funzioni (Marescialli CC- Ispettori PS) si basava sulle seguenti equivalenze:

Vice Brigadiere CC= Sovrintendente Capo;

Brigadiere= Vice Ispettore

Maresciallo ordinario = Ispettore

Maresciallo Capo= Ispettore Principale

Maresciallo Maggiore e C.S.=Ispettore Capo

Sono ancora in molti, anche nei dibattiti sindacali, a non conoscere queste risultan-

ze. E senza conoscere il passato è molto difficile delineare il futuro. A seguito della pronuncia di incostituzionalità il Governo è intervenuto in materia con il decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 (legge di conversione 6 marzo 1992, n. 216) recante la disciplina della perequazione del trattamento economico dei Sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 277 del 1991 e alla esecuzione dei giudicati, fissando la decorrenza dei nuovi trattamenti dal 1° gennaio 1992 per tutti i Sottufficiali non ricorrenti, mentre per i ricorrenti che fossero stati parte nei giudizi conclusi con le sentenze menzionate nell'articolo 1 del decreto-legge n. 5 del 1992, dalle date delle sentenze che li riguardavano. La legge 216 del 1992 conferiva poi una delega al governo per riordino delle carriere che fu esercitata nel 1995, a distanza di quasi quattro anni dall'originaria previsione. La difficoltà principale era quella di superare la retrocessione dei Sovrintendenti di Polizia che, prima della Riforma del 1981, appartenevano al Ruolo Sottufficiali e che la sentenza del TAR equiparava ai Vice Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri, prima qualificati dello stesso ruolo Sottufficiali!

Dalla legge delega del 1992, al decreto legislativo delegato del 1995, venne in rilievo la complessità delle materie trattate e il conflitto non troppo nascosto tra i due Corpi di Polizia a competenza generale. Percorsi e itinerari legislativi che con la "nostra" delega legislativa del 2006 non abbiamo voluto dimenticare. Anche per questo il comportamento di Siulp, Silp, Siap, Coisp appare irresponsabile, dal momento che hanno voluto restituire risorse già stanziante e contrastare un progetto condiviso da tutti gli Uffici legislativi dei Corpi di Polizia.

Abbandonando per il momento questi ultimi aspetti critici, si deve dar conto che la legge 216 del 1992 ha avuto il vaglio di legittimità costituzionale con sentenza n. 455 del 23 dicembre 1993 della corte costituzionale. Cionondimeno, all'indomani dell'approvazione del Riordino del 1995, molti problemi risultavano accantonati, se non aggravati. In primo luogo, con l'inquadramento degli Assistenti Capo u.p.g. nel

Ruolo dei Sovrintendenti, veniva preclusa qualunque possibilità di carriera ai futuri Assistenti Capo. Gli Agenti venivano abbandonati alla carriera di Appuntati, senza alcuno sbocco retributivo e perequativo. Specialmente rispetto al pubblico impiego. In secondo luogo, venivano completamente compressi gli interessi degli Ispettori di Polizia che assunti per pubblico concorso nel ruolo di concetto, venivano a trovarsi equiparati al ruolo esecutivo dei Sottufficiali.

E, come abbiamo visto, nel pubblico impiego, ben altra storia veniva ideata.

Per queste ragioni, il SAP, ancora una volta -solo- si avviava sulla strada delle modifiche legislative, sostenendo la presentazione dei progetti di legge che portarono alla Riforma delle Carriere del 1991. Progetti di legge degli On.li Cicu, Bastianoni, Del Bono, Scrivani, Frattini, Pivetti, Gasparri. Possiamo dire, assumendoci la responsabilità che consegue da queste affermazioni, che i disegni di legge presentati e poi approvati ex art.9 della legge 78/2000, furono sostenuti dall'Ufficio Studi del SAP! Riforma del 2001 che ancora oggi assicura una prospettiva di carriera alle qualifiche di base - anni 2000-2004 - (anche se dovesse essere definitivamente affondato il Riordino delle Carriere del 2006) con il 70% dei posti riservati agli Assistenti capo mediante una selezione per titoli di servizio e il 30% dei posti al concorso per quiz.

Com'è noto, il primo concorso del 2000 è stato completato (devono essere avviati al corso i 2007 vincitori del 30% dei posti del 2000). In questi giorni si attendono i due bandi di concorso per l'anno 2001. Se non verrà approvata la Riforma delle carriere 2006, dovranno seguire gli altri concorsi, due per ogni anno, con le stesse modalità, per gli anni 2002-2003 e 2004.

Quel che dovevamo fare - per la base - noi del SAP lo abbiamo già anticipato nel 2001. Di certo, con la Riforma 2006 avremmo potuto evitare la mobilità di sede ed i trasferimenti che non sono più contemplati con l'apertura delle carriere e l'unificazione dei Ruoli



Il Riordino del 2001

Anche cinque anni fa fummo soli a sostenere l'art.9 della legge 78/2000

Il 28 febbraio del 2001 è stato approvato il D.L.vo n.53 (Legge delegata) - Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 16 marzo, n. 63 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato.

Una delega che il Sap aveva conquistato con i "suoi" progetti di legge degli On.li Cicu, Bastianoni, Del Bono, Scrivani, Frattini, Pivetti. La delega allora fu approvata poiché non si frammischiarono, solo per protestare e distruggere, il Siulp e gli altri Sindacati.

L'art.9 della legge 78/2000 fu approvato con il determinante apporto dell'On.le Franco Frattini e con il consenso del Sen. Brutti, Sottosegretario all'Interno.

Una storia che, come si vede, continua a ripetersi.

È risaputo, tuttavia, che la scelta originaria di pervenire ad un riordino dei ruoli non direttivi fu operata dal Parlamento, in parte deviano dalle rivendicazioni del SAP. Specie per il Ruolo dei Sovrintendenti. Infatti, alcuni frequentatori del 17° Corso, organizzarono una manifestazione contro il Riordino, ottenendo come risultato l'approvazione della legge 53/2001.

Il consuntivo ottenuto dal SAP, purtroppo, non riuscì a soddisfare le aspettative del personale interessato, sicché negli anni seguenti, a partire dal Contratto 2002-2003 fu avanzata la medesima richiesta di Riordinamento.

Va comunque riconosciuto che il provvedimento emanato nel 2001 costituì un significativo passo avanti nel raggiungimento degli obiettivi contenuti nella piattaforma rivendicativa fissata dal Congresso Nazionale di Chianciano Terme.

Questi i punti più significativi del riordino del 2001.

ASSISTENTI CAPO E QUALIFICHE EQUIPARATE DEI RUOLI TECNICI:

per il personale già in servizio all'entrata in vigore del riordino, è stato attribuito uno scatto aggiuntivo al raggiungimento di 4 anni

di effettivo servizio nella qualifica, a condizione che nel triennio precedente avesse riportato un giudizio non inferiore a "buono" e che nel biennio precedente non avesse riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione;

· a regime, è stato attribuito uno scatto aggiuntivo al raggiungimento di 8 anni di effettivo servizio nella qualifica, a condizione che nel triennio precedente avesse riportato un giudizio non inferiore a "buono" e che nel biennio precedente non avesse riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione;

· è stata prevista la possibilità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Sovrintendenti, dal 2000 al 2004, nel limite del 70% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante concorso interno per soli titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale;

· il rimanente 30% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno rimane destinato al personale del ruolo degli Agenti e degli Assistenti, che abbiano compiuto 4 anni di effettivo servizio, mediante concorso interno per titoli ed esame scritto, consistente in risposte ad un questionario, articolato su domande tendenti ad accertare prevalentemente il grado di preparazione professionale, e frequenza di un successivo corso di formazione professionale;

· nel rimanente 30% riservate al concorso per titoli ed esami previsto per il personale appartenente al ruolo degli Agenti e degli Assistenti che abbiano compiuto 4 anni di effettivo servizio.

VICE SOVRINTENDENTI E QUALIFICHE EQUIPARATE DEI RUOLI TECNICI:

· è stato attribuito un emolumento pensionabile di lire 370.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico maturato nello stesso livello retributivo ovvero all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore per tutti coloro che, a far data dall'entrata in vigore del riordino, abbiano già maturato o maturino tre anni e mesi sei di effettivo servizio nella qualifica, a condizione che, nei due anni precedenti, abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione;

· l'avanzamento alla qualifica di sovrintendente, inoltre, si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto (anziché per merito comparativo come attualmente previsto) al compimento di sette anni di effettivo servizio nella qualifica.

SOVRINTENDENTI CAPO E QUALIFICHE EQUIPARATE DEI RUOLI TECNICI:

· **in fase di prima applicazione**, per il personale già in servizio alla data di decorrenza del riordino, è stato attribuito uno scatto aggiuntivo al raggiungimento di 4 anni di effettivo servizio nella qualifica a condizione che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio non inferiore a "buono" e che, nel biennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione;

· per il rimanente personale in servizio al momento dell'entrata in vigore del riordino, l'attribuzione dello scatto di cui sopra avverrà dalla data in cui avrà maturato 4 anni di effettivo servizio nella qualifica;

· **a regime**, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avverrà al raggiungimento di 8 anni di effettivo servizio nella qualifica a condizione che detto personale, nel triennio precedente, abbia riportato un giudizio non inferiore a "buono" e che, nel biennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione;

· in caso di accesso ai ruoli superiori, il predetto scatto aggiuntivo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto nello stesso livello retributivo.

VICE ISPETTORI:

EMOLUMENTO PENSIONABILE:

· è stata prevista l'attribuzione di un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore per tutti coloro che, a far data dall'entrata in vigore del riordino, abbiano già maturato o maturino un anno di effettivo servizio nella qualifica, a condizione che, nell'anno precedente, abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione.

ACCESSO ALLA QUALIFICA

INIZIALE DEL RUOLO DEGLI ISPETTORI:

· **a regime**, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli Ispettori si consegue:

· nel limite del 50% dei posti disponibili, mediante pubblico concorso esterno, con la riserva di un sesto dei posti agli appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti in possesso di diploma;

· nel limite del restante 50% dei posti, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami riservato al personale della Polizia di Stato con almeno 7 anni di effettivo servizio. Il 30% dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti, anche se privi del titolo di studio;

· **per i posti disponibili dal 31 dicembre 2001 al 31 dicembre 2004**, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli Ispettori, si consegue:

· nel limite del 35% dei posti disponibili, mediante pubblico concorso esterno;

· nel restante limite del 65%, mediante concorso interno per titoli di servizio e superamento di una prova scritta e di un colloquio, riservato al personale della Polizia di Stato che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato la deplorazione o una sanzione disciplinare più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a buono, nelle seguenti aliquote:

· 35% (del suddetto 65%), riservato al personale vincitore dei concorsi per l'accesso al ruolo dei Sovrintendenti indetti dopo l'entrata in vigore del riordino del 1995 (**vedi frequentatori del 15° - 16°, 17°, 18° corso**);

· 15% (del suddetto 65%) riservato agli altri appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti, anche se privi del diploma;

· 15% (del predetto 65%) riservato a tutto il personale che espleta funzioni di polizia, in possesso di un'anzianità non inferiore a 7 anni di servizio e del diploma.

ISPETTORI:

· è stato attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore a tutti coloro che, a far data dall'entrata in vigore del riordino abbiano già maturato o maturino tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, a condizione che, nel biennio precedente, abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione;

· è previsto, inoltre, l'avanzamento alla qualifica di ispettore capo, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto (anziché per merito comparativo come precedentemente previsto) al compimento di sette anni di effettivo servizio nella qualifica.

ISPETTORI CAPO E PERITI TECNICI

CAPO DEL RUOLO AD ESAURIMENTO:

· è stato soppresso il ruolo ad esaurimento con contestuale inquadramento nella qualifica di Ispettore Capo o Perito Tecnico Capo del ruolo ordinario e con collocazione in ruolo secondo l'ordine acquisito in quello di provenienza dopo l'ultimo degli ispettori capo e dei periti tecnici appartenenti al ruolo ordinario, conservando l'anzianità maturata nel ruolo ad esaurimento ai fini della partecipazione allo scrutinio per l'avanzamento alla qualifica di ispettore superiore s.u.p.s.

ISPETTORI CAPO E QUALIFICHE

EQUIPARATE DEI RUOLI TECNICI:

· in caso di mancata promozione alla qualifica di Ispettore Superiore o Perito Tecnico Superiore s.u.p.s., agli Ispettori Capo ed ai Periti Tecnici Capo, che abbiano riportato nel triennio precedente un giudizio non inferiore a buono e che nel biennio precedente non abbiano riportato una sanzione più grave della deplorazione, viene attribuito il trattamento economico della predetta qualifica, al raggiungimento di 10 anni di permanenza nel ruolo degli ispettori, esclusi i ritardi nella progressione di carriera derivanti da una delle cause di esclusione dagli scrutini.



ISPETTORI SUPERIORI SOSTITUITI UFFICIALI DI P.S. E QUALIFICHE EQUIPARATE DEI RUOLI TECNICI:

- nei confronti degli ispettori superiori s.u.p.s., già in servizio alla data di entrata in vigore del riordino, si prevede che:
- a decorrere dal 1° gennaio 2001, l'adeguamento dell'emolumento pensionabile, già stabilito con il rinnovo contrattuale del 1999 nella misura annua lorda di 660.000 non cumulabili, sia elevato in misura pari alla differenza tra il livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore (in pratica si tratta dell'8° livello retributivo);
- è stato attribuito, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del riordino, uno scatto aggiuntivo del 2,50%;
- è stata attribuita la denominazione di "sostituto commissario" ed un secondo scatto aggiuntivo del 2,50%, agli ispettori superiori s.u.p.s. inquadriati tali ai sensi dell'art.13, comma 1, lettera a) del D.P.R. 12.05.1995, n.197.
- Tra il personale inquadrato in data 1° settembre 1995, così come esplicitamente interpretato dal Dipartimento della P.S. (in ciò sollecitato per espresso quesito formulato dal SAP), va ricompreso quello interessato alla prima selezione di cui all'art.14, comma 1, lettera b) e comma 4 del richiamato D.P.R. 197/1995 (tuttora in vigore e mai abrogato);
- per gli ispettori capo che acquisiscono la qualifica di ispettore superiore ufficiale di P.S. entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2002 al 2007, il periodo di permanenza nella qualifica utile ai fini dell'attribuzione del secondo scatto aggiuntivo è stato fissato rispettivamente in 1, 2, 3, 4, 5 e 6 anni;
- a regime, agli ispettori superiori s.u.p.s., il primo scatto aggiuntivo è attribuito al compimento di 7 anni di effettivo servizio nella qualifica, mentre la denominazione "sostituto commissario" ed il secondo scatto aggiuntivo vengono attribuiti dopo ulteriori 8 anni di effettivo servizio, previa partecipazione ad una specifica selezione per titoli, dalla quale sono esclusi tutti coloro che, nel triennio precedente, abbiano riportato un giudizio inferiore a "ottimo" e che, nel biennio precedente, abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave del richiamo scritto.

ADEGUAMENTO ECONOMICO PER I VICE COMMISSARI, COMMISSARI E QUALIFICHE EQUIPARATE DEI RUOLI TECNICI, PROVENIENTI DAL RUOLO DEGLI ISPETTORI E DEI PERITI TECNICI:

- il personale inquadrato nelle predette qualifiche, se proveniente dal ruolo degli ispettori e con un'anzianità maturata 20 anni di servizio comunque prestato, ha diritto all'attribuzione di un emolumento pari alla differenza tra il livello retributivo in godimento ed il livello retributivo superiore.

RUOLI TECNICI - ADEGUAMENTI AL RUOLO ORDINARIO:

- al fine di eliminare alcune disparità di trattamento venutesi a creare tra il personale appartenente ai ruoli tecnici rispetto a quello

appartenente al ruolo ordinario, vengono introdotte le seguenti modifiche:

- estensione ai Periti Capo della disciplina transitoria di 4 selezioni di 40 posti per ciascun anno, a partire dalla data di entrata in vigore del precedente riordino del 1995, per la promozione alla qualifica apicale di Perito Superiore s.u.p.s.;
- introduzione di una disciplina transitoria per il primo concorso interno per vice revisore e vice perito, in base alla quale, i vincitori del concorso conseguiranno la nomina con decorrenza giuridica dal 1° gennaio successivo alla data in cui hanno maturato l'anzianità minima per la partecipazione ai concorsi e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione della durata di 12 mesi;
- estensione al personale dei ruoli tecnici della previsione di trasferimento in altre amministrazioni dello Stato, in caso di fisica inidoneità al servizio.

IL TESTO DELLA DELEGA DELLA RIFORMA DEL 2001

"L. 31 marzo 2000, n. 78

Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia.

Art.9.

Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive dei D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199, 28 novembre 1997, n. 464 e D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2000 e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198 e D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199, attenendosi ai principi, ai criteri direttivi e alle procedure di cui all'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216.

2. Il Governo è delegato altresì ad emanare, entro il 30 giugno 2000 e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei D.Lgs. 28 novembre 1997, n. 464, e D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490, attenendosi ai principi, ai criteri direttivi e alle procedure di cui, rispettivamente, all'articolo 1, commi 1, lettera a), e 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e all'articolo 1, commi 96, 97 e 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. "

LE FUNZIONI, LE AREE E GLI INQUADRAMENTI DEGLI STATALI. ECCO IL TESTO DEL CONTRATTO CHE HA PERMESSO IL "GRANDE SORPASSO" ALLE FORZE DI POLIZIA

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 1998/1999, Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25-02-1999

IL COMMENTO ALLE DISPOSIZIONI RIPORTATE SOTTO È REDATTO A PAG. 41

Art. 13

AREE DI INQUADRAMENTO

1. Il nuovo sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle esigenze connesse ai nuovi modelli organizzativi, si basa sui seguenti elementi:

a) accorpamento delle attuali nove qualifiche funzionali in tre aree:

Area A - comprendente i livelli dal I al III;

Area B - comprendente i livelli dal IV al VI

Area C - comprendente i livelli dal VII al IX ed il personale del ruolo ad esaurimento;

b) istituzione nell'area C di una separata area dei professionisti dipendenti, nella quale confluiscono i lavoratori inquadrati nella VII, VIII e IX qualifica che espletano una attività che richiede, in base alla laurea, l'abilitazione all'esercizio della professione e/o l'iscrizione ad albi professionali.

c) previsione nella medesima area C di posizioni organizzative che richiedono svolgimento di funzioni di elevata responsabilità.

2. Le aree sono individuate mediante le declaratorie riportate nell'allegato A) che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'area, corrispondenti a livelli omogenei di competenze.

3. I profili collocati nelle aree secondo l'allegato A) descrivono il contenuto professionale di attribuzioni specifiche relative all'area di appartenenza. All'interno della stessa area i profili caratterizzati da mansioni e funzioni contraddistinte da differenti gradi di complessità e di contenuto possono essere collocati su posizioni economiche diverse.

4. Ogni dipendente è inquadrato, in base alla ex qualifica e profilo professionale di appartenenza, nell'area e nella posizione economica ove questa è confluita ed è tenuto a svolgere, come previsto dall'art. 56 del d.lgs. 29/1993, tutte le mansioni

considerate equivalenti nel livello economico di appartenenza. nonché le attività strumentali e complementari a quelle inerenti lo specifico profilo attribuito.

5. L'individuazione di nuovi profili ovvero una diversa denominazione o ricollocazione di quelli esistenti nelle aree - in relazione alle proprie esigenze organizzative - è definita da ciascuna amministrazione, nell'ambito della contrattazione integrativa a livello di amministrazione con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 8 comma 1 del presente CCNL e con l'assistenza dell'Aran.

Art. 15

PASSAGGI INTERNI

1. I passaggi interni nel sistema di classificazione possono avvenire:

A) TRA LE AREE con le seguenti procedure:

a) I passaggi dei dipendenti da un'area alla posizione iniziale dell'area immediatamente superiore avviene dall'interno nel rispetto del punto 2, mediante procedure selettive volte all'accertamento dell'idoneità e/o della professionalità richiesta previo superamento di corso-concorso con appositi criteri stabiliti dall'amministrazione con le procedure indicate nell'art. 20.

b) Alle predette procedure selettive è consentita la partecipazione del personale dipendente in deroga ai relativi titoli di studio -fatti salvi i titoli abilitativi previsti da norme di legge - purchè in possesso di requisiti professionali richiesti per l'ammissione al concorso pubblico indicati nelle declaratorie di cui all'allegato A).

B) ALL'INTERNO DELL'AREA con le seguenti procedure:

a) I contingenti corrispondenti a ciascuna delle posizioni economiche interne all'area sono modificabili, in relazione alle esigenze organizzativo/ funzionali dell'amministrazione o ad obiettivi di riorganizzazione generale in correlazione alle risorse



disponibili, con le procedure previste dall'art. 20.

b) Il passaggio dei dipendenti da una posizione all'altra all'interno dell'area avverrà nei limiti dei posti di cui ai contingenti previsti dal primo comma, mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale con esame finale, al termine dei quali sarà definita una graduatoria per la cui formulazione sarà considerato, in ogni caso, elemento determinante la posizione economica di provenienza. Sono considerati altresì elementi utili, l'esperienza professionale acquisita e il possesso di titoli di studio e professionali coerenti con i processi di riorganizzazione o innovazione tecnologica.

c) Le Amministrazioni possono bandire concorsi pubblici o avviare gli iscritti nelle liste di collocamento anche per i posti di cui alla presente lettera B) solo se la selezione stessa ha avuto esito negativo o se mancano del tutto all'interno le professionalità da selezionare.

d) Sono riservati esclusivamente al personale dipendente i passaggi interni all'area C, per la posizione economica C3 sulla base dei criteri previsti dall'Amministrazione con le procedure di cui all'art.20.

2. I passaggi di cui alle lettere A e B avvengono nei limiti della dotazione organica e dei contingenti in essa previsti, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno del personale per le assunzio-

TABELLA B DI TRASPOSIZIONE AUTOMATICA NEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE

QUALIFICHE FUNZIONALI EX LEGGE 312/80	AREA	NUOVE POSIZIONI ECONOMICHE
I II III	A	A1
IV V VI	B	B1 B2 B3
VII VIII IX	C* COMPRESIVE DELL'AREA PROFESSIONALE E DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	C1 B2 B3

ni dall'esterno in base alle vigenti disposizioni e con le medesime regole di cui agli art. 6 del d.lgs. 29/1993.

Allegato A AREA FUNZIONALE B

(ex 4, 5, 6) Appartengono a questa area funzionale i lavoratori che, nel quadro di indirizzi definiti, in possesso di conoscenze teoriche e pratiche, e per la competenza relativa a specifici processi operativi, svolgono funzioni specialistiche nei vari campi di applicazione. Tale area prevede tre posizioni economiche.

POSIZIONE ECONOMICA B1

Specifiche professionali:
- conoscenze tecniche di base utili allo svolgimento dei compiti assegnati;
- capacità manuali e/o tecniche riferite alla propria qualificazione e/o specializzazione. Contenuti professionali di base:

- Lavoratore che, nel proprio ambito professionale, costruisce manufatti, esegue lavorazioni, provvede alla manutenzione e riparazione di guasti utilizzando apparecchiature di tipo semplice.

- Lavoratore che svolge compiti di inserimento dati, dattilografia, composizione e duplicazione di testi, semplici attività di segreteria, quali compilazione di moduli, schedari e bollettari, protocollo, imbusta e spedisce la corrispondenza; partecipa alla raccolta ed al riordino dei dati; collabora

alle attività di sportello.

- Lavoratore che sorveglia gli accessi, regolando il flusso del pubblico fornendo le opportune informazioni, riceve la corrispondenza ed altro materiale, attiva e controlla gli impianti dei servizi generali e di sicurezza.

- Lavoratore che provvede alla vigilanza dei beni e degli impianti dell'Amministrazione assicurandosi della loro integrità, aziona, gestisce e verifica gli impianti di sicurezza; guida veicoli per il trasporto di persone e/o cose.

Accesso: Dall'esterno: mediante le procedure previste dalla legge 56/87 e successive modificazioni. Dall'interno: con le modalità previste dall'art. 15, c. 1, lett. A) del presente CCNL: - dall'area funzionale A, verso la posizione economica B1.

Requisiti: Per l'accesso dall'esterno, diploma di scuola secondaria di primo grado ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati. Per il personale interno, anche in mancanza del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno, nel caso in cui lo stesso non sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per legge, si fa riferimento ai seguenti requisiti: - dall'area funzionale A, verso la posizione economica B1: esperienza professionale di quattro anni nell'area di provenienza.

POSIZIONE ECONOMICA B2

Specifiche professionali:

- discreta complessità dei processi e delle problematiche da gestire;
- autonomia e responsabilità nell'ambito delle prescrizioni di massima e/o secondo metodologie definite.

Contenuti professionali di base:

- Lavoratore che interviene nelle diverse fasi dei processi di lavorazione, individuando e correggendo eventuali difetti del prodotto finito, esegue prove di valutazione sugli interventi effettuati, utilizzando apparecchiature di tipo complesso di cui verifica l'efficienza.

- Lavoratore che svolge attività preparatorie di atti anche da notificare, predisporre computi, rendiconti e situazioni contabili semplici, svolge attività di stenodattilografia ed inserimento dati, anche utilizzando apparecchiature informatiche semplici, cura la tenuta di strumenti di registrazione e di archiviazione.

- Lavoratore che svolge attività di vigilanza e custodia nei locali assegnati, coordinando le professionalità di livello inferiore.

Accesso: Dall'esterno: mediante pubblico concorso. Dall'interno: con le modalità previste dall'art. 15, c. 1, lett. B) del presente CCNL: - dalla posizione economica B1, verso la posizione economica B2;

Requisiti: Per l'accesso dall'esterno, diploma di scuola secondaria di secondo grado ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati. Per il personale interno proveniente dalla posizione economica B1 in possesso dei requisiti previsti per l'accesso dall'esterno, non è richiesta esperienza professionale maturata nella suddetta posizione. Per il personale interno, in mancanza del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno, nel caso in cui lo stesso non sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per legge, si fa riferimento ai seguenti requisiti: - dalla posizione economica B1, verso la posizione economica B2: esperienza professionale di quattro anni nella posizione di provenienza.

POSIZIONE ECONOMICA B3

Specifiche professionali:

- capacità di coordinamento di unità operative con assunzione di responsabilità dei risultati;

- gestione delle relazioni dirette con gli utenti. Contenuti professionali di base: - Lavoratore che, nell'ambito della specifica professionalità tecnica posseduta, esegue la progettazione, realizzazione e collaudo di apparecchiature semplici, impianti e macchinari, cura l'esecuzione ed il coordinamento degli interventi assegnati nel rispetto delle procedure in atto, effettua controlli, misurazioni e rilievi, assicura l'attuazione ed il coordinamento operativo dei piani di produzione, manutenzione, analisi, rilevazione e studio, interpretando progetti tecnici da realizzare.

- Lavoratore che, nei diversi settori di competenza, elabora dati e situazioni complesse anche utilizzando strumentazioni informatiche, rilascia copie, estratti e certificati, esplica attività di segreteria in commissioni, attività di istruttoria sulla base di procedure predefinite. - Lavoratore che, nell'ambito della specifica professionalità acquisita e per quanto di competenza, cura l'esecuzione di procedure e di elaborazioni del ciclo informatico, predispone il manuale operativo, assicura i flussi operativi, realizza i programmi curandone la funzionalità e l'esecuzione. Accesso: Dall'esterno: mediante pubblico concorso. Dall'interno: con le modalità previste dall'art. 15, c. 1, lett. B) del presente CCNL: - dalla posizione economica B1 verso la posizione economica B3; - dalla posizione economica B2 verso la posizione economica B3.

Requisiti: Per l'accesso dall'esterno: diploma di scuola secondaria di secondo grado ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati. Per il personale interno proveniente dalle posizioni economiche B1 e B2 in possesso dei requisiti previsti per l'accesso dall'esterno, non è richiesta esperienza professionale maturata rispettivamente nelle suddette posizioni. Per il personale interno, anche in mancanza del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno, nel caso in cui lo stesso non sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per legge, si fa riferimento ai seguenti requisiti: - dalla posizione economica B1, verso la posizione economica B3: esperienza professionale di otto anni nella posizione di provenienza; -dalla posizione economica B2, verso la posizione economica B3: esperienza professionale di quattro anni nella posizione di provenienza.



AREA FUNZIONALE C

(ex 7, 8, 9) Declaratoria

Appartengono a questa area funzionale i lavoratori che, nel quadro di indirizzi generali, per la conoscenza dei vari processi gestionali, svolgono, nelle unità di livello non dirigenziale a cui sono preposti, funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante, ovvero lavoratori che svolgono funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico. Tale area prevede tre posizioni economiche.

POSIZIONE ECONOMICA C1

Specifiche professionali:

- adeguate conoscenze ed esperienze acquisite;
- organizzazione di attività;
- coordinamento, direzione ove previsto, di unità organiche interne, di gruppi di lavoro e di studio.

Contenuti professionali di base:

- Lavoratore che, nel settore assegnato e nell'ambito della specifica professionalità posseduta, imposta e realizza progetti di fattibilità, valuta, modifica e sceglie i materiali più idonei per la propria attività, svolge studi e ricerche, analizza anche nuove metodiche per la realizzazione dei programmi assegnati all'unità che eventualmente dirige o coordina.

- Lavoratore che può coordinare o dirigere unità senza rilevanza esterna nei diversi settori di competenza provvedendo agli adempimenti previsti nell'ambito di normative generali, emana direttive ed istruzioni specifiche per il raggiungimento degli obiettivi assegnati.

- Lavoratore che, secondo la specifica professionalità acquisita e per quanto di specifica competenza, cura la realizzazione dei programmi, e la relativa revisione, ottimizzazione e manutenzione, prefigura la struttura

hardware necessaria, propone le eventuali modifiche e gestisce il software di base apportando le eventuali modifiche, effettua l'analisi tecnica delle procedure, prepara e trasmette ai programmatori la necessaria documentazione per la stesura dei programmi, gestisce il centro elaborazione e comunicazione dati, o uno o più settori nei quali è ripartito

- Lavoratore che, nell'ambito dell'area tecnica assegnata, effettua accertamenti, verifiche e controlli funzionali nei vari settori operativi, sorveglia l'esecuzione dei lavori intervenendo ove necessario, cura la predisposizione degli atti amministrativi di competenza. Accesso: Dall'esterno: mediante pubblico concorso. Dall'interno: con le modalità previste dall'art. 15, c. 1, lett. A) del presente CCNL: - dalle posizioni B1, B2, B3, B3S verso la posizione economica C1.

Requisiti. Per l'accesso dall'esterno: diploma di laurea, diplomi di studi universitari coerenti con le professionalità da selezionare ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati. Per il personale interno proveniente dalle posizioni economiche B1, B2, B3 e B3S in possesso dei requisiti previsti per l'accesso dall'esterno, non è richiesta esperienza professionale maturata rispettivamente nelle suddette posizioni. Per il personale interno non in possesso dei requisiti per l'accesso. Dall'esterno, nel caso in cui il titolo di studio previsto non sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per legge, purché in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, si fa riferimento ai seguenti ulteriori requisiti: - dalla posizione economica B1, verso la posizione



economica C1: esperienza professionale di nove anni nella posizione di provenienza; - dalla posizione economica B2, verso la posizione economica C1: esperienza professionale di sette anni nella posizione di provenienza; - dalle posizioni economiche B3 e B3S, verso la posizione economica C1: esperienza professionale di cinque anni nella posizione di provenienza.

POSIZIONE ECONOMICA C2

Specifiche professionali:

- approfondite conoscenze teorico pratiche dei processi gestionali;
- direzione, coordinamento di unità operative;
- relazioni esterne, relazioni organizzative interne di tipo complesso.

Caratteristiche professionali di base:

- Lavoratori che dirigono o coordinano unità organiche anche di rilevanza esterna, la cui responsabilità non è riservata a dirigenti, garantendo lo svolgimento dell'attività di competenza, ovvero che svolgono attività ispettive, di valutazione, di controllo, di programmazione e di revisione o, ancora, che effettuano studi ed analisi, svolgono attività di ricerca, studio e consulenza.

- Lavoratori che, nel campo informatico, curano gli aspetti attuativi e di ottimizzazione dei processi di IT, definiscono le specifiche tecniche e funzionali relative al software, al sistema e alla rete, realizzano prodotti di analisi, valutano prodotti software e soluzioni hardware, controllano gli standard di funzionamento. Accesso: Dall'esterno: mediante pubblico concorso. Dall'interno: con le modalità previste dall'art.15,c.1, lett.B) del presente CCNL: - dalle posizioni economiche C1, C1S verso la posizione economica C2. Requisiti. Per l'accesso dall'esterno: diploma di laurea, diploma di studi universitari coerenti con le professionalità da sele-

zionare ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati. Per il personale interno proveniente dalle posizioni economiche C1 e C1S in possesso dei requisiti previsti per l'accesso dall'esterno, non è richiesta esperienza professionale maturata nella suddetta posizione.

Per il personale interno non in possesso dei requisiti per l'accesso dall'esterno, nel caso in cui il titolo di studio previsto non sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per legge, purchè in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, si fa riferimento ai seguenti requisiti: - dalle posizioni economiche C1 e C1S verso la posizione economica C2: esperienza professionale di quattro anni nella posizione precedente.

POSIZIONE ECONOMICA C3

Specifiche professionali:

- elevate conoscenze, capacità ed esperienze consolidate;
- direzione e controllo di unità organiche con assunzione diretta di responsabilità e risultati;
- relazioni esterne.

Caratteristiche professionali di base:

- Lavoratori che, per le specifiche professionali, assumono temporaneamente funzioni dirigenziali in assenza del dirigente titolare; dirigono o coordinano attività di vari settori e strutture di livello non dirigenziale; svolgono attività ispettive o di valutazione di particolare rilevanza; ovvero, per l'elevato livello professionale, collaborano ad attività specialistiche.

- Lavoratori che, nel campo informatico, supportano le strutture utenti nell'ideazione di soluzioni informatiche; coordinano e pianificano le attività di sviluppo dei sistemi informatici; coordinano e pianificano la gestione delle attività elaborative, ottimizzando il funzionamento dei sistemi.

Accesso. Dall'interno della stessa area dalle posizioni economiche C1, C1S, C2 sulla base di criteri stabiliti dall'Amministrazione secondo le procedure di cui all'art.15, lett.B, punto d) del presente CCNL. Requisiti: Diploma di laurea, diploma di studi universitari coerenti con le professionalità da selezionare ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti



assegnati. Nel caso in cui il titolo di studio previsto non sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per legge, purchè in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, si fa riferimento ai seguenti requisiti: - dalle posizioni economiche C1 e C1S verso la posizione economica C3: esperienza professionale di otto anni nella posizione di provenienza; - dalla posizione economica C2 verso la posizione economica C3: esperienza professionale di quattro anni nella posizione di provenienza.

NORME FINALI

1. Nella prima applicazione i profili del personale dipendente coincidono, nelle denominazioni, con quelli di inquadramento previsti dal DPR 1219/84 e dal DPR 44/90 all.1-2-3, sino all'applicazione dell'art.13, comma 5 del presente CCNL.

2. Ai fini del requisito dell'esperienza professionale per l'ammissione alle selezioni interne, per il personale dipendente non in possesso dei requisiti per l'accesso dall'esterno, nel caso in cui il titolo di studio previsto non sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività professionale, fatti salvi i titoli professionali per legge purchè in possesso del titolo di scuola secondaria superiore, il periodo di servizio maturato nelle posizioni super di cui all'art. 17 è sommato al servizio effettuato nelle posizioni economiche di riferimento B3 e C1.

3. Ai fini dell'applicazione dell'art.28, comma 2 del d.lgs n.29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, sono considerate equipollenti all'ex carriera direttiva le posizioni economiche C1, C2 e C3, per l'accesso alle quali sia richiesto il possesso del diploma di laurea.

La lunga storia della Riparametrazione, attraverso le norme

Il primo "sorpasso" del personale statale rispetto alle Forze di polizia avvenne con le norme sul Ricompattamento stipendiale, di cui all'art.3 della legge 312/1980. Più tardi fu la Sentenza n.277/1991 della Corte Costituzionale ad impedire la perequazione prevista dall'art.16 della legge 21/1991. La storia recente di questa vicenda è presto detta. Il personale delle Forze di polizia ha ottenuto il ricompattamento solo nel 1995 con la Legge sui parametri. C'è da domandarsi se questa sarebbe mai stata approvata se il SAP non l'avesse rivendicata! Anche se dopo oltre 20 anni, la cultura confederale tende ad evitare conflitti con i Sindacati collaterali! Riportiamo il testo delle norme richiamate.

Legge 11 luglio 1980, n. 312 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 190, del 12 luglio). - Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.

ARTICOLO 3 - PROFILI PROFESSIONALI.

Ogni qualifica funzionale comprende più profili professionali: questi si fondono sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilità, alla sfera di autonomia che comporta, al grado di mobilità ed ai requisiti di accesso alla qualifica.

Dopo il primo inquadramento ai sensi del successivo art. 4 si procederà ad un inquadramento definitivo, con decorrenze corrispondenti a quelle del primo inquadramento, che sarà preceduto dall'insediamento dei profili professionali nelle qualifiche funzionali.

Decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (in Gazz. Uff., 24 novembre, n. 275). - Decreto convertito in l. 23 gennaio 1991, n. 21 (in Gazz. Uff., 23 gennaio 1991, n. 19). - Corresponsione ai pubblici dipendenti di accenti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego.

ART. 16.

1. Per il personale delle Forze di polizia cui all'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, l'adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche ed ai gradi, secondo l'equiparazione prevista dalle disposizioni vigenti, sarà effettuato con apposito provvedimento legislativo con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1991.
2. Ai fini della predisposizione dell'atto di iniziativa del Governo, il Ministro dell'interno acquisirà, per il personale della Polizia di Stato e per quello ad esso equiparato, il parere di un'apposita



commissione e, per il personale delle altre Forze di polizia, i pareri dei comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena e della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste.

3. La commissione di cui al comma 2, istituita con decreto del Ministro dell'interno, è composta da un Sottosegretario di Stato per l'interno che la presiede o, per sua delega, da un dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, da due dirigenti del Dipartimento della funzione pubblica, da due dirigenti del Ministero del tesoro e da quattro dirigenti in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché da quattro rappresentanti ripartiti fra le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale in proporzione al numero delle deleghe.
4. Ai fini della formulazione del parere di cui al comma 2, i comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, la Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena e la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste sentiranno gli organi di rappresentanza secondo le normative previste dai rispettivi ordinamenti.
5. Il provvedimento legislativo di cui al comma 1 non dovrà determinare disallineamenti con quanto stabilito per gli altri pubblici dipendenti in attuazione dell'ottavo comma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e dovrà tener conto delle peculiari progressioni di carriera e dei benefici aggiuntivi attribuiti alle Forze di polizia.

Remember...

il testo della Sentenza di equiparazione del Consiglio di Stato



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE (SEZIONE IV)
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

DECISIONE

SUL RICORSO PROPOSTO DAI MINISTERI DELL'INTERNO,
DEL TESORO, E DELLA DIFESA,
IN PERSONA DEI RISPETTIVI MINISTRI IN CARICA RAPPRESENTATI E DIFESI
DALL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO DOMICILIATARIA
PER LEGGE IN ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, N. 12;

CONTRO

ASCI GABRIELE (OMISSIS)

PER L'ANNULLAMENTO

previa sospensione della sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. I bis, 11 novembre 1989 n. 1614/89, che ha accolto il ricorso degli appellati diretto ad ottenere a proprio favore l'estensione del trattamento retributivo del personale della Polizia di Stato;

- Visto il ricorso con i relativi allegati; d'un 1 Visto l'atto di costituzione in giudizio dei sottufficiali de.i CC. indicati in epigrafe;
 - Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
 - Vista l'ordinanza in data 13 febbraio 1990 n. 114 di questa Sezione, con la quale è stata accolta la domanda di sospensione cautelare della sentenza appellata;
 - Vista l'ordinanza di questa Sezione n. 252 del 12 febbraio 1991 di rimessione della causa alla Corte Costituzionale;
 - Vista la sentenza costituzionale n. 277 del 12 giugno 1991;
 - Visti gli atti tutti della causa;
 - Data per letta, alla pubblica udienza del 15 ottobre 1991, la relazione del Consigliere Sergio Santoro e udito l'avv. dello Stato Cocco per le Amministrazioni appellanti e gli avv.ti Moscarini e Catalano per gli appellati resistenti;
- Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con atto notificato e depositato il 18 aprile 1989 i sigg.ri Gabriele Asci e gli altri suindicati in epigrafe, tutti Sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri, adivano il T.A.R. del Lazio chiedendo che fosse accertato e dichiarato il proprio diritto all'estensione del trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato secondo un criterio di equiparazione diverso da quello risultante dalla tabella allegata alla legge 1.4.1982 n. 121.

In particolare, i ricorrenti chiedevano:

- a) che ai vice Brigadieri, inquadrati nel livello retributivo 5°, fosse esteso il trattamento economico previsto per la qualifica di Sovrintendente Capo (6° livello);
- b) che ai Brigadieri ed ai Marescialli Ordinari, anch'essi nel 5° livello, fosse esteso il trattamento economico previsto rispettivamente per le qualifiche di vice Ispettore ed Ispettore (6° livello);
- c) che ai Marescialli Capo (5° livello) fosse esteso il trattamento economico dell'Ispettore Principale (livello 6°);
- d) che ai vari gradi dei Marescialli Maggiori (6° livello per i Marescialli Maggiori semplici e 6° bis per i Marescialli Maggiori Aiutanti e Carica Speciale) fosse esteso il trattamento economico previsto per l'Ispettore Capo (livello 7°).

I ricorrenti fondavano tali richieste sull'asserita equivalenza - quando non superiorità - del complesso di compiti e funzioni loro affidati da leggi e regolamenti, rispetto a quelli attribuiti a ciascuna delle figure professionali della P.S. prese come termine di comparazione, ritenendo inoltre che la tabella "C" allegata alla legge n. 121/81 fosse da intendere parzialmente abrogata e modificata per effetto dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 335/82 (pubblicato in G.U. del 25.6.1982) attuativo della delega al Governo contenuta nell'art. 36 della legge n. 121/81 per il concreto ordinamento del personale della Polizia di Stato, ivi comprese le attribuzioni affidate alle varie qualifiche in cui esso personale è distinto.

In subordine, ove non si fosse ritenuto già esistente ed operante il loro diritto in base alla proposta ricostruzione normativa, i ricorrenti dichiaravano di eccepire il vizio di costituzionalità della citata tabella per violazione degli artt.3, 35, 36 e 97 della Costituzione, sotto molteplici profili.

Il ricorso era notificato alle Amministrazioni della Difesa, dell'Interno e del Tesoro, le quali tutte si costituivano in giudizio. In via preliminare l'Avvocatura Erariale, con memoria depositata il 28.6.1989, chiedeva l'estromissione dal giudizio dei Ministeri del Tesoro e dell'Interno, diffusamente motivando la richiesta; concludeva altresì la difesa

dello Stato per la declaratoria di infondatezza del ricorso e di mani-festa infondatezza delle eccezioni di illegittimità costituzionale. Le tesi a sostegno del ricorso venivano ribadite con memoria depositata il 30.6.1989. All'udienza del 10 luglio 1989, uditi i difensori delle parti, la causa era trattenuta in decisione, poi assunta nella Camera di Consiglio del 25 ottobre 1989 e contenuta nella sentenza n. 1614/89, pubblicata l'11 novembre successivo. Con la detta sentenza il T.A.R. previa estromissione dal giudizio dei Ministeri dell'Interno e del Tesoro, ha accolto il ricorso degli appellati sottufficiali dei CC. dichiarando il diritto dei medesimi al trattamento economico del personale della Polizia di Stato secondo le rispettive equiparazioni delle qualifiche e dei livelli retributivi funzionali, il tutto a decorrere dal 18 aprile 1984 e con rivalutazione ed interessi.

I primi giudici, dopo aver compiuto una disamina circa l'equiparazione tra le varie qualifiche dei Sovrintendenti e degli Ispettori della P.S. da un lato ed i gradi dei Sottufficiali dell'Arma dei CC. dall'altro, riscontrandone in particolare la similarità delle mansioni e l'analogia della progressione in carriera, hanno ritenuto che la tabella allegata alla L. 1° aprile 1981 n. 121 (concernente l'equiparazione tra qualifiche e gradi del personale della P.S. con quello delle altre forze di Polizia) sia stata modificata ed in parte abrogata dal D.P.R. 24 aprile 1982 n. 335, nel senso che il principio dell'estensione ai CC. del trattamento economico del personale della P.S. (art. 43 sedicesimo c. L. 121/1981) è integrato dal principio che ad uguali mansioni corrispondono eguali retribuzioni.

La sentenza è stata notificata al Ministero della Difesa in data 21.11.1989.

Con atto notificato il 18.1.1990 1 Ministeri dell'Interno, del Tesoro e della Difesa hanno proposto appello avverso la sentenza chiedendone altresì la sospensione dell'efficacia. Le appellanti Amministrazioni deducono:

- violazione e/o falsa applicazione della legge 1° aprile 1981 n. 121 (spec. artt. 42, 30 e 1) e del D.P.R. 24 gennaio 1962 n.335. Violazione della legge 12 agosto 1982 n. 569. Violazione e/o falsa applicazione della legge 11 luglio 1930 n. 312 e del D.P.R. 29 dicembre 1984 n. 1219.
- Violazione e/o falsa applicazione della legge 29 marzo 1983 n. 93 (spec. art. 26).

- Violazione dell'art. 113 C.P.C.

- Violazione degli artt. 76 e 81, 4° comma, della costituzione. Violazione delle norme e dei principi generali in materia. Omessa, erronea, illegittima e contraddittoria motivazione. Difetto, vizio, errore, illogicità. Contraddittorietà, sostenendo in sintesi, che:

- l'art. 43 cit. compie l'invocata estensione con riferimento espresso ed esclusivo alla tabella allegata alla L. 121/1981 stessa (cfr. il diciassettesimo comma dell'art. 43 L. 121 cit.);
- non vi è stata abrogazione implicita della tabella cit.;
- la sentenza appellata è contraria all'art. 81 quarto c. Cost.;
- in ogni caso la tabella cit. è stata confermata dalla L. 12 agosto 1982 n. 569 successiva al D.P.R. 335/1982;
- il titolo VI della L. 11 luglio 1980, n.312, riguardante le retribuzioni del personale militare, ha inoltre lasciato immutati i rispettivi ordinamenti di carriera.

Gli appellati - ed anzi per l'esattezza 476 degli originari 572 ricorrenti - si sono costituiti in giudizio con controricorso in data 10.2.1990, con il quale hanno riproposto le loro domande, reiterando in particolare, l'eccezione di difetto di legittimazione dei Ministeri dell'Interno e del Tesoro.

Nella camera di consiglio del 13.2.1990 è stata accolta l'istanza incidentale di sospensione.

Con ordinanza di questa Sezione n. 252 del 12 febbraio 1991 la causa è stata rimessa alla Corte Costituzionale, la quale con la sentenza n. 277 del 12 giugno 1991 ha accolto la questione di costituzionalità prospettata nell'ordinanza ult. cit.

All'udienza pubblica del 15 ottobre 1991, uditi in pubblica discussione i difensori delle parti, la causa è stata spedita a decisione.

DIRITTO

La domanda proposta dagli originari ricorrenti si fonda sulla sostanziale equivalenza fra le funzioni proprie delle varie qualifiche degli appartenenti alla Polizia di Stato, incluse quelle degli ispettori, e le qualifiche dei vari gradi dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri.

A tale sostanziale equivalenza di funzioni deve corrispondere, non solo in forza dei principi costituzionali quanto soprattutto in base all'espresso dettato della norma cardi-

ne che regola la materia, l'art.43 comma sedicesimo della legge 1° aprile 1981, n. 121, una identità di trattamento economico. Tale principio, secondo l'assunto dei ricorrenti condiviso dal giudice di primo grado, era violato dal combinato disposto del successivo comma diciassettesimo dello stesso art. 43 legge 121/81 (secondo il quale l'equiparazione degli appartenenti alla Polizia di Stato con quelli delle altre forze di polizia ... avviene sulla base della tabella allegata alla stessa legge) e della medesima tabella allegata ove, nel mentre nella terza colonna si elencavano tutti i gradi delle altre forze di polizia, tra le quali i Carabinieri, nella seconda colonna recante l'elencazione delle qualifiche del nuovo ordinamento della Polizia di Stato erano omesse le qualifiche del neoinstituito corpo degli ispettori, con la conseguenza che tutti i gradi di sottufficiali dei Carabinieri (vice brigadiere, brigadiere, maresciallo-ordinario e maresciallo-capo, maresciallo-maggiore e maresciallo-maggiore-aiutante), risultavano equiparati alle quattro qualifiche dei sovrintendenti.

La voluta omissione delle qualifiche degli ispettori era del resto espressamente confermata dalla nota in calce alla predetta tabella di equiparazione, nella quale l'omissione era giustificata con la motivazione che le qualifiche degli ispettori non trovavano corrispondenza con le qualifiche del precedente ordinamento della P.S..

Di fronte all'evidente contrasto tra la disposizione di principio sancita dal ricordato comma sedicesimo dell'art. 43 e le disposizioni applicative scaturite dal combinato disposto del comma diciassettesimo e della tabella, il Giudice di primo grado aveva ritenuto che le disposizioni della tabella incompatibili con la ricordata regola di principio potessero ritenersi caducate, o meglio implicitamente abrogate, senza bisogno dell'intervento della Corte Costituzionale, alla luce della specificazione delle funzioni proprie delle varie qualifiche dei sovrintendenti e degli ispettori del nuovo corpo della Polizia di Stato dettata nella disciplina delegata stabilita nel DPR n. 335/1953, dalla quale disciplina delegata si desumeva una perfetta corrispondenza tra le mansioni proprie dei vari gradi dei sottufficiali dei Carabinieri, (escluso solo il grado iniziale di vice brigadiere le cui mansioni erano corrispondenti a quelle del sovrintendente capo della Polizia di Stato e le mansioni proprie delle varie qualifiche degli ispettori.

Tale tesi, dell'intervenuta abrogazione implicita, è stata fondatamente contestata dalle Amministrazioni appellanti, le quali hanno anche posto in evidenza come la tabella di equiparazione allegata alla legge 121/1981, anteriore al decreto delegato 24 aprile 1982 n. 335, era stata poi di nuovo recepita e confermata con modifiche di dettaglio estranee al tema di questa causa, dalla legge 12 agosto 1982 n. 569, a sua volta successiva al predetto decreto legislativo delegato.

In effetti, come questa Sezione aveva già avuto modo di rilevare con l'ordinanza 27 marzo 1991 n. 212, la tesi affermata dai primi giudici, dell'abrogazione implicita della tabella, non poteva e non può essere condivisa non solo e non tanto in ragione del rilievo della successione cronologica delle norme, quanto soprattutto perché essa è preclusa dal testuale disposto del comma diciassettesimo dell'art. 43, il quale, ponendosi in contrasto netto con il principio dell'equiparazione sancito nel precedente comma sedicesimo, aveva rigidamente agganciato l'equiparazione alle disposizioni della tabella medesima.

Con la richiamata ordinanza n. 212/91 questa Sezione, dopo aver rilevato che la sostanziale equivalenza tra le funzioni proprie dei vari gradi dell'Arma dei Carabinieri, da vice-brigadiere a maresciallo-maggiore-aiutante e quelle proprie delle qualifiche del nuovo corpo della Polizia di Stato, (dal sovrintendente capo, equiparato al vice-brigadiere, a tutte le qualifiche del ruolo degli ispettori), nei termini stabiliti dalla sentenza di primo grado, non era stata contestata dalle amministrazioni appellanti, ha ritenuto peraltro che il conflitto tra tale riconosciuta equiparazione di funzioni e le disposizioni scaturenti dalla tabella e dal combinato disposto di essa con il diciassettesimo comma dell'art. 43 non potesse essere superato se non attraverso una pronuncia sulla pregiudiziale costituzionale in ordine al contrasto delle predette norme (art. 43 comma diciassettesimo e tabella C della legge 1° aprile 1981 n. 121 come sostituita dall'art. 9 della legge 12 agosto 1982 n. 559), con i principi stabiliti dagli artt. 3, 36 e 37 della Costituzione.

Tale questione di legittimità costituzionale è stata giudicata fondata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 277 del 12 giugno 1991, dichiarativa dell'illegittimità

costituzionale delle norme come sopra denunciate (art. 43 comma diciassettesimo, tabella e nota in calce alla medesima) "nella parte in cui non includono le qualifiche degli ispettori di polizia così omettendo la individuazione della corrispondenza con le funzioni connesse ai gradi dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri".

Dall'eliminazione della tabella, della nota in calce e del diciassettesimo comma cit. consegue, come già esposto nell'ordinanza di rinvio, il riespandersi del principio di equiparazione secondo l'omogeneità di funzioni dettato dal sedicesimo comma dell'art. 43 cit. - come interpretato dalla sentenza costituzionale 277/91 - e la connessa fondatezza delle pretese degli appellati.

Le Amministrazioni appellanti contestano tuttavia tale conseguenza ed oppongono all'accoglimento delle rivendicazioni degli originari ricorrenti i tre seguenti ordini di argomenti, nessuno dei quali la Sezione ritiene di condividere.

Con un primo argomento le Amministrazioni appellanti adducono una pretesa "impossibilità allo stato attuale della legislazione, quale essa risulta essere dopo l'intervento censorio della Corte Costituzionale, di accogliere, le istanze dei ricorrenti". Ciò perché, secondo le appellanti non sarebbe possibile a tutt'oggi, allo stato attuale della legislazione, "stabilire se ricorra o meno una effettiva specificità delle funzioni degli ispettori di polizia rispetto a quelle dei sottufficiali dei Carabinieri". La rivendicata equiparazione risulterebbe dunque, per dir così, impossibile in fatto.

A tale primo argomento le Amministrazioni appellanti aggiungono un secondo argomento attraverso il quale esse prospettano una impossibilità in diritto della suddetta equiparazione, che secondo il loro assunto sarebbe preclusa dalla stessa sentenza costituzionale. Le appellanti traggono spunto in proposito dal rilievo che il Consiglio di Stato, nel sollevare la sopra riassunta questione di legittimità costituzionale, aveva sollecitato dalla Corte Costituzionale non solo l'intervento caducatorio, istituzionalmente proprio di tale Giudice, ma anche un intervento additivo, volto cioè a precisare quali regole dovessero sostituire quelle riconosciute incostituzionali; intervento additivo che è stato invece negato dalla stessa Corte: da ciò, secondo l'assunto delle appellanti, l'impossibilità di accogliere le domande

degli originari ricorrenti, in mancanza di una disciplina sostitutiva di quella ritenuta incostituzionale.

Infine, con un terzo argomento, che si traduce anch'esso nell'affermazione di una impossibilità in diritto di accoglimento delle domande degli appellanti, la difesa delle amministrazioni appellanti deduce che l'equiparazione invocata ed affermata dal primo giudice "troverebbe di fronte lo sbaramento legislativo costituito dal nono comma dell'art. 43 della legge 121/81, che attribuiva al "maresciallo-maggiore-carica speciale" dell'Arma dei Carabinieri il trattamento economico previsto per il personale del sesto livello bis.

Del quale nono comma, non caducato, il giudice dovrebbe continuare perciò a tener conto facendone applicazione analogica. E poiché secondo tale nono comma il trattamento retributivo (sesto livello-bis) da esso sancito per le qualifiche inferiori del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato era stato attribuito soltanto alla qualifica di vertice "maresciallo maggiore carica speciale", tutte le qualifiche inferiori a tali qualifiche di vertice dovrebbero, stante la non abrogazione del nono comma, restare equiparate a quelle dei sovrintendenti, con il conseguente totale rigetto delle rivendicazioni degli appellati.

Ora, dei sopra riassunti tre argomenti addotti dalle Amministrazioni appellanti, i secondi due, afferenti entrambi ad una sorta di preclusione di diritto all'accoglimento delle pretese degli appellati, assumono portata prioritaria e pregiudiziale rispetto a quello soprarassunto per primo, in quanto, se le due preclusioni di diritto, o anche una soltanto di esse, risultassero fondate, ciò assorbirebbe e renderebbe superflua l'indagine sulla possibilità di fatto di condividere l'equiparazione affermata dalla sentenza appellata. In questo senso è necessario esaminare innanzitutto la fondatezza del secondo degli argomenti addotti dalle amministrazioni appellanti. Con esso la difesa erariale trae spunto come si è detto dalla ritenuta inammissibilità del capo dell'ordinanza di questa Sezione con il quale era stato sollecitato dalla Corte un intervento additivo, sostitutivo delle norme riconosciute incostituzionali, ed in particolare sottolineano l'inciso della sentenza costituzionale in cui viene "fatta salva naturalmente la possibilità di continuare in via provvisoria ad

erogare agli interessati il trattamento economico risultante dalla tabella dichiarata illegittima fino alle determinazioni conseguenti alla presente pronuncia".

La tesi delle amministrazioni appellanti si traduce in sostanza nell'assunto che il giudice amministrativo, pure essendo stata riconosciuta la illegittimità costituzionale delle norme in cui esso aveva ravvisato l'unico ostacolo per l'accoglimento delle rivendicazioni azionate dagli originari ricorrenti, non potrebbe pronunciare l'accoglimento di tali rivendicazioni se non dopo che le norme caducate verranno sostituite da nuove norme ad opera del legislatore.

Siffatto assunto non può essere condiviso per una ragione di fondo che si ricollega ai principi fondamentali del vigente ordinamento, secondo i quali il Giudice del caso concreto non può che emettere pronunce di accoglimento o di rigetto delle domande e non può mai invece accertare la fondatezza in astratto di esse dichiarando però la loro inaccogliabilità allo stato senza un futuro intervento del legislatore.

Se così non fosse risulterebbe del tutto vanificato l'intero sistema di tutela costituzionale dei diritti in quanto, di fronte alla acclarata violazione di essi per opera di norme dichiarate incostituzionali, sarebbe sufficiente la protrazione dell'inerzia del legislatore per perpetuare a tempo indeterminato, e senza che nessuno strumento consenta ai singoli di sopperire a tale inerzia, la violazione degli stessi diritti.

L'inaccettabilità in via di principio di tale soluzione non può ritenersi intaccata dall'aver la Corte Costituzionale giudicato inammissibile il capo della ordinanza di rimessione con cui era stato sollecitato il suo intervento additivo. Mentre infatti la verifica della legittimità costituzionale delle norme denunciate costituiva funzione istituzionalmente propria ed esclusiva della Corte Costituzionale, l'auspicato intervento additivo rientrava nella discrezionalità della stessa Corte di cui detto Supremo Giudice delle leggi si era in numerose precedenti occasioni avvalso con lo strumento della sentenza manipolativa di accoglimento, così come in altre pur analoghe occasioni (e ne è conferma la varietà di soluzioni offerte dai numerosi precedenti richiamati nel contesto della stessa sentenza costituzionale) aveva ritenuto di non avvalersi, senza che nessuno abbia mai messo in dubbio la possibilità per

il giudice a quo di pronunciarsi sulla fondatezza delle domande di parte in base alle norme conseguenti all'intervento caducatorio e senza necessità di attendere l'emanazione da parte del legislatore di norme sostitutive, come ad esempio nella notissima vicenda giurisprudenziale conseguente alla caducazione delle norme in materia di indennità espropriative.

Né vale in senso contrario l'argomento che le amministrazioni appellanti traggono dal passo della sentenza costituzionale in cui si afferma la possibilità di "continuare in via provvisoria ad erogare agli interessati il trattamento economico risultante dalla tabella dichiarata illegittima fino alle determinazioni conseguenti alla presente pronuncia".

Con tale statuizione la Corte Costituzionale non ha inteso affatto alludere a future determinazioni del legislatore bensì soltanto alle determinazioni giudiziali demandata al giudice a quo (e/o alle eventuali determinazioni in sede amministrativa adottabili da parte della stessa P.A. in sede di spontaneo adeguamento ai principi segnati nella stessa motivazione della sentenza costituzionale).

In questo quadro, l'aver la Corte fatto espressamente salva la possibilità di continuare in via provvisoria ad erogare agli interessati il trattamento economico risultante dalla tabella dichiarata illegittima non può assumere altro significato che quello di continuare ad applicare tale tabella in via soltanto provvisoria con ciò eliminando il dubbio, in astratto profilabile per quanto assurdo, che, caduta la tabella senza l'invocato intervento additivo, l'amministrazione dovesse sospendere il pagamento di ogni retribuzione.

Non certo anche quello di vincolare la tutela dei diritti violati dalle norme giudicate incostituzionali al sopravvenire delle eventuali future determinazioni del legislatore. Superata così la prima delle argomentazioni di diritto adottate dalle amministrazioni appellanti, neppure può essere condiviso l'altro argomento fondato sulla rilevata sopravvivenza del comma nono dello stesso articolo 43.

Quest'ultima era norma speciale inserita, nel contesto dell'articolo 43, in una collocazione quasi casuale, certamente non corretta dal punto di vista del rigore logico in quanto precedente di molti commi la regola generale fissata nei comma sedicesimo e

diciassettesimo rispetto alla quale essa regola speciale si poneva come eccezione. La casuale collocazione topografica di tale regola speciale al comma nono - in cui si menzionava la posizione di vertice dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del corpo della Guardia di Finanza prima ancora che nel contesto dello stesso articolo, tutto rivolto a disciplinare il trattamento economico del personale della Polizia di Stato, il legislatore avesse introdotto la regola generale della estensione di tale trattamento economico alle altre armi (comma sedicesimo) - e

il suo corollario applicativo, poi giudicato incostituzionale, che demandava tale estensione alla tabella (comma diciassettesimo), non impedisce all'interprete di individuare il rapporto logico tra tale norma speciale e la ricordata regola generale: la norma speciale si poneva appunto come eccezione alla regola generale che illegittimamente escludendo dalla tabella tutte le qualifiche degli ispettori della Polizia di Stato, concedeva invece in via appunto di eccezione, alla sola posizione di vertice ("maresciallo-maggiore-carica-speciale") il trattamento economico previsto per le qualifiche inferiori del ruolo degli ispettori. Concessione derogatoria ed eccezionale, che non ha più ragion d'essere una volta che la sentenza costituzionale ha giudicato illegittima la mancata inclusione nella tabella di tutte le qualifiche dello stesso ruolo degli ispettori.

La sopravvivenza di tale regola speciale deve essere dunque esclusa per la intervenuta caducazione della regola generale. La caducazione di quest'ultima implica infatti che l'estensione del trattamento economico degli appartenenti alla Polizia di Stato ai sottufficiali dei Carabinieri e delle altre armi, giudicata illegittima in quanto non comprendente il ruolo degli ispettori deve essere compiuta tenendo conto di tutte le qualifiche di tale ruolo, laddove, se si volesse ritenere ancora operante il citato comma nono, si dovrebbe concludere che, equiparando esso al livello minimo del trattamento economico degli ispettori della Polizia di Stato soltanto la posizione di vertice maresciallo-maggiore-carica-speciale tutti i gradi inferiori dei sottufficiali dell'Arma, compreso quello immediatamente sottostante ("maresciallo-maggiore-aiutante" senza "carica speciale") dovrebbero restare assoggettati al

trattamento dei sovrintendenti restando in tal guisa del tutto immutata la situazione antecedente alla pronuncia costituzionale.

Tale incoerente conseguenza mostra come tra la norma speciale rimasta formalmente in vigore e la normativa risultante dalla caducazione della regola generale vi è un rapporto di assoluta incompatibilità logica alla stregua del quale non può che concludersi che anche la regola speciale, derogatoria della regola generale caducata è stata travolta dalla caducazione di quest'ultima benché non esplicitamente investita dalla sentenza costituzionale.

Se è vero infatti che il potere di estensione d'ufficio della pronuncia caducatoria alle norme connesse a quella ritenuta incostituzionale attribuito alla Corte dell'art.27 della legge n. 57 dell'11 marzo 1953, induce la prevalente giurisprudenza a ritenere che la portata delle pronuncie di incostituzionalità non possa in via di principio essere estesa oltre i limiti risultanti dal dispositivo delle sentenze costituzionali, non è men vero che tale limite non vale nei casi in cui la norma non esplicitamente contemplata nel dispositivo della pronuncia costituzionale è collegata in modo inscindibile all'altra norma dichiarata incostituzionale (in tale senso, in giurisprudenza, Cass. penale, sez. VI, n. 3650 del 21 aprile 1981; Cass. Civ., sez. Lavoro, n. 4973 del 22 marzo 1981; Corte dei Conti sez. R., 20 giugno 1985 n. 426).

Tale è senza dubbio la regola speciale contenuta nel formalmente sopravvissuto comma nono dell'art. 43, la quale come si è visto attribuisce il livello sesto bis, riservato alla qualifica minima del ruolo degli ispettori, alla sola posizione di vertice (maresciallo maggiore carica speciale) del ruolo dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri, ed in tanto aveva un qualche significato in quanto presupponeva la regola generale che escludeva tutti i gradi dei sottufficiali dell'Arma dall'equiparazione con il ruolo degli ispettori. Caducata la quale regola generale, la regola speciale è rimasta pertanto regola di impossibile applicazione e deve ritenersi perciò anch'essa caducata. Anche il secondo degli argomenti addotti dalle Amministrazioni appellanti appare dunque destituito di fondamento.

Verificata così l'infondatezza di entrambi gli argomenti addotti dalle Amministrazioni appellanti per continuare a contestare la

possibilità in punto di diritto di accoglimento delle domande degli appellati, resta da verificare la tesi addotta per prima dalla difesa della P.A., dell'impossibilità della equiparazione tra i vari gradi dei sottufficiali dei Carabinieri e le varie qualifiche del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.

Ma a questo proposito basta considerare innanzitutto che:

- la equiparazione è stata compiuta dal primo Giudice sulla base di una valutazione comparativa tra le mansioni proprie dei vari gradi dei sottufficiali dei Carabinieri e le mansioni proprie delle varie qualifiche dei sovrintendenti e degli ispettori di Polizia, sorretta dal principio per cui, posta la norma generale dell'estensione del trattamento economico degli appartenenti alla Polizia di Stato agli appartenenti agli altri corpi di polizia, a parità di funzioni deve corrispondere parità di trattamento economico, e tale principio è lo stesso che ha ispirato la pronuncia di incostituzionalità;

- la verifica dell'equivalenza tra le mansioni, proprie delle varie qualifiche della Polizia di Stato e quelle proprie dei vari gradi dei sottufficiali dei carabinieri, nei termini espressi dalla pronuncia attualmente appellata, e confermati sia dall'ordinanza di questa sezione n. 252 del 1991 di rimessione, sia dalla stessa sentenza costituzionale 277 del 1991 (punti 4 - 6), appare logicamente fondata. D'altra parte le Amministrazioni appellanti, almeno sino alla precedente rimessione della causa in decisione, non l'avevano per nulla contestata sia pur in via di subordinata risposta alle tesi avversarie. Ed è appena il caso di rilevare che, anche nell'ultima fase del processo, successiva alla sentenza costituzionale, le

Amministrazioni appellanti non hanno proposto, neppure in via subordinata, formule o tabelle di equiparazione diverse ed alternative rispetto all'equiparazione stabilita dal TAR, limitandosi ad affermare una pretesa impossibilità di tale equiparazione per mancanza di norme di legge sostitutive di quelle caducate. Ma tale affermazione non può essere condivisa.

In primo luogo - come parte resistente non manca di rilevare - essa contrasta con l'avvenuta dichiarazione di incostituzionalità pronunciata dalla Corte Costituzionale. Infatti se dopo la caducazione della tabella non fosse stato possibile accogliere la pretesa al migliore trattamento, si sarebbe dov-

to dichiarare l'irrelevanza della proposta questione incidentale di costituzionalità.

In secondo luogo non si ravvisano valide ragioni giuridiche per ritenere ancora necessario un intervento legislativo in proposito. Ed invero, tenuto presente che la regola di estensione del trattamento economico del personale della Polizia di Stato all'Arma dei Carabinieri è stabilita dalla legge (art. 43); che il criterio concreto di estensione si identifica nel principio di corrispondenza delle funzioni, di cui è stata riconosciuta l'intrinseca coerenza al contenuto generale; che sono state caducate le statuizioni della tabella di equiparazione per la loro divergenza dal criterio suddetto; deve concludersi che l'accertamento della corrispondenza delle funzioni non richiede ulteriori interventi legislativi, ma è operazione che non esorbita dall'ambito normale dell'applicazione della legge.

E' quindi sufficiente perchè la regola e il suo principio applicativo siano tradotti in pratica attuazione - in applicazione dell'indicazione della Corte Costituzionale - che l'Amministrazione (nella salvaguardia delle decorrenze e delle connesse obbligazioni accessorie dei riconoscimenti retributivi dovuti agli appellati secondo quanto stabilito nella sentenza di primo grado) predisponga un atto amministrativo generale che, nell'attuare il comma sedicesimo dell'art. 43 cit. alla luce dei principi fissati dalla Corte Costituzionale nel caso di specie, riconosca la corrispondenza delle funzioni connesse ai vari gradi dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri, con quelle delle qualifiche della Polizia di Stato, ivi compresi ispettori di Polizia, in aderenza alle valutazioni compiute dal T.A.R..

La sentenza appellata merita pertanto conferma, nei limiti di cui in motivazione. Le spese di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in s.g. (Sez.IV) respinge l'appello nei limiti in cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, 25 novembre 1991

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N.277/1991

DA QUESTA SENTENZA È SCATURITO IL RIORDINO DEL 1995, CON TUTTE CONSEGUENZE CHE NE SONO DERIVATE. IL RIMPIANTO È CHE ATTRAVERSO L'ART.16 DELLA LEGGE 21/1991, SI SAREBBE POTUTO CONQUISTARE, MOLTI ANNI PRIMA,IL RICOMPATTAMENTO STIPENDIALE. RIPORTIAMO IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA CHE, NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CONSULTA, NON HA PIÙ AVUTO CASI ANALOGHI.

SENTENZA N.277 - ANNO 1991



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE
COMPOSTA DAI SIGNORI:

Prof. Ettore GALLO,

Dott. Aldo CORASANITI

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

PRESIDENTE
GIUDICI

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE SENTENZA

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma diciassettesimo, e della tabella C della legge 10 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza), come sostituita dall'art. 9 della legge 12 agosto 1982, n. 569 (Disposizioni concernenti taluni ruoli del personale della polizia di Stato e modifiche relative ai livelli retributivi di alcune qualifiche e all'art. 79 della legge 10 aprile 1981, n. 121), nonché della nota in calce alla tabella, promosso con ordinanza emessa il 12 febbraio 1991 dal Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizionale, nel ricorso proposto dal Ministero dell'interno ed altri contro Asci Gabriele ed altri, iscritta al n. 252 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991.

Visto l'atto di costituzione di Asci Gabriele ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

· udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1991 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

· uditi gli avvocati Lucio V. Moscarini, Fabrizio Fabrizi e Maurizio Gargiulo per Asci Gabriele ed altri e l'avvocato dello Stato Francesco Cocco per il Presidente del Consiglio dei ministri.

RITENUTO IN FATTO

1. Nel corso del giudizio di appello per l'annullamento della sentenza n. 1614 del 1989 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. I-bis, che aveva attribuito ad alcuni sottufficiali dell'arma dei carabinieri il trattamento retributivo di talune qualifiche del personale della polizia di Stato (in luogo di altre), sul presupposto dello svolgimento delle medesime funzioni, il Consiglio di Stato, sez. IV, con ordinanza emessa il 12 febbraio 1991, partendo dalla

premesse dell'inesistenza di disposizioni di legge sulle quali potesse fondarsi l'attribuzione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, diciassettesimo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza) nonché dell'allegata tabella C, come sostituita dall'art. 9 della legge 12 agosto 1982, n. 569 (Disposizioni concernenti taluni ruoli del personale della polizia di Stato e modifiche relative ai livelli retributivi di alcune qualifiche e all'art. 79 della legge 1° aprile 1981, n. 121), in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.

2. Il giudice rimettente, dopo aver rilevato che le funzioni e le mansioni di istituto dei sottufficiali dei carabinieri corrispondono a quelle degli ispettori della polizia di Stato (ad eccezione dei vice brigadiere che dovrebbe essere equiparato al sovrintendente capo), secondo le corrispondenze tra

qualifiche e gradi accertate dal giudice di primo grado e non contestate dalle amministrazioni appellanti, e dopo aver ricordato, *de iure condendo*, che il Governo si è reso promotore di un disegno di legge (atto Senato n. 2608) per la istituzione, nell'arma dei carabinieri e nel corpo della guardia di finanza, del ruolo dei luogotenenti, con il dichiarato intento di sanare una situazione definita di sperequazione rispetto a categorie di personale che svolgono funzioni "in tutto o in parte identiche o analoghe", sospetta di incostituzionalità il combinato disposto dell'art. 43, diciassettesimo comma (che rinvia, per l'equiparazione del personale della polizia di Stato con quello delle altre forze di polizia, all'allegata tabella C), di detta tabella nonché della nota in calce ad essa (nella quale si precisa che "non sono incluse le qualifiche degli ispettori, in quanto non vi è corrispondenza con i gradi del personale delle altre forze di polizia").

In particolare, sul punto della rilevanza, il giudice *a quo* sottolinea che l'intervento della Corte, in caso di accoglimento della questione, dovrebbe essere duplice: da un canto, di carattere caducatorio nei confronti della nota in calce alla tabella, così eliminando dall'ordinamento la dichiarata non corrispondenza che vi si legge, e, dall'altro, di carattere additivo per effetto del quale, in seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della mancata equiparazione economica, gli appellati del giudizio principale potrebbero conseguire il trattamento economico superiore richiesto con l'originario ricorso al T.A.R.

3. Nel merito si sostiene, nell'ordinanza di rimessione, che l'art. 43, sedicesimo comma, della legge n. 121 del 1981, prevedendo che il trattamento economico del personale della polizia di Stato è esteso all'arma dei carabinieri e agli altri corpi di polizia, fissa un principio fondamentale che riflette una precisa scelta del legislatore, il quale però non detta espressamente il criterio applicativo di detto principio, limitandosi a disporre (nel successivo diciassettesimo comma) che la equiparazione tra le due categorie di personale avviene sulla base della contestata tabella. Dopo aver osservato che "l'equiparazione"

non è un criterio applicativo del principio generale di estensione del trattamento economico, ma "un'operazione" che deve necessariamente ispirarsi ad un criterio, pena la assoluta arbitrarietà dei risultati cui si perviene, il giudice *a quo* sostiene che l'unico criterio legittimamente applicabile debba essere quello funzionale, nel senso che ad identità od omogeneità di funzioni deve corrispondere pari trattamento economico.

In concreto l'equiparazione effettuata con la tabella e la dichiarata mancata corrispondenza tra qualifiche del ruolo degli ispettori della polizia di Stato e gradi dei



sottufficiali dei carabinieri si porrebbero in violazione del principio di perequazione retributiva, desumibile dal combinato disposto dell'art. 3, primo comma, e dell'art. 36, primo comma, parte prima, della Costituzione, cui si richiama la legge quadro sul pubblico impiego n. 93 del 1983.

4. La disciplina denunciata sarebbe poi in contrasto con il principio di razionalità (art. 3, primo comma, della Costituzione), in quanto un'equiparazione disancorata dal criterio funzionale violerebbe la regola sostanziale dell'estensione del trattamento economico posta dall'art. 43, sedicesimo comma, della legge. Inoltre, la tabella, che doveva individuare la equiparazione voluta, avrebbe dovuto contenere solo due termini di comparazione e non effettuare invece, come ha fatto, una duplice comparazione, la prima delle quali tra i gradi del discolto corpo delle guardie di pubblica sicurezza con le nuove figure dell'ordinamento del personale della polizia, di modo che la dichiarata mancata

corrispondenza delle qualifiche degli ispettori sembrerebbe frutto più del meccanismo di duplice comparazione, che non di una razionale scelta legislativa.

5. Da ultimo, la normativa denunciata si porrebbe in violazione del principio desumibile dal combinato disposto degli artt. 3, primo comma e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della ragionevolezza, per cui la legge deve trattare in maniera eguale situazioni uguali, sia sotto quello dell'imparzialità intesa come non arbitrarietà della disciplina adottata.

6. È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo il rigetto della questione e riservandosi di formulare le proprie deduzioni.

7. Si sono costituite le parti private con unica memoria nella quale, a sostegno dell'ordinanza di rimessione, ricordano che il previgente assetto giuridico della pubblica sicurezza prevedeva una struttura militare (il corpo delle guardie di pubblica sicurezza), formata da ufficiali, sottufficiali e truppa, e, accanto ad essa, funzionari civili che rivestivano le varie qualifiche da commissario in su. Lo stato economico di tutto il personale militare era disciplinato dalla legge 10 luglio 1980, n. 312, secondo un trattamento uniforme.

Con l'entrata in vigore della legge 10 aprile 1981, n. 121, che ha smilitarizzato il corpo delle guardie di pubblica sicurezza e provveduto alla riforma dell'amministrazione, sono divenuti "forze di polizia" quei pubblici dipendenti che, civili, militari o militarizzati (v. il corpo forestale dello Stato), hanno compiti inerenti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; si è così attuato lo sganciamento dei militari dell'arma dei carabinieri (e degli altri corpi) rispetto al restante personale militare, e mentre ai primi il trattamento economico è conferito *ob relationem* a quello delle forze di polizia, al secondo continua ad applicarsi il previgente sistema introdotto con la legge n. 312 del 1980.

Fermo restando che lo stato giuridico (civile per gli appartenenti alla polizia di Stato e militare per l'arma dei carabinieri) è assolutamente ininfluenza rispetto al trat-

tamento retributivo che deve restare unitario per effetto del principio generale di estensione di cui all'art. 43, sedicesimo comma, della legge n. 121 del 1981, nella memoria si evidenzia che le mansioni attribuite ai vari gradi del ruolo dei sottufficiali dell'arma sono omogenee, per quantità e qualità, a quelle corrispondenti svolte dagli appartenenti al ruolo degli ispettori della polizia di Stato (con la sola eccezione del vice brigadiere che svolge mansioni equiparabili a quelle del sovrintendente capo), e che sulla base di detta omogeneità non può che spettare uno stesso trattamento economico, secondo l'orientamento consolidato in varie decisioni della Corte costituzionale.

8. In prossimità dell'udienza, l'Avvocatura generale dello Stato ha presentato una memoria nella quale eccepisce l'inammissibilità della questione, sotto il profilo che l'intervento additivo richiesto esulerebbe dai limiti che la stessa Corte costituzionale ha posto ai poteri propri del giudice delle leggi e ciò sia perché l'attribuzione del beneficio invocato non costituisce l'unico modo di disciplina adeguata o la conseguenza di un procedimento logico necessitato, sia perché la pronuncia suggerita dal giudice rimettente dovrebbe comunque essere preceduta da un'indagine circa la asserita corrispondenza di mansioni, che non spetta alla Corte di effettuare.

Nel merito, la difesa dello Stato ha rilevato la infondatezza dell'incidente di costituzionalità, perché, pur ammettendo la corrispondenza delle funzioni, potrebbe al massimo ravvisarsi tra diverse disposizioni legislative (art. 43, sedicesimo e diciassettesimo comma, e tabella), tutte di eguale rango, una contraddittorietà non costituzionalmente rilevante e, comunque, non sanzionabile dalla Corte. Piuttosto è da sottolineare che la carriera del personale dell'amministrazione della polizia di Stato e quella dei carabinieri (la prima civile e la seconda militare) sono ben distinte e diversamente disciplinate, così da potersi giustificare, quanto meno con riferimento ai parametri invocati, un differente trattamento economico.

9. Nel corso dell'udienza pubblica le parti hanno ulteriormente ribadito le rispettive posizioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In sede di giudizio di appello promosso dai ministeri dell'interno, del tesoro e della difesa, avverso una sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio che aveva determinato il trattamento retributivo spettante ai sottufficiali dell'arma dei carabinieri, mediante un'equiparazione tra i gradi dei sottufficiali predetti e le qualifi-



che del personale della polizia di Stato diversa da quella risultante dalla tabella C allegata alla legge 10 aprile 1981, n. 121 - il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, diciassettesimo comma, della legge anzidetta, e dell'allegata tabella, come modificata dalla legge 12 agosto 1982, n. 569, <nella parte in cui i sottufficiali dei carabinieri dal grado di vice-brigadiere a quello di maresciallo maggiore aiutante sono inquadrati rispettivamente nelle qualifiche da sovrintendente qualifica iniziale a sovrintendente qualifica finale>, nonché della <nota in calce alla tabella medesima nella quale si dichiara che nella tabella non sono incluse le qualifiche degli ispettori in quanto non vi è corrispondenza con i gradi del personale delle altre forze di polizia, relativamente ai gradi dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri!>.

Ad avviso del giudice *a quo* <l'equiparazione effettuata con la tabella nonché la dichiarata mancata corrispondenza tra

qualifiche del ruolo degli ispettori e gradi dei sottufficiali dei carabinieri> violano: a) <il principio di perequazione retributiva rilevabile dal combinato disposto degli articoli 3, primo comma, e 36, primo comma, parte prima, della Costituzione>; b) l'art. 3, primo comma, della Costituzione, < sotto il profilo del principio di razionalità della legge>; in quanto l'effettuata equiparazione non tiene conto del contenuto delle funzioni proprie delle qualifiche e dei gradi messi a raffronto; c) <il principio desumibile dal combinato disposto degli articoli 3, primo comma, e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della clausola generale di ragionevolezza per cui la legge deve trattare in maniera eguale situazioni uguali, sia sotto quello più specifico dell'imparzialità, intesa come non arbitrarietà della disciplina adottata>.

Nell'ordinanza di rinvio si precisa, dal punto di vista della rilevanza della questione, che, <se accolta l'eccezione, il giudice delle leggi ben potrebbe operare un intervento caducatorio nei confronti della nota in calce alla tabella C, così eliminando dall'ordinamento la dichiarata non corrispondenza che ivi si legge, ed un intervento conseguentemente additivo per effetto del quale - ed in specie dell'illegittimità costituzionale della mancata equiparazione economica - gli appellati potrebbero conseguire il trattamento economico superiore da loro richiesto con l'originario ricorso al T.A.R.>.

2. Preliminarmente, al fine di precisare i termini e l'oggetto della questione, e necessario chiarire che questa non può essere intesa nel senso rappresentato in quel punto dell'ordinanza di rinvio sopraportato che indica la disposizione sospetta di incostituzionalità in <quella risultante dal combinato disposto dell'art. 43, diciassettesimo comma, della legge n. 121 del 1981 e della tabella C ... nella parte in cui i sottufficiali dei carabinieri dal grado di vice-brigadiere a quello di maresciallo maggiore aiutante sono inquadrati rispettivamente nelle qualifiche da sovrintendente qualifica iniziale a sovrintendente qualifica finale>.

In verità nel punto testè richiamato l'ordinanza di rinvio (che pur in altre parti sem-

bra tener presente l'esatta portata ed il preciso significato di detta disposizione), nell'individuare in tal modo le parti della normativa oggetto di censura, attribuisce loro un significato che non risulta dal testo, perchè questo prevede non un inquadramento in qualifiche, come asserisce l'ordinanza, bensì una equiparazione, ai soli fini del trattamento economico, <degli appartenenti alla polizia di Stato con quelli delle altre forze di polizia>. La questione deve, perciò, essere intesa correttamente e quindi esaminata nei termini risultanti dal tenore della disciplina oggetto di censura, cioè nel senso (di cui del resto sembra pur essere consapevole il giudice a quo) che essa riguarda soltanto gli aspetti relativi al trattamento economico dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri, senza alcuna incidenza sull'ordinamento della loro carriera.

3. L'Avvocatura generale dello Stato ha formulato un'eccezione di inammissibilità, sostenendo che il giudice a quo <non chiede soltanto alla Corte una semplice sentenza che provochi la cessazione di efficacia della norma impugnata ai sensi dell'art.136 della Costituzione, bensì anche un intervento additivo...[che] eccede i limiti che la stessa Corte ha posto al potere manipolativo proprio del giudice delle leggi>, essendo la Corte stata chiamata <a stabilire essa stessa la retribuzione spettante ad alcuni sottufficiali dell'arma dei carabinieri>, il che comporterebbe <un'indagine, che non sembra possibile inquadrare tra le attribuzioni della Corte>. Da quanto precede risulta che l'eccezione, ancorchè tendente a paralizzare in limine il giudizio della Corte nel suo complesso, in realtà per come è formulata e per gli argomenti che adduce riguarda soltanto la seconda parte del petitum e quindi potrà essere ripresa in prosieguo, dopo la pronuncia relativa alla prima parte di esso concernente la declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa denunciata, pronuncia questa pacificamente riconducibile ai poteri propri della Corte ai sensi dell'art.136 della Costituzione.

4.1. La questione, in quanto diretta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità costituzionale della suddetta normativa, è fondata.

L'art.43 della legge n. 121 del 1981 estende (sedicesimo comma) all'arma dei carabinieri il trattamento economico previsto per il personale della polizia di Stato e dispone (diciassettesimo comma) che l'equiparazione degli appartenenti alla polizia di Stato alle altre forze di polizia, tra le quali e annoverata l'arma dei carabinieri, avviene sulla base della tabella allegata alla legge stessa.

Devesi in proposito notare che, prima dell'entrata in vigore di questa legge, la corrispondenza del trattamento economico degli appartenenti al corpo delle guardie di pubblica sicurezza, essendo all'epoca



anche quest'ultimo un corpo militare, con quello dell'arma dei carabinieri era assicurata in base ad un dato omogeneo, costituito dai gradi militari in cui ciascuna di dette forze si articolava. Ma una volta che, per effetto della riforma di cui alla citata legge n. 121 del 1981, il personale del corpo delle guardie di pubblica sicurezza è transitato nella polizia di Stato, i cui appartenenti sono inquadrati nel pubblico impiego fra i dipendenti civili, la suddivisione di detto personale è stata prevista (art. 36 della legge, che all'uopo reca delega al Governo) non più in gradi, bensì in ruoli e precisamente in quelli degli agenti, degli assistenti, dei sovrintendenti, degli ispettori, dei commissari e dei dirigenti, ciascuno dei quali caratterizzato dal tipo di mansioni o di funzioni. In particolare dall'art.36 citato risulta che il ruolo degli ispettori di polizia, da articolarsi in almeno quattro qualifiche, è immediatamente subordinato a quello dei commissari (dal quale inizia, nella tabella, l'equiparazione retributiva

con i gradi degli ufficiali dei carabinieri) e che il ruolo dei sovrintendenti, da articolarsi esso pure in almeno quattro qualifiche, è immediatamente subordinato al ruolo degli ispettori.

Successivamente all'emanazione di detta legge, in attuazione della delega ivi prevista, il d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 ha suddiviso (art. 25) in quattro qualifiche il ruolo degli ispettori determinando le relative funzioni (art. 26) e, parimenti, ha suddiviso (art. 16) il ruolo dei sovrintendenti in quattro qualifiche, individuandone le funzioni (art. 17).

4.2. L'assunto da cui muove l'ordinanza di rinvio e che, non avendo la legge dettato in modo espresso il criterio per la compilazione della tabella di equiparazione, <l'unico criterio legittimamente applicabile ... non può che essere quello funzionale, quello cioè che tiene conto che ad identità di funzioni non può che corrispondere pari trattamento economico>.

L'assunto deve essere condiviso perchè il nuovo ordinamento della polizia di Stato si uniforma, sul punto della suddivisione del personale, al generale assetto dei dipendenti civili dello Stato, che, a partire dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, si suddivide non più in carriere (ne tantomeno in gradi, già venuti meno con lo Statuto degli impiegati civili dello Stato del 1957) bensì in qualifiche, caratterizzate dal tipo di funzioni che le contraddistinguono, in attuazione del principio, ritenuto in generale consono all'art. 36 della Costituzione, della tendenziale corrispondenza del trattamento economico al tipo di funzioni esercitate, cioè in base al criterio che l'ordinanza di rinvio definisce <funzionale>.

Ebbene, dovendosi convenire che è questo il criterio che tendenzialmente ispira l'assetto retributivo dei dipendenti pubblici, una volta che lo stesso legislatore ha già ritenuto di estendere ai carabinieri (art. 43, sedicesimo comma, della legge n. 121 del 1981) il trattamento retributivo della polizia di Stato, l'equiparazione prevista dallo stesso art. 43, diciassettesimo comma, fra i vari livelli delle due categorie di personale, suddivise la prima in gradi e la seconda in qualifiche, sarebbe dovuta risultare, nella richiamata tabella C, come determinata in base al <criterio funzionale>, perchè il

solo idoneo a rendere omogeneo, sotto il denominatore comune delle funzioni, il trattamento economico del personale inquadrate nei rispettivi apparati secondo articolazioni diverse.

La tabella, invece, non solo non lascia intendere se tale criterio sia stato seguito, ma conferma l'ipotesi opposta quando, avendo omessa l'indicazione delle qualifiche degli ispettori di polizia, spiega l'esclusione in base alla considerazione, esplicitata nella nota in calce, secondo cui <non vi è corrispondenza con i gradi e le qualifiche del precedente ordinamento della pubblica sicurezza nè con i gradi del personale delle altre forze di polizia> e quindi, in particolare, con i gradi dei sottufficiali dei carabinieri cui si riferisce il giudizio a quo.

Ma tale spiegazione, oltre ad essere inappagante, e comunque superflua se non addirittura fuorviante relativamente al punto in cui richiama il precedente ordinamento del corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Inappagante, perchè, una volta ritenutosi da parte del legislatore di spiegare in nota alla tabella che la ragione della non inclusione delle qualifiche degli ispettori dipende dalla loro non corrispondenza ai gradi dei sottufficiali, sarebbe stato necessario potersi dedurre, dal contesto della tabella stessa, la ragionevolezza della scelta mentre, in mancanza di ogni altra indicazione circa il criterio seguito, l'esclusione appare irragionevole. E ciò tanto più che la tabella, nella prima colonna, riporta (peraltro in modo incompleto) i gradi del precedente ordinamento del corpo delle guardie di pubblica sicurezza dal quale provengono, tra le altre, alcune categorie di sottufficiali (in precedenza equiparate ai sottufficiali dei carabinieri) confluite nelle qualifiche degli ispettori. E poichè almeno in un caso, cioè proprio relativamente agli appartenenti ad uno dei gradi non riportati nella tabella dei sottufficiali di pubblica sicurezza (ma l'esempio è indicativo dell'impossibilità di rinvenire un criterio ragionevole nell'effettuata equiparazione), l'inquadramento in una delle nuove qualifiche di ispettore è previsto (art. 10 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 336) in modo automatico, in base cioè all'ordine di graduatoria ed a contingenti numerici, soltanto un'oggettiva

diversità delle qualifiche, riscontrabile in base al criterio della specificità delle funzioni ad esse connesse, avrebbe potuto far ritenere non irragionevole il venir meno della possibilità di equiparazione dei sottufficiali dei carabinieri a quelli-cui erano in precedenza equiparati - automaticamente transitati negli ispettori, continuando a svolgere funzioni di polizia. Né è influente che le modalità di inquadramento siano state previste solo successivamente, con il citato d.P.R. n. 336 del 1982, cioè dopo la legge n. 121 cui è allegata la tabella.

Difatti quest'ultima è stata confermata anche successivamente al suddetto d.P.R.,



nella tabella allegata alla legge n. 569 del 1982 (tenuta presente nell'ordinanza di rinvio che, come si è detto, estende anche ad essa la censura), che ha mantenuto sul punto la precedente esclusione, nell'assunto, esplicitato sempre nella nota, della <non corrispondenza> con i gradi dei sottufficiali dei carabinieri.

Ma il riferimento della nota ai gradi e alle qualifiche del precedente ordinamento della pubblica sicurezza e, comunque, come si è accennato, superfluo se non addirittura fuorviante perchè, come esattamente si osserva nell'ordinanza di rinvio, la tabella C, allegata alla legge, avrebbe <dovuto assolvere al solo compito di individuare l'equiparazione voluta dal diciassettesimo comma dell'art. 43: avrebbe dovuto, cioè, essere una tabella con due soli termini di confronto>, le nuove qualifiche della polizia di Stato da una parte, i gradi dell'arma dei carabinieri dall'altra, mentre, poichè <nessuna disposizione letterale della legge n. 121 prevedeva la

prima comparazione ..., è ragionevole ritenere che la dichiarata mancata corrispondenza delle qualifiche degli ispettori... sia frutto più del meccanismo di duplice comparazione sopra ricordato che non di una razionale scelta legislativa>. A corroborare questa conclusione sta non soltanto il rilievo che nella prima colonna della tabella non sono neppure elencati tutti i gradi dei sottufficiali del preesistente corpo delle guardie di pubblica sicurezza - il che altera la successiva comparazione con i gradi dei sottufficiali dei carabinieri, qualora questa seconda comparazione sia stata compiuta tenendo conto della prima anche la considerazione che la confluenza del personale dei sottufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza è avvenuta nel nuovo ordinamento secondo modalità che non consentono di utilizzare detta comparazione sotto il profilo funzionale.

Tutto ciò conferma la tesi dell'irragionevolezza dell'esclusione dalla tabella delle qualifiche degli ispettori di polizia e conseguentemente della avvenuta equiparazione retributiva di tutti i gradi dei sottufficiali dei carabinieri soltanto al ruolo dei sovrintendenti di polizia perchè, non risultando che ciò sia avvenuto sulla base di un criterio collegato alla corrispondenza delle funzioni, va ravvisata un'intima contraddizione fra la norma (art. 43, diciassettesimo comma) che rinvia alla tabella e quest'ultima, che non risponde allo scopo per cui è prevista.

4.3. Né sul punto può condividersi l'assunto difensivo dell'Avvocatura generale dello Stato secondo cui, <pur ritenuta quella corrispondenza di funzioni e pur interpretata la norma sull'estensione del trattamento economico come riferita esclusivamente alle funzioni, ne deriverebbe una mera contraddittorietà che peraltro non realizza in se un'illegittimità costituzionale rilevabile e sanzionabile dalla Corte>. A questa conclusione non si può aderire in quanto una norma (come quella risultante, nella specie, dall'art. 43 e dalla tabella cui questo rinvia), riconosciuta contraddittoria perchè formulata in modo da risultare incoerente rispetto al fine che si prefigge, contrasta, in base al principio di ragionevolezza, con l'art. 3, primo comma, della

Costituzione, cui nella specie-vertendosi nella materia dell'ordinamento dei pubblici uffici-esattamente nell'ordinanza di rimesione si e fatto riferimento, in connessione con l'art. 97 della Costituzione.

4.4. Il canone della ragionevolezza non potrebbe, d'altronde, ritenersi rispettato in base alla considerazione che l'esclusione sarebbe fondata sulla <necessaria correlazione tra carriere (esecutiva, di concetto, direttiva) e trattamento economico>, il che non consentirebbe al ruolo degli ispettori di polizia - in quanto <intermedio> (anche in relazione al titolo di studio, in base al quale, a regime, vi si accede) tra carriera (direttiva) dei commissari (cui sono equiparati i primi gradi degli ufficiali) e carriera (esecutiva) dei sovrintendenti-di essere equiparato ad alcuno dei gradi dei sottufficiali dei carabinieri, in precedenza allineati alla carriera esecutiva indipendentemente dal tipo delle funzioni esercitate.

Infatti una prospettazione del genere, tendente a rivalutare la suddivisione in <carriere> (di cui, nella specie, verrebbero in evidenza quella esecutiva e quella di concetto), a sua volta legata al livello del titolo di studio richiesto per l'accesso a ciascuna di esse, non solo non ha fondamento nel testo normativo del nuovo ordinamento della polizia di Stato (che parla di ruoli e di qualifiche, contraddistinti per funzioni), ma non trova neppure riscontro nell'ordinamento degli impiegati civili dello Stato, perchè la suddivisione in carriere, come ricordato in precedenza, è stata da tempo superata per far luogo alla suddivisione in qualifiche funzionali del personale. Che quello delle carriere sia un concetto non più utilizzabile, è desumibile d'altronde, come osserva l'ordinanza di rinvio, dallo stesso art.43 della legge n.121 del 1981, che al nono comma attribuisce ai marescialli maggiori carica speciale-cioè a sottufficiali -lo stesso trattamento economico previsto per l'ispettore di terza qualifica di cui al settimo comma, lett. a), e che al settimo comma, lett.e), prevede il medesimo livello retributivo tanto per l'ispettore di quarta qualifica quanto per le prime due qualifiche del ruolo direttivo.

4.5. Ad ulteriore sostegno della irragionevolezza, va poi considerata la stessa pro-

spettazione da cui muove il giudice a quo. Egli, infatti, dopo aver dichiarato di condividere in punto di fatto l'equiparazione compiuta nella sentenza di primo grado precisando di non poterne trarre conseguenze sul piano normativo in mancanza di un atto avente forza di legge, che auspica possa essere sostituito da un intervento additivo di questa Corte-sottolinea, senza però specificare analiticamente tutte le posizioni soggettive raffrontabili, che le analogie e le identità, tra i compiti assolti dagli ispettori di polizia e da taluni gradi dei carabinieri, avrebbero dovuto essere considerate proprio ai fini dell'equiparazio-



ne voluta dalla legge. Osserva in proposito la Corte che, invece, la tabella risulta compilata in modo tale da non permettere di stabilire, anche a causa delle omissioni prima ricordate, se l'esclusione delle qualifiche degli ispettori dalla comparazione con i gradi dei sottufficiali dei carabinieri sia avvenuta in ragione di un'effettiva specificità delle funzioni connesse a quelle qualifiche perchè ritenute non assimilabili a quelle dei predetti sottufficiali.

4.6. Nemmeno può stabilirsi se sia stata considerata la tradizionale unitarietà del comparto della polizia di sicurezza, costituito dalla polizia di Stato e dall'arma dei carabinieri - unitarietà che si desume dalle attribuzioni previste per i rispettivi ordinamenti e che congiuntamente li caratterizza, proprio sotto il profilo funzionale, rispetto ad altre forze di polizia.

Questo concetto è ribadito dall'art. 16, primo comma, della legge n. 121 del 1981, in virtù del quale (lett. a) l'arma dei carabi-

nieri è posta sullo stesso piano della polizia di Stato essendo definita <forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza>, mentre le altre forze di polizia, in quanto istituzionalmente titolari di diverse specifiche funzioni, sono nello stesso articolo menzionate solo per il concorso che possano essere chiamate a prestare nell'espletamento di tale servizio.

Non essendovi perciò tra il complesso delle funzioni proprie della polizia di Stato e di quelle proprie dell'arma dei carabinieri apprezzabili diversità, l'esclusione dalla tabella di equiparazione delle qualifiche degli ispettori non trova, anche sotto questo aspetto, ragionevole spiegazione.

L'unitarietà del comparto, polizia di Stato-arma dei carabinieri, rende perciò ancora più difficile ipotizzare (come invece si è fatto quando si è escluso dalla tabella il ruolo degli ispettori) funzioni assegnate alla prima che non corrispondano a funzioni proprie dall'arma dei carabinieri, ciò risultando anche dai lavori preparatori della legge n. 121 del 1981, in cui si afferma che la nuova figura degli ispettori di polizia non può essere motivo per <rivendicare la scoperta di funzioni diverse> (Relazione della II Commissione permanente della Camera dei deputati-VIII legislatura - Atto Camera nn. 895 ed altri A, pag.17).

4.7. Sulla base delle considerazioni che precedono deve essere di chiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, comma diciassettesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, della tabella C allegata a detta legge nonché della nota in calce alla tabella, nella parte in cui non includono, ai fini della equiparazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri, le qualifiche degli ispettori della polizia di Stato, così omettendo l'individuazione della corrispondenza con le funzioni connesse ai gradi dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri.

5. Fatta salva naturalmente la possibilità di continuare in via provvisoria ad erogare agli interessati il trattamento economico risultante dalla tabella dichiarata illegittima fino alle determinazioni conseguenti alla presente pronuncia, questa non può spingersi oltre la dichiarazione di illegittimità costituzionale nei sensi anzidetti. Un <intervento consequentemente additivo>, anch'esso espressamente richiesto nell'ordinanza di rinvio, e precluso alla Corte dal contenuto del quesito (v. ordinanza n.782 del 1988, sentenze nn. 44 del 1991, 82 del 1989 e ordinanza n. 722 del 1988; v. altresì: sentenze nn.25 del 1991, 29 del 1990, 1107 del 1988, ordinanza n. 475 del 1987, sentenze nn. 115 del 1987, 80 del 1987, 109 del 1986, 39 del 1986; cfr. inoltre: sentenze nn. 497 del 1988 e 560 del 1987; v. infine: sentenza n. 123 del 1987 e ordinanza n. 253 del 1986), dovendo in parte qua essere condivisa l'eccezione di inammissibilità dell'Avvocatura generale dello Stato cui si è fatto riferimento in precedenza (punto 3).

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, diciassettesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza), della tabella C allegata a detta legge, come sostituita dall'art. 9 della legge 12 agosto 1982, n. 569 (Disposizioni concernenti taluni ruoli del personale della polizia di Stato e modifiche relative ai livelli retributivi di alcune qualifiche e all'art. 79 della legge 1° aprile 1981, n. 121) nonché della nota in calce alla tabella, nella parte in cui non includono le qualifiche degli ispettori di polizia, così omettendo la individuazione della corrispondenza con le funzioni connesse ai gradi dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 03/06/91

Ettore GALLO, PRESIDENTE
Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 12/06/91



RotoLightBoard®

croma

tipografia & fotolaboratorio

IMMAGINE PUBBLICITÀ EDITORIA · PACKAGING STAMPA OFFSET STAMPA FOTOGRAFICA GIGANTOGRAFICA

...dolce sinfonia dei colori

Via California · zona industriale
63013 GROTTAMMARE · AP
Tel 0735 634600
Fax 0735 735121
info@cromagroup.it
www.cromagroup.it



Remember...

Mettiamo ora in rilievo il parere del SAP in merito al precedente Riordino. C'è solo da scoprire che non abbiamo mai cambiato idea

Roma, 8 febbraio 2001

- Ai Sigg.ri Presidenti delle Commissioni Affari Costituzionali e Interni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati
- Al Signor Ministro dell'Interno
- Al Signor Capo della Polizia Direttore Generale P.S.

OGGETTO: SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO AFFERENTE IL RIORDINO DEL PERSONALE NON DIRETTIVO DELLA POLIZIA DI STATO EX ART.9 LEGGE 78/2000 PARERE DEL SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA PRESENTATO AI SENSI DELL' ART. 5 COMMA 2 DELLA LEGGE 31.03.2000, N.78.



Il S.A.P. - Sindacato Autonomo di Polizia - Sindacato maggiormente rappresentativo (25% del personale della Polizia di Stato), letto il contenuto dello Schema di decreto legislativo di riordino del personale non direttivo della Polizia di Stato, riconnette a questa Riforma un

fondamentale quanto importante fine: quello della modernizzazione e maggiore professionalizzazione degli apparati di Polizia.

Il Sap rivendica il ruolo esclusivo di aver sollecitato e ottenuto dai Parlamentari della Repubblica la predi-

sposizione dei disegni di legge prodromici all'approvazione della delega in argomento, sottolineandone l'essenziale caratura funzionale. Questo per evitare che la frammentazione della rappresentanza sindacale possa pregiudicare, attraverso gli opposti veti e critiche, il raggiungimento dei fini di cui sopra.

In un Paese dove ogni anno vengono sfornate decine di leggi penali incriminative, disegnare e progettare una polizia con un più alto tasso di istruzione, allungare i periodi di formazione con divieto di impiegare gli allievi nei servizi di ordine pubblico alla mercè di Reparti Mobili e prevedere percorsi di formazione permanente, rappresenta non un segnale di politica del diritto, bensì l'unico strumento per coniugare un più alto tasso di sicurezza con Istituzioni più moderne e capaci di assolvere il servizio che i cittadini si attendono dallo Stato.

Senza alcun scopo polemico si fa rilevare che negli Uffici di Polizia non esistono biblioteche né sono distribuiti testi di leggi o codici aggiornati! Solo gli allievi

delle scuole vengono forniti, talvolta con congruo ritardo, di tali strumenti. E questo rende icastica la distanza tra i programmi e le relazioni rese nelle Aule parlamentari e la realtà operativa.

È per questo motivo che senza il raggiungimento di tali obiettivi, la Riforma fallisce ancor prima di nascere.

Si chiede pertanto:

- 1) che tra i requisiti per l'assunzione degli agenti di Polizia, vi sia il titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado e non soltanto quello della scuola dell'obbligo; titolo peraltro previsto per l'assunzione dei vigili urbani;
- 2) che il corso per gli allievi agenti abbia una durata complessiva non inferiore a 12 mesi di formazione didattico-culturale presso le scuole per agenti con un tirocinio di applicazione pratica presso reparti o uffici della polizia di Stato, e non solo di 12 mesi complessivi;
- 3) che il personale frequentatore dei corsi, anche di specializzazione, per agente, sovrintendente o ispettore, non possa tassativamente essere impiegato in nessun servizio di polizia.

Tali fini peraltro, a parere del Sap, appaiono intrinsecamente legati al principio di buon andamento dell'azione amministrativa sancito dall'art.97 Cost, che si traduce nei principi di efficienza ed efficacia della Pubblica Amministrazione e richiamati, altresì, espressamente da fondamentali leggi di riforma del nostro ordinamento (L.241/90, L.142/90, d.Lgs. 29/93).

Inoltre e per i medesimi fini, allo scopo di incrementare la professionalità per l'ottimale perseguimento dei primari interessi di sicurezza della nostra comunità, si ritiene indispensabile prevedere:

- che la formazione e l'elevazione pro-

fessionale costituiscono diritti imprescindibili del lavoratore e interessi preminenti della collettività a fruire di servizi adeguati alle esigenze di sicurezza particolarmente sentite in questo momento storico, così come previsto dall'art.35 Cost. e dalla Parte Prima della Costituzione, ove vengono garantiti i diritti fondamentali dei cittadini;

- che, si evidenziano profili di illegittimità degli artt. 1 e 3 del disegno di riordino, in relazione alle previste ipotesi di dimissione dai corsi;
- che, in particolare, le norme contengono disposizioni contrastanti con i principi generali dell'ordinamento sulla tutela del lavoratore, quali l'art.38 Cost. nella parte in cui stabilisce che "I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi

matre e al bambino una speciale adeguata protezione";

- che, al contrario, le disposizioni di cui in premessa:
 - 1) non consentono agli allievi che si siano infortunati per più di una volta di partecipare ai corsi successivi;
 - 2) non stabiliscono che i periodi di malattia e di maternità sono utili a tutti gli effetti.

In merito all'ordinamento delle carriere:

ACCORPAMENTO DEL RUOLO AGENTI, ASSISTENTI E SOVRINTENDENTI

Le attuali disposizioni prevedono che un agente di polizia, salvo che non partecipi e risulti vincitore di un concorso per la qualifica di Sovrintendente o



ispettore, dopo l'iniziale corso della durata di 6 mesi, non frequenta più alcun ciclo di aggiornamento o di formazione per tutta la sua carriera (sic!). Si ritiene invece che con l'accorpamento dei Ruoli Agenti, Assistenti-Sovrintendenti tutti gli Agenti, al compi-

adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità..." e con l'art.37 Cost. nella parte in cui stabilisce che "Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla

mento del 16° anno di servizio (cfr a metà carriera) debbano frequentare un corso-concorso per la successiva nomina a Vice Sovrintendente-Ufficiale di Polizia Giudiziaria. Con ciò il SAP ribadisce la necessità, da sempre sostenuta, che gli Assistenti Capo, così come del resto ipotizzato nei diversi progetti di legge che sono alla base della delega per il riordino dei ruoli non direttivi di cui all'art.9 della legge 78/2000, possano trovare il giusto riconoscimento della professionalità acquisita nel corso degli anni di servizio, attraverso un potenziamento delle professionalità di base e un percorso di formazione permanente (diploma di scuola media superiore, corso iniziale più corso-concorso dopo 16 anni).

qualifica iniziale del Ruolo dei Sovrintendenti, nella misura del 60% dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, riservato agli Assistenti Capo che vi accedono per titoli di servizio e successivo corso di formazione non inferiore a tre mesi, con la previsione che il rimanente 40% dei posti sia riservato agli appartenenti al ruolo degli Agenti ed Assistenti, con quattro anni di complessiva anzianità di servizio, che vi accedono per titoli ed esami;

2) per l'Arma dei Carabinieri, le predette aliquote sono, invece, stabilite rispettivamente: nel 70% dei posti, per gli Appuntati Scelti e nel 30% per i Carabinieri e per gli Appuntati, che vi

tale schema almeno il 40% degli agenti (circa 25.000 operatori) dovrebbero in ipotesi avere una professionalità esclusivamente basata sulla frequenza dell'iniziale corso di 6 mesi.

Ma così non può essere. Peraltro, la proposta del SAP si basa sull'omogeneizzazione del riordino del 1995 (cfr.D.Lvo 197/95) con questo attualmente all'esame di codeste Commissioni, oltre a corrispondere a principi di parità di trattamento in situazioni omogenee, rappresenta un dovere per il legislatore delegato che intenda rispettare gli assunti di cui agli artt.3 e 36 Cost.

RUOLO SOVRINTENDENTI E ISPETTORI

Se la piattaforma rivendicativa del SAP deve portare allo sbocco di cui sopra, per lo stesso principio invocato - parità di trattamento in situazioni omogenee ex art.3 Cost. - non si può prescindere dall'inquadrare i vincitori dei concorsi per Vice Sovrintendente post-riordino del 1995, nella qualifica di Vice Ispettore.

Peraltro questo personale, pressoché munito di diploma di scuola media superiore è risultato vincitore di un concorso per esami molto selettivo e successivamente destinato alla successiva frequentazione di un corso di formazione adeguato allo svolgimento delle funzioni di Vice ispettore-ufficiale di p.g..

Il SAP e gli interessati, circa 4.200 operatori appartenenti al 15° - 16° e 17° corso, dubiterebbero fortemente se dovesse essere negata l'evidente violazione del principio base degli stati moderni di cui agli artt.3 e 51 della Costituzione.

La discriminazione peraltro interverrebbe tra dipendenti statali appartenen-

accedono per esame, peraltro senza la previsione dell'anzianità di quattro anni di servizio,

3) per la Guardia di Finanza, le aliquote sono, infine determinate in una percentuale di posti non inferiore al 70% (in teoria, quindi, anche il 99%), per gli Appuntati Scelti e, solo nella rimanente percentuale, per gli Appuntati e Finanziari, che vi accedono per esame, anche qui senza prevedere i quattro anni di servizio;

A tacer d'altro si osserva che secondo



Per rendere attuabile tale previsione, è necessaria la costituzione di un ruolo unico denominato "Ruolo degli Agenti, degli Assistenti e dei Sovrintendenti", con unica dotazione organica e con progressione interna per titoli di servizio ed anzianità.

Gli attuali schemi dei Decreti Legislativi varati dal Consiglio dei Ministri, invece, per gli Assistenti Capo e gradi equiparati dei Corpi di Polizia militari, prevedono, a regime:

1) per la Polizia di Stato, il transito alla



ca sicurezza e l'accesso nel ruolo direttivo mediante, secondo modalità già previste nel processo di delegificazione del rapporto di pubblico impiego. Dette bozze, nelle norme transitorie, prevedono, invero:

1) per la Guardia di Finanza e l'Arma dei Carabinieri, l'inquadramento im-

operatori, a fronte di oltre 2000 Sottufficiali dei Carabinieri).

A tal proposito, giova ricordare che, in fase di attuazione della legge 121/81, i Marescialli del disciolto Corpo delle Guardie di P.S. vennero così inquadrati:

1) i Marescialli Carica Speciale, direttamente "ope legis" nella qualifica di Ispettore Capo;

2) i Marescialli Scelti ed i Marescialli di Prima Classe (corrispondenti, rispettivamente, ai Marescialli Aiutanti ed ai Marescialli Maggiori), nelle qualifiche di Ispettore Capo o Ispettore Principale, previo superamento di un concorso interno per titoli ed esami.

Da quanto sopra, si desume che, alla data del 31 agosto del 1995, mentre i



ISPETTORI SUPERIORI SOSTITUITI UFFICIALI DI P.S.:

Il SAP rivendica l'inquadramento immediato nella qualifica di Sostituto Commissario per tutti coloro che rivestivano le qualifiche di Ispettore Capo e di Ispettore Principale alla data del 31 agosto del 1995 nonché di un'ulteriore aliquota di operatori, in maniera tale da consentire che le risorse disponibili per il riordino siano proporzionalmente distribuite tra tutte le forze di Polizia. Inoltre si chiede la riqualificazione professionale degli interessati attraverso il riconoscimento dello status di ufficiale di pubbli-

diato nella qualifica di Luogotenente per tutti i sottufficiali che, alla data del 31 agosto 1995 rivestivano il grado di Maresciallo Maggiore, compresi coloro che rivestivano la qualifica di Maresciallo Aiutante e la nomina a Carica Speciale;

2) per la Polizia di Stato, l'inquadramento immediato nella qualifica di Sostituto Commissario, soltanto per coloro che, alla data del 31 agosto 1995, rivestivano la qualifica di Ispettore Capo (in tutto circa 500

Marescialli Carica Speciale dei Corpi militari erano equiparati agli ex Marescialli Carica Speciale del Disciolto Corpo delle Guardie di P.S., i Marescialli Aiutanti ed i Marescialli Maggiori, ad altri non potevano fare riferimento, se non agli Ispettori Principali (e ciò senza considerare, come già detto, il superiore profilo professionale di questi ultimi). Infine, il Sap chiede una particolare valutazione e attenzione per il Ruolo degli Ispettori Capo del Ruolo ad esaurimento. Non si può assolutamente prescindere dall'immediato inquadramen-

to nella qualifica di Ispettore Superiore. Si tratta infatti di personale la cui attività e militanza nella Polizia di Stato ha caratterizzato i compiti istituzionali più importanti del Corpo: dagli scontri di Piazza degli anni '70 alla lotta al terrorismo e alla mafia. Non è noto a tutti che a questo Ruolo appartengono dei dipendenti nominati Vice Brigadieri del Corpo della Guardia di Pubblica Sicurezza a partire dal 1973. Si chiede una norma di "galleggiamento" che agganci questo personale ai Corpi militari, specie all'Arma dei Carabinieri, prevedendo una ricostruzione di carriera, rispetto alla corrispettiva anzianità maturata con la nomina a Vice Brigadiere.

TRATTAMENTI RETRIBUTIVI E RIPARAMETRAZIONE TABELLARE

Lo Schema legislativo in commento fallisce inoltre un obiettivo fondamentale: la revisione tabellare necessaria a

politico del Governo a "perseguire l'obiettivo della sicurezza, anche per quanto attiene alle condizioni di lavoro, assicurando ai cittadini e alle imprese un contesto di legalità, con il potenziamento dei presidi territoriali delle forze di polizia, mediante l'ammmodernamento e la specializzazione dei mezzi e delle strutture, nonché il riconoscimento retributivo delle prestazioni degli operatori della sicurezza maggiormente esposti al rischio e più qualificanti sul piano operativo..."

Al contrario, come si è detto, si profilano aspetti di illegittimità particolarmente lesivi dei principi di uguaglianza e proporzionalità delle retribuzioni ex artt. 3 e 36 Cost., sia nell'ambito di riferimento che in rapporto alle analoghe qualifiche del pubblico impiego. In proposito si evidenzia, che la qualifica di Sovrintendente Capo per effetto del pre-

legittimità costituzionale ex artt. 3 e 36 Cost. mediante ricorso al T.A.R. del Lazio (tuttora pendente), impugnando l'Accordo collettivo di lavoro auspica che il legislatore e non il giudice delle leggi possa affermare che a parità di funzioni e di stato giuridico i dipendenti della stessa Amministrazione abbiano lo stesso trattamento tabellare.

Specie se si tratta di dipendenti i quali concorrono a garantire con la giurisdizione il controllo di legalità.

Conseguentemente vanno riparametrati i trattamenti fissi dei Vice Ispettori e Ispettori rispettivamente sovraordinati alla qualifica di Sovrintendente Capo.

Tale lesione si ripete anche per le qualifiche di Assistente Capo, Ispettore Superiore e per quella di Vice Questore Aggiunto.

Infatti le misure del livello apicale IX corrispondente al trattamento previsto per la qualifica di Vice Questore Aggiunto, non corrisponde alla retribuzione riservata all'omologa figura di vertice nel contratto statali. Il livello B3 Super del Comparto Stato non è mai stato esteso ai ruoli direttivi delle Forze di polizia di cui al d.Lgs 334/2000.

Nondimeno, nel riordino in questione, all'Ispettore Superiore S.U.P.S., in forza dell'art.3, 2° comma della legge 28 marzo 1997, n. 85 doveva essere riconosciuto "... un emolumento pensionabile pari alla differenza tra il proprio livello di inquadramento e il livello retributivo superiore..." comunque corrispondente al livello 8°.

Tale emolumento, in realtà, venne riconosciuto in forma ridotta dall'art.38 del D.P.R. 16.03.1999 n. 254 e solo il presente riordino lo riconosce per intero (art.19), ma con decorrenza 01.01.2001. Ma il Sap rivendica il trattamento tabellare dell'8° livello, già riconosciuto da anni al personale statale, per far venir

perequare le retribuzioni del personale di questo Comparto rispetto a quelle godute dai corrispettivi dipendenti statali.

L'obiettivo peraltro annunciato nel D.P.E.F. non è stato minimamente colto.

Si legge, nel documento, l'impegno

cedente Riordino è stata collocata al 6° livello bis rispetto al trattamento di 7° livello precedentemente riconosciuto.

Tale *reformatio in pejus* non risulta giustificato, né tantomeno legittimo.

Il Sap, che ne ha contestato il vizio di



meno questa faticosa rincorsa. Le rivendicazioni di cui sopra poggiano peraltro su disposizioni perequative mai attuate e di cui il Sap ne ha denunciato la violazione anche con una petizione che è agli atti di codeste Commissioni parlamentari. Ed invero sulla base dell'art.16 della legge 21/1991 si doveva procedere:

1. Per il personale delle Forze di polizia cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche ed ai gradi, secondo l'equiparazione prevista dalle disposizioni vigenti, sarà effettuato con apposito provvedimento legislativo con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1991.

2. Ai fini della predisposizione dell'atto di iniziativa del Governo, il Ministro dell'Interno acquisirà, per il personale della Polizia di Stato e per quello ad esso equiparato, il parere di un'apposita commissione e, per il personale delle altre Forze di polizia, i pareri dei comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste.

3. La commissione di cui al comma 2, istituita con decreto del Ministro dell'Interno, è composta da un Sottosegretario di Stato per l'Interno che la presiede o, per sua delega, da un dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, da due dirigenti del Dipartimento della funzione pubblica, da due dirigenti del Ministero del tesoro e da quattro dirigenti in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché da quattro rappresentanti ripartiti fra le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale in proporzione al numero delle deleghe.



4. Ai fini della formulazione del parere di cui al comma 2, i comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste sentiranno gli organi di rappresentanza secondo le normative previste dai rispettivi ordinamenti.

5. Il provvedimento legislativo di cui al comma 1 non dovrà determinare disallineamenti con quanto stabilito per gli altri pubblici dipendenti in attuazione dell'ottavo comma dell'art. 4, L. 11 luglio 1980, n. 312, e dovrà tener conto delle peculiari progressioni di carriera e dei benefici aggiuntivi attribuiti alle Forze di polizia.

La norma di cui sopra non è mai stata attuata, ma il Sap continua nella sua solitaria rivendicazione anche in questo provvedimento. A ciò peraltro non si oppone la norma delega, anzi lo impone.

A ben vedere nel varo del d.L.vo 197/95 fu introdotto il trattamento tabellare del 7° livello bis, con la previsione dell'art. 43bis della legge 1.4.1981, n. 121.

Per questa ragione il legislatore delegato non può ulteriormente rinviare il riconoscimento del 6° livello agli Assistenti Capo; il 7° livello ai sovrintendenti Capo, Vice Ispettori e Ispettori; il 7° livello bis agli Ispettori Capo, l'8° livello agli Ispettori Sups e il 9° livello Super ai Vice Questori Aggiunti.

Si sottolinea che questa e non altra è la sedes materiae per l'attribuzione di trattamenti retributivi ormai invecchiati e misconosciuti dall'inerzia e dall'insensibilità di una parte della classe politica del nostro Paese ma anche di organizzazioni troppo politicizzate per poter tutelare gli interessi del personale di Polizia e che si oppongono alla piattaforma sopradelineata.

Ma la forza di un Paese civile e di un ordinamento è quella di garantire il cuique suum tribuere, anche se questo è rivendicato da un solo Sindacato di Polizia!

SEGRETERIA GENERALE SAP

L'impegno (mancato) del Governo Berlusconi per il Riordino

Il Riordino delle Carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato del 2001, fortemente voluto dal Sindacato Autonomo di Polizia (come abbiamo scritto nelle pagine precedenti di *Sapnews*), non riuscì, purtroppo, a soddisfare tutte le esigenze del personale interessato, a partire dal Ruolo dei Sovrintendenti. Il motivo principale è da ricercarsi nella volontà del Parlamento di approvare un provvedimento che solo in parte ha tenuto conto delle rivendicazioni del Sap. Per questo, l'impegno del Sindacato autonomo è proseguito, più forte che mai, anche nei mesi e negli anni successivi.

Nel settembre del 2002, il Sap organizzò a Roma un importante Forum nazionale delle Forze di Polizia dedicato al Riordino, alla riparametrazione stipendiale, alla contrattazione collettiva, alle relazioni sindacali, ai lavori parlamentari, ai rapporti tra Forze dell'Ordine e i mezzi di comunicazione di massa.

Un convegno al quale presero parte, oltre ad autorevoli per-

sonalità delle Istituzioni politiche, economiche ed accademiche, anche tutti i nostri Segretari Provinciali e Regionali.

Una due giorni importante, che fornì più di un contributo all'agenda politica e sindacale.

Ma un importante impulso per il Riordino si ebbe alla fine del 2003.

Con un ordine del giorno approvato dal Senato, l'Esecutivo Berlusconi si impegnò a realizzare una serie di punti che hanno trovato puntuale attuazione. Fatta eccezione per il Riordino.

Trascriviamo le linee guida che i Senatori Ciccanti, Danzi, Iervolino, Tarolli, Ronconi, Maffioli, Forte e Bergamo tradussero in un ordine del giorno approvato dall'Aula di Palazzo Madama il 22 dicembre 2003.

Un ordine del giorno che riportiamo integralmente per dimostrare chi c'era.

SENATO DELLA REPUBBLICA 514 SEDUTA PUBBLICA - RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

ORDINE DEL GIORNO

SEN. Ciccanti, Danzi, Iervolino, Tarolli, Ronconi, Maffioli, Forte, Bergamo

22 dicembre 2003

PREMESSO:

- che la legge finanziaria 2004 ha in parte risolto le esigenze finanziarie connesse alla tutela della sicurezza interna e alla difesa nazionale e al contrasto del terrorismo interno e internazionale e alla lotta alla criminalità organizzata e comune, come emerge dagli allarmi più volte lanciati dallo stesso Ministro dell'Interno nonché dai mezzi di informazione;

- che la situazione è resa ancora più urgente per recuperare i ritardi nell'ammmodernamento dei sistemi di sicurezza;
- che la percezione di insicurezza dei cittadini favorisce processi sociali dannosi anche allo sviluppo economico e sociale del Paese;
- che appare essenziale potenziare le forze di polizia e garantire una dignitosa sistemazione delle Questure e delle Caserme degli altri Corpi di polizia;
- che è altrettanto essenziale assicurare un'equa retribuzione e ripartizione delle

- risorse disponibili al personale di tutti i Corpi di polizia mediante interventi normativi diretti al riallineamento delle carriere e dei trattamenti retributivi;
- che si valuta positivamente l'appostamento di 73 mln di euro per l'avvio di un Riordinamento delle carriere e degli ordinamenti;

IMPEGNA IL GOVERNO: alla assunzione di una idonea iniziativa legislativa che provveda immediatamente al Riordinamento delle carriere del persona-

le di tutti i Ruoli, non esclusi i Ruoli ispettori, direttivi e dirigenti entro e non oltre l'anno 2004 al fine di adeguare i profili professionali e le capacità operative alle nuove sfide del terrorismo; all'estensione ai Dirigenti e qualifiche equiparate di tutte le Forze di polizia e delle Forze armate dei Contratti di lavoro del personale non dirigente approvati con i decreti del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 e 164; all'avvio delle trattative per il rinnovo del Contratto di lavoro 2004/2005 delle Forze di polizia e delle Forze armate.

SENATO DELLA REPUBBLICA
GRUPPO U. D. C.
IL SENATORE

Roma, 23.12.2003

Caro Saltamartini,

ti informo che il Senato della Repubblica ha approvato, nella giornata di ieri, un ordine del giorno che impegna il Governo all'assunzione di ogni idonea iniziativa legislativa al fine di realizzare ed approvare il Riordinamento delle Carriere, oltre alla contrattualizzazione della Dirigenza e all'avvio delle trattative per il rinnovo dell'accordo 2004/2005.

Colgo l'occasione per ringraziare te e la tua organizzazione per il prezioso e determinante contributo di idee e sostegno tecnico che avete saputo darmi.

Come sempre, rimango a disposizione dell'Associazione per ulteriori impegni legislativi a favore della sicurezza dei cittadini.

Dott. Filippo Saltamartini
Segretario Generale SAP
00184 ROMA

(Amedeo Ciccanti)

Segreteria:
63100 Ascoli Piceno, L.go Cattaneo, 2 - Tel/Fax 0736/254127
2° rec. Post.: 00186 Roma - Casella Senato - Fax Gruppo UDC 06/6861203
E-mail: segreteria.amedeo@ciccanti.it - Sito: www.ciccanti.it
Collaboratore Domenico Eleuteri 330/634356

Sen. Ciccanti più altri
Accolte dal Governo
come raccomandazione
le lettere a)
e b) del dispositivo,
accolta la lettera c).